Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — Roma — Venerdì, 14 maggio 1926 — Numero 111

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del «Fascicolo 1° del Vol. II - 1926» della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del volume suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti via Giulia, n. 52 — Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla «Gazzetta Ufficiale» non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Mostra internazionale di edilizia, in Torino.

Con decreto 19 aprile 1926, S. E. il Capo del Governo ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la Associazione civile per le mostre internazionali di edilizia, con sede in Torino, a promuovere la Mostra internazionale di edilizia che avrà luogo in Torino nel mese di maggio c. a. e seguenti.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1068.

LEGGE 31 gennaio 1926, n. 753.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 1° in data 24 dicembre 1922, n. 1878, col quale si dà esecuzione alla Convenzione per il regolamento della navigazione aerea, stipulata fra l'Italia ed altri Stati in Parigi il 13 ottobre 1919, ed al relativo Protocollo addizionale firmato a Parigi il 1° maggio 1920, ed approvazione di due emendamenti alla Convenzione stessa; 2° in data 20 agosto 1923, n. 2207, « Norme per la navigazione aerea »; 3° in data 18 ottobre 1923, n. 3176, « Concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' convertito in legge il R. decreto-legge in data 24 dicembre 1922, n. 1878, col quale si dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione per il regolamento della navigazione aerea, conclusa a Parigi il 13 ottobre 1919 fra l'Italia ed altri Stati, nonchè al relativo Protocollo addizionale, firmato nella stessa città il 1° maggio 1920, Convenzione e Protocollo le cui ratifiche sono state depositate rispettivamente il 1° marzo ed il 10 aprile 1923.

Art. 2.

Sono approvati i qui annessi Protocolli in data 27 ottobre 1922 e 30 giugno 1923 che modificano rispettivamente l'art. 5 e l'art. 34 della Convenzione di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 3.

Sono convertiti in legge anche i Regi decreti-legge 20 agosto 1923, n. 2207, « Norme per la navigazione aerea », e 18 ottobre 1923, n. 3176, « Concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Protocole relatif à un amendement à l'article 5 de la Convention portant réglementation de la navigation aérienne du 13 octobre 1919.

La Commission International de Navigation Aérienne a, au cours de sa deuxième session, réunie à Londres sous la présidence de M. le Général Sir W. Sefton Brancker, assisté de M. Albert Roper, Secrétaire général, approuvé, dans sa séance du 25 octobre 1922, conformément aux dispositions de l'article 34 de la Convention portant réglementation de la navigation aérienne, une modification à l'article 5 de ladite Convention qui sera rédigé comme suit, en français, anglais et en italien:

Art. 5.

Aucun Etat contractant n'admettra, si ce n'est par une autorisation spéciale et temporaire, la circulation audessus de son territoire d'un aéronef ne possédant pas la nationalité de l'un des Etats contractants, à moins qu'il n'ait conclu une convention particulière avec l'Etat dans lequel cet aéronet est immatriculé. Les stipulations de cette convention particulière ne devront pas porter atteinte aux droits des Parties contractantes à la présente Convention et devront être conforme aux règles établis par ladite Convention et ses Annexes. Cette convention particulière sera communiquée à la Commission Internationale de Navigation Aérienne qui la notifiera aux autres Etats contractants.

Art. 5.

No contracting State shall, except by a special and temporary authorisation, permit the flight above its territory of an aircraft which does not possess the nationality of a contracting State, unless it has concluded a special convention with the State in which the aircraft is registered. The stipulations of such special convention must not infringe the rights of the contracting parties to the present Convention and must conform to the rules laid down by the said Convention and its annexes. Such special convention shall be communicated to the International Commission for Air Navigation which will bring it to the knowledge of the other contracting States.

Art. 5.

Nessuno Stato contraente permetterà la circolazione, al disopra del suo territorio, di un aeromobile che non abbia la nazionalità di alcuno degli Stati contraenti, salvo la concessione di un permesso speciale e temporaneo, se non avrà conchiuso una convenzione speciale collo Stato nel quale l'aeromobile è inscritto. Le stipulazioni di tale convenzione speciale non dovranno derogare ai diritti degli Stati contraenti della convenzione attuale e dovranno conformarsi ai regolamenti prescritti nella detta Convenzione ed i suoi allegati. La convenzione speciale sarà comunicata alla Commissione internazionale di navigazione aerea, che la notificherà agli altri Stati contraenti.

Les soussignés, dûment autorisés, déclarent accepter, au nom des Etat qu'ils représentent, la modification ci-dessus, qui est proposée à l'acceptation definitive des Etat contractants.

Le présent Protocole restera ouvert à la signature des Etats actuellement Parties contractantes à la Convention; il sera ratifié et les ratifications seront déposées aussitôt que possible au siège permanent de la Commission.

Il entrera en vigueur dès que les Etats actuellement Parties contractantes à la Convention auront effectué le dépôt de leurs ratifications.

Les Etats qui deviendront Parties contractantes à la Convention pourront adhérer au présent Protocole.

Une copie certifiée conforme du présent Protocole sera transmise par le Secrétaire général à tous les Etats contractants ainsi qu'aux autres Etats signataires de la Convention portant réglementation de la navigation aérienne.

Fait à Londres, le vingt-sept octobre mil neuf cent vingt-deux, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de la Commission.

W. S. Brancker, Major-General,

Président de la Deuxième session de la C. I. N. A.

Albert Roper

Secrétaire général de la C. I. N. A.

Pour la France:

Pierre-Etienne Flandin.

Copie certifiée conforme:

Le Sécrétaire général de la C. I. N. A.

Albert Roper

Protocole relatif a un amendement a l'article 34 de la Convention portant réglementation de la navigation aérienne en date du 13 octobre 1919.

La Commission Internationale de Navigation Aérienne a, au cours de sa quatrième session réunie à Londres sous la présidence de M. le général Sir W. Sefton Brancker, assisté de M. Albert Roper, Secrétaire général, approuvé, dans sa séance du 30 juin 1923, conformément aux dispositions de l'article 34 de la Convention portant réglementation de la navigation aérienne, des modifications à certains alinéas de l'article 34 de la dite Convention qui sera rédigé comme suit, en français, en anglais et en italien:

Art. 34.

Il sera institué, sous le nom de Commission Internationale de Navigation Aérienne, une Commission Internationale permanente placée sous l'autorité de la Société des Nations et composée de:

Deux représentants pour chacun des Etats suivants: Etats-Unis d'Amérique, France, Italie et Japon;

Un représentant pour la Grande Bretagne et un pour chacun des Dominions britanniques et pour l'Inde.

Un représentant pour chacun des autres Etats contractants.

*Chaque Etat représenté à la Commission (la **Grande-Bretagne** avec ses Dominions et l'Inde comptant à cette fin pour un Etat) aura chacun une voix.*

La Commission Internationale de Navigation Aérienne déterminera les règles de sa propre procédure et le lieu de son siège permanent, mais elle sera libre de se réunir en tels endroits qu'elle jugera convenables. Sa première réunion aura lieu à Paris. La convocation pour cette réunion sera fait par le Gouvernement français, aussitôt que la majorité des Etats signataires lui auront notifié leur ratification de la présente Convention.

Cette Commission aura les attribution suivantes:

a) Recevoir des propositions de tout Etat contractant, ou lui en andresser, à l'effet de modifier ou d'amender les dispositions de la présente Convention; notifier les changements adoptés;

b) Exercer les fonctions qui lui sont dévolues par le présent article et par les articles 9, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 36 et 37 de la présente Convention;

c) Apporter tous amendements aux dispositions des Annexes *A* à *G*;

d) Centraliser et communiquer aux Etats contractants les informations de toute nature concernant la navigation aérienne internationale;

e) Centraliser et communiquer aux Etats contractants tous les renseignements d'ordre radiotélégraphique, météorologique et médical, intéressant la navigation aérienne;

f) Assurer la publication de cartes pour la navigation aérienne, conformément aux dispositions de l'Annexe *F;*

g) Donner des avis sur les questions que les Etats pourront soumettre à son examen.

Toute modification dans les dispositions de l'une quelconque des Annexes pourra être apportée par la Commission Internationale de Navigation Aérienne, lorsque ladite modification aura été approuvée par les trois quarts du total possible des voix qui pourraient être exprimées si tous les Etats étaient présents: *cette majorité doit, en outre, comprendre au moins trois des cinq Etats suivant: Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique, France, Italie, Japon.* Cette modification aura plein effet dès qu'elle aura été notifiée, par la Commission Internationale de Navigation Aérienne, à tous les Etats contractants.

Toute modification proposée aux articles de la présent Convention sera discutée par la Commission Internationale de Navigation Aérienne, qu'elle émane de l'un des Etats contractants ou de la Commission elle-même. Aucune modification de cette nature ne pourra être proposée à l'acceptation des Etats contractants, si elle n'a été approuvée par les deux tiers au moins du total possible des voix.

Les modifications apportées aux articles de la Convention (exception fait des Annexes) doivent, avant de porter effet, être exprésément adoptées par les Etats contractants.

Les frais d'organisation et de fonctionnement de la Commission Internationale de Navigation Aérienne seront supportés par les Etats contractants; *le total en sera réparti à raison de deux parts pour les Etats-Unis d'Amérique, l'Empire Britannique, la France, l'Italie et le Japon et d'une part pour chacun des autres Etats.*

Le frais occasionnés par l'envoi de délégations techniques seront supportés par leur Etats respectifs.

Art. 34.

There shall be instituted, under the name of the International Commission for Air Navigation, a permanent Commission placed under the direction of the League of Nations and composed of:

Two Representatives of each of the following States: the United States of America, France, Italy and Japan;

One Representative of Great Britain and one of each of the British Dominions and of India;

One Representative of each of the other contracting States.

Each State represented on the Commission (Great Britain, the British Dominions and India counting for this purpose as one State) shall have one vote.

The International Commission for Air Navigation shall determine the rules of its own procedure and the place of its permanent seat, but it shall be free to meet in such places as it amy deem convenient. Its first meeting shall taek place at Paris. This meeting shall be convened by the French Government, as soon as a majority of the signatory States shall have notified to it their ratification of the present Convention.

The duties of this Commission shall be:

a) To receive proposals from or to make proposals to any of the contracting States for the modification or amendment of the provisions of the present Convention, and to notify changes adopted;

b) To carry out the duties imposed upon it by the present

Article and by Articles 9, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 36 and 37 of the present Convention;

c) To amend the provisions of the Annexes *A-G*;

d) To collect and communicate to the contracting States information of every kind concerning international air navigation;

e) To collect and communicate to the contracting States all information relating to wireless telegraphy, meteorology and medical science which may be of interest to air navigation;

f) To ensure the publication of maps for air navigation in accordance with the provisions of Annex *F*;

g) To give its opinions on questions which the States may submit for examination.

Any modification of the provisions of any one of the Annexes may be made by the International Commission for Air Navigation when such modification shall have been approved by threefourths of the total possible votes which could be cast if all the States were represented: *this majority must, moreover, include at least three of the five following States: the United States of America, the British Empire, France, Italy, Japan.* Such modification shall become effective from the time when it shall have been notified by the International Commission for Air Navigation to all the contracting States.

Any proposed modification of the Articles of the present Convention shall be examined by the International Commission for Air Navigation, whether it originates swith one of the contracting States or wich the Commission itself. No such modification shall be proposed for adoption by the contracting States, unless it shall have been approved by at least two-thirds of the total possible votes.

All such modifications of the Articles of the Convention (but not of the provisions of the Annexes) must be formally adopted by the contracting States before they become effective.

The expenses of organization and operation of the Internationale Commission for Air Navigation shall be borne by the contracting States: *the total shall be allocated in the proportion of two shares each for the United States of America, the British Empire, France, Italy and Japan and one share each for all the other States.*

The expenses occasioned by the sending of technical delegations will be borne by their respective States.

Art. 34.

Sarà istituita, col nome di « Commissione Internazionale di Navigazione Aerea », sotto l'autorità della Società delle Nazioni, una Commissione internazionale permanente così composta:

Due rappresentanti per ciascuno dei seguenti Stati: Stati Uniti d'America, Francia, Giappone e Italia;

Un rappresentante della Gran Bretagna e uno per ciascuno dei Domini Britannici e per l'India;

Un rappresentante per ciascuno degli altri Stati contraenti.

Ogni Stato rappresentato alla Commissione (la Gran Bretagna coi suoi Domini e l'India contando a questo fine per un solo Stato) avrà un voto.

La Commissione Internazionale di Navigazione Aerea stabilirà la propria procedura e la propria sede permanente, ma sarà libera di riunirsi dovunque lo riterrà opportuno. La sua prima riunione avverrà a Parigi. La convocazione ne sarà fatta dal Governo francese, appena la maggioranza degli Stati firmatari gli avrà notificato la ratifica della presente Convenzione.

Alla Commissione Internazionale di Navigazione Aerea competerà:

a) Ricevere da ciascuno degli Stati contraenti o far loro le proposte di modificazioni o di emendamenti alle disposizioni della presente Convenzione, e notificare le variazioni adottate;

b) Esercitare le funzioni che le sono attribuite dal presente articolo e dagli articoli 9, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 36 e 37 della presente Convenzione;

c) Fare emendamenti alle disposizioni degli allegati *A-G*;

d) Raccogliere e comunicare agli Stati contraenti le informazioni di ogni genere concernenti la navigazione aerea internazionale;

e) Raccogliere e comunicare agli Stati contraenti tutte le notizie relative alla radiotelegrafia, meteorologia e scienze mediche, interessanti la navigazione aerea;

f) Assicurare la pubblicazione delle carte per la navigazione aerea, a norma delle disposizioni dell'allegato *F*;

g) Dar parere sulle questioni che gli Stati sottoporranno al suo esame.

Le modificazioni degli allegati potranno essere adottate dalla Commissione Internazionale di Navigazione Aerea soltanto se saranno approvate dai tre quarti del totale assoluto dei voti, cioè del totale dei voti che potrebbero essere raccolti, se tutti i rappresentanti degli Stati fossero presenti: *questa maggioranza deve inoltre comprendere almeno il voto di tre dei cinque Stati seguenti: Stati Uniti d'America, Impero Britannico, Francia, Italia, Giappone.* Le modificazioni avranno vigore dal giorno in cui saranno state notificate dalla Commissione a tutti gli Stati contraenti.

Le modificazioni proposte agli articoli della Convenzione saranno esaminate dalla Commissione Internazionale di Navigazione Aerea, sia che provengano da uno degli Stati contraenti, sia dalla Commissione medesima. Tali proposte non potranno essere presentate per l'accettazione agli Stati contraenti, se non saranno approvate coi due terzi almeno del totale assoluto dei voti.

Le modificazioni agli articoli della Convenzione (non quelle degli allegati) dovranno essere adottate ufficialmente dagli Stati contraenti, prima di divenire esecutorie.

Le spese di organizzazione e di funzionamento della Commissione Internazionale di Navigazione Aerea saranno sostenute dagli Stati contraenti; *il totale delle dette spese sarà ripartito in ragione di due parti per gli Stati Uniti d'America, l'Impero Britannico, la Francia, l'Italia, il Giappone, e in ragione di una parte per gli altri Stati.*

Le spese derivanti dall'invio di delegazioni tecniche saranno sostenute dagli Stati rispettivi.

Les soussignés, dûment autorisés, déclarent accepter, au nom des Etats qu'ils représent, les modifications ci-dessus, qui sont proposées à l'acceptation définitive des Etats contractants.

Le présent Protocole restera ouvert à la signature des Etats actuellement Parties contractantes à la Convention; il sera ratifié et les ratifications seront déposées aussitôt que possible au siège permanent de la Commission.

Il entrera en vigueur dès que les Etats actuellement Parties contractantes à la Convention auront effectué le dépôt de leurs ratifications.

Les Etats qui deviendront Parties contractantes à la Convention pourront adhérer au présent Protocole.

Une copie certifiée conforme du présent Protocole sera transmise par le Secrétaire général à tous les Etats contractants ainsi qu'aux autres Etats signataires de la Convention portant réglementation de la navigation aérienne.

Fait à Londres, le trente juin mil neuf cent vingt-trois, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de la Commission.

W. S. BANCKER, Major-Général

Président de la Quatrième session de la C. I. N. A.

ALBERT ROPER

Secrétaire général de la C. I. N. A.

Pour la France:

PIERRE ETIENNE FLANDIN.

Regio decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2360;

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 63;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, commissario per l'aeronautica, Ministro per l'interno e per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per le colonie e pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo Stato esercita sovranità piena ed esclusiva sullo spazio atmosferico che sovrasta il suo territorio, comprese in esso le acque territoriali.

Agli effetti di tale sovranità, per territorio dello Stato devesi intendere il territorio nazionale, metropolitano e coloniale, e quello dei protettorati e dei Paesi affidati per mandato e per qualsiasi altro titolo allo Stato italiano, quando speciali convenzioni internazionali non dispongano diversamente.

Art. 2.

La navigazione degli aeromobili di nazionalità italiana è libera ma sottoposta al controllo dell'Alto Commissario per l'aeronautica, e subordinata all'osservanza dei limiti imposti e delle condizioni stabilite dalle leggi aeronautiche e relativi regolamenti.

Per gli aeromobili stranieri, sia statali sia privati, si osservano inoltre le norme stabilite dalle convenzioni internazionali, in quanto siano applicabili nel Regno a norma delle leggi vigenti.

Per necessità di ordine militare o di ordine pubblico, ovvero nell'interesse della sicurezza pubblica, può essere vietato il volo al disopra di zone di territorio o in casi eccezionali, anche al disopra di tutto il territorio dello Stato.

Art. 3.

Gli aeromobili, siano del tipo più leggero, siano del tipo più pesante dell'aria, si distinguono in aeromobili di Stato e in aeromobili privati.

Ai soli effetti della Convenzione internazionale per la navigazione aerea, del 13 ottobre 1919, la qualifica di aeromobile privato è estesa anche a tutti gli aeromobili di Stato, eccetto quelli militari, di dogana e di polizia.

Agli effetti del presente decreto e dei relativi regolamenti, nonchè delle altre leggi nazionali, sono aeromobili di Stato quelli eserciti da Amministrazioni statali (militari e civili); sono aeromobili privati tutti gli altri.

Possono essere dichiarati aeromobili di Stato, ai soli effetti del presente decreto e dei relativi regolamenti, mediante deliberazioni dell'Alto Commissario dell'aeronautica, quelli che pure appartenendo a privati cittadini o società, compiano un servizio per conto dello Stato.

Ogni aeromobile comandato da una persona in servizio militare, adibita a questo ufficio, sarà sempre considerato aeromobile militare.

Art. 4.

Nel presente decreto e nei regolamenti, per aeroporto intendesi ogni località, sia terrestre che acquea, predisposta per la partenza, l'approdo e anche lo stazionamento, sia normale che eventuale, degli aeromobili.

Art. 5.

Salva la concessione di un permesso speciale e temporaneo, nessun aeromobile può circolare sul territorio dello Stato, se non abbia una nazionalità ed una sola. La nazionalità di un aeromobile non di Stato, o non considerato di Stato, a termini dei comma 3 e 4 dell'art. 3 del presente decreto, risulta dalla iscrizione in uno, ed in uno solo, dei registri aeronautici nazionali del rispettivo Stato.

Tuttavia se l'aeromobile ha la nazionalità di uno Stato non compreso fra i contraenti della Convenzione internazionale per la navigazione aerea 13 ottobre 1919, e col quale l'Italia non abbia conclusa una convenzione particolare, la sua circolazione su territorio italiano è di massima vietata.

Art. 6.

A cura dell'Alto Commissariato per l'aeronautica, è istituito un registro aeronautico nazionale italiano, contenente le indicazioni di cui nel regolamento; in esso può essere inscritto ogni aeromobile:

a) che appartenga per intero ad un cittadino italiano o ad una società la quale risulti regolarmente costituita in Italia, purchè si provi che il capitale di essa appartenga permanentemente per due terzi almeno a cittadini italiani, e che il presidente, ed almeno due terzi degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, se esiste, siano cittadini italiani;

b) che abbia ottenuto il certificato di navigabilità, ed il cui proprietario abbia soddisfatto a tutti gli obblighi, a tutte le tasse e le contribuzioni stabilite dal presente decreto e dai regolamenti relativi.

Nel caso di nazionalità diversa fra comproprietari di un aeromobile, questo potrà avere la nazionalità italiana se i comproprietari che posseggono più della metà del valore dell'aeromobile sono italiani.

Art. 7.

Il registro aeronautico nazionale italiano sarà pubblicato ed ostensibile a chiunque abbia interesse.

I passaggi di proprietà e gli atti di costituzione, modificazione o rinunzia di diritti reali, ivi compresa la ipoteca aeronautica di cui all'art. 9 per essere validi anche tra le parti, devono essere trascritti nel registro.

In Paese estero i negozi giuridici suindicati devono esser fatti per atto ricevuto nella cancelleria del Regio console dinanzi all'ufficiale consolare, e non hanno effetto neanche tra le parti se non sono trascritti nei registri del Consolato. Il console deve trasmettere copia da lui autenticata dell'atto all'Alto Commissario di aeronautica che dovrà curarne l'annotazione nel registro aeronautico nazionale italiano.

In tutti i casi, i negozi giuridici suindicati devono essere annotati nel certificato di immatricolazione.

Gli amministratori del registro aeronautico nazionale italiano e gli ufficiali consolari non possono ricevere e trascrivere un atto qualsiasi relativo ai negozi giuridici suindicati se loro non viene presentato il certificato di immatricolazione e se in esso non vengono fatte le prescritte annotazioni.

Nel concorso di più aventi diritto la data dell'annotazione nel certificato di immatricolazione determina la preferenza.

Con regolamento saranno fissate le modalità delle inscrizioni e delle trascrizioni.

Art. 8.

L'aeromobile italiano che si trovasse a navigare sopra il mare non territoriale o sopra territorio che non dipenda da alcuno Stato, è sottoposto alle leggi italiane.

Gli atti giuridici compiuti a bordo di un aeromobile italiano in rotta sono soggetti alla legge italiana nello stesso modo che se fossero compiuti nel Regno, salvo, per il caso di navigazione all'estero, i limiti che derivano dalla sovranità dello Stato sottostante.

Le nascite e le morti avvenute in viaggio saranno registrate nel libro di bordo e denunziate nel prossimo luogo di approdo alle competenti autorità del Regno o al competente console italiano, a seconda che l'atterraggio avvenga nel Regno o all'estero.

Tali nascite e morti si considerano per ogni effetto avvenute nel territorio italiano.

Gli atti giuridici compiuti su aeromobili esteri viaggianti in Italia sono soggetti alla legge nazionale dell'aeromobile alla condizione del trattamento di reciprocità da parte dello

Stato al quale l'aeromobile appartiene e salvi i limiti dipendenti dalle leggi penali di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, e le leggi tributarie vigenti nel Regno.

Art. 9.

Sopra l'aeromobile ed i suoi accessori può essere costituita ipoteca con le norme del Codice civile. Le ipoteche non potranno esercitarsi che dopo pagato i seguenti crediti privilegiati:

a) i crediti dello Stato per imposte, tasse e pene pecuniarie;

b) i crediti per le spese di giudizio;

c) i crediti per l'assicurazione del personale, per i danni alle persone viaggianti o sottostanti;

d) i crediti per risarcimento di danni da gettito e da approdo.

Art. 10.

Nessuno può costruire o predisporre un aeroporto, nè un qualsiasi impianto adibito ad uso della navigazione aerea, senza preventiva autorizzazione rilasciata dall'Alto Commissariato per l'aeronautica, intesi i Ministri interessati.

Ogni aeroporto ed ogni impianto rimangono sotto il controllo della competente autorità nella cui giurisdizione si trovano a termini del regolamento.

Tutti gli aeroporti statali, nonchè tutti gli impianti necessari per la navigazione aerea, sono opere di pubblica utilità, con tutte le conseguenze di legge.

Anche gli aeroporti privati possono, concorrendo speciali motivi, essere dichiarati opere di pubblica utilità.

E' proibito a chiunque di costruire muri, case, capanne, tettoie, linee di trasmissione elettrica o altro qualsiasi edificio od ostacolo, di allevare e mantenere pianta a una distanza inferiore al decuplo dell'altezza dell'ostacolo stesso, dal limite di qualsiasi aeroporto.

Art. 11.

Gli aeromobili privati, esclusi quelli statali che vengono considerati privati agli effetti della Convenzione internazionale in conformità dell'art. 3, debbono portare i distintivi o marca di nazionalità e di immatricolazione, il nome e il domicilio del proprietario, conformemente a quanto è stabilito nella suddetta Convenzione, e quanto verrà determinato nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto, anche nella navigazione nazionale.

E' vietato agli aeromobili privati di portare i contrassegni destinati agli aeromobili di Stato.

Art. 12.

Ogni aeromobile, privato, per poter navigare, deve essere munito dei documenti di bordo prescritti dal regolamento.

I libri di bordo saranno conservati per due anni dopo l'ultima iscrizione o trascrizione.

Art. 13.

Il comandante, i piloti, i meccanici ed il personale di rotta dell'equipaggio degli aeromobili italiani, devono essere provvisti di patenti di abilitazione, rilasciata dall'Alto Commissariato per l'aeronautica, giusta quanto sarà determinato dai regolamenti.

Art. 14.

Nessun apparato radiotelegrafico o radiotelefonico può essere portato a bordo senza licenza speciale rilasciata dalle competenti autorità dello Stato del quale l'aeromobile possiede la nazionalità.

Tali apparati saranno usati soltanto da persone dell'equipaggio provviste di speciale licenza a questo scopo.

Per alcune categorie di aeromobili, da determinarsi nel regolamento, è reso obbligatorio a bordo l'uso di un apparato radiotelegrafico e radiotelefonico.

Art. 15.

Non è permesso ad aeromobili esteri nè ad aeromobili nazionali privati di trasportare per via aerea esplosivi, armi e munizioni da guerra, da un punto all'altro del territorio nazionale.

Art. 16.

Il trasporto e l'uso in navigazione aerea di apparati fotografici è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 17.

Per ragioni di ordine pubblico o di carattere finanziario, il trasporto di oggetti diversi da quelli indicati negli articoli 15 e 16 potrà essere sottoposto dalle competenti autorità a restrizioni, sia per quanto riguarda gli aeromobili nazionali, sia per quanto riguarda quelli esteri.

Art. 18.

Possono essere stabilite dalle competenti autorità altre restrizioni e riserve circa i trasporti commerciali di cose e di persone, fatti da aeromobili stranieri fra due punti del territorio italiano.

Art. 19.

Ogni aeromobile straniero che abbia la nazionalità di uno degli Stati contraenti la Convenzione internazionale per la navigazione aerea del 13 ottobre 1919, o di uno Stato con cui l'Italia abbia conchiuso convenzione particolare, ha facoltà di attraversare senza approdo l'atmosfera soggetta alla sovranità italiana, purchè segua la rotta stabilita dall'apposito regolamento. Ciò salvo le eccezioni di cui agli articoli 32 e 33 della Convenzione precitata.

Art. 20.

Nessuno può impiantare una linea aerea, sia nazionale che internazionale, passante pel territorio italiano, se non ha preventivamente ottenuta la licenza dell'Alto Commissariato per l'aeronautica.

Art. 21.

Ogni aeromobile sia straniero che italiano proveniente dall'estero od all'estero diretto deve discendere e partire da uno degli aeroporti doganali stabiliti, per il compimento dei riscontri e delle operazioni doganali prescritte, salvo eccezioni che potranno disporsi dall'Alto Commissariato per l'aeronautica di concerto col Ministero delle finanze.

Ogni aeromobile che proviene o è diretto all'estero è obbligato a traversare il confine tra punti che saranno determinati dal regolamento.

Agli effetti doganali si considerano come provenienti o diretti all'estero gli aeromobili che entrano nel territorio doganale dello Stato o che ne escano.

Sono soggetti a vigilanza doganale ed alle prescrizioni all'uopo stabilite per il regolamento anche gli aeromobili che viaggiano entro il territorio doganale del Regno.

Art. 22.

Il comandante di qualsiasi aeromobile deve, prima della partenza, presentare all'autorità di finanza a ciò delegata il manifesto compilato secondo le norme del regolamento.

Esenzioni all'obbligo della presentazione del manifesto possono essere stabilite dal Ministero delle finanze, d'accordo con l'Alto Commissariato per l'aeronatica, per gli aeromobili che senza merci a bordo viaggiano entro il territorio doganale del Regno.

I comandanti di aeromobili provenienti dall'estero devono essere muniti di manifesto al passaggio sulla linea di confine.

Tale manifesto sarà quello autenticato dalle autorità estere, se l'aeromobile provenga da località nella quale il manifesto sia prescritto.

Quando circostanze speciali lo esigano, il Governo potrà prescrivere che gli aeromobili provenienti da determinate località siano muniti di manifesto vidimato dall'autorità consolare italiana delle località stesse.

Art. 23.

Quando, in caso di forza maggiore, che dovrà essere debitamente giustificata, un aeromobile traversa il confine in un punto diverso da quelli previsti, dovrà atterrare nell'aeroporto doganale più vicino situato sulla sua rotta.

Nel caso di approdo forzato fuori degli aeroporti doganali stabiliti, il comandante dell'aeromobile deve denunciare al più presto che gli sia possibile l'avvenuto atterramento all'autorità governativa più prossima e in mancanza al sindaco del Comune, per le opportune constatazioni e per averne autorizzazione a ripartire. Se l'autorità avvertita non sia quella finanziaria, dovrà darne partecipazione a quest'ultima.

Art. 24.

Il personale di bordo degli aeromobili è sempre tenuto a conformarsi alle disposizioni doganali.

I comandanti sono soggetti agli obblighi doganali stabiliti per i vettori.

Le operazioni richieste per i viaggiatori, i loro bagagli o le merci trasportate per via aerea, sono da compiere secondo le disposizoni della legge doganale applicando per lo scarico, il carico e la dichiarazione delle merci, le stesse disposizioni relative alle merci arrivate o spedite per via di terra.

Art. 25.

Sono esenti dai dazi doganali e da ogni diritto comunale i combustibili e lubrificanti, e le altre provviste che si trovano a bordo degli aeromobili che approdano nel territorio del Regno, in quanto occorrono per la continuazione e ripresa del viaggio in misura da stabilirsi nei documenti di bordo.

Art. 26.

Gli aeromobili provenienti dall'estero che approdano nel territorio dello Stato per ripartire con destinazione per l'estero, sono ammessi alla temporanea importazione insieme con tutti i loro attrezzi e le provviste per il viaggio.

E' pure ammessa l'esportazione temporanea degli aeromobili nazionali che vanno all'estero e che ne ritornano con persone e merci.

Il Ministero delle finanze stabilisce le norme e le condizioni per le operazioni doganali relative, d'accordo con l'Alto Commissariato per l'aeronautica.

Art. 27.

Oltre ai casi previsti dalla legge doganale sono considerate in contrabbando le merci estere che vengano asportate dai luoghi di approdo degli aeromobili, e quelle nazionali che sieno caricate su aeromobili in partenza per l'estero senza il compimento delle relative operazioni doganali.

Si considerano pure in contrabbando gli aeromobili con il loro carico proveniente dall'estero, che sieno atterrati fuori degli aeroporti doganali, quando l'atterramento non sia stato denunciato all'autorità competente.

Art. 28.

Ogni aeromobile sia straniero che italiano, è obbligato ad approdare con la maggiore sollecitudine possibile nel più vicino aeroporto, ogni qualvolta ne riceve l'ordine mediante i segnali stabiliti all'uopo dai regolamenti, oppure quando si accorga di volare sopra zona vietata a sensi dell'art. 2. In tal caso farà anche il segnale d'allarme di cui all'art. 29.

Soltanto le autorità designate con appositi decreti dell'Alto Commissariato per l'aeronautica, possono ordinare che vengano fatti i segnali di cui al comma precedente.

Art. 29.

Tutti gli aeromobili ammessi a navigare sul territorio dello Stato ed all'estero, debbono conformarsi a quanto è stabilito nell'allegato *D* della Convenzione internazionale per la navigazione aerea del 13 ottobre 1919 (regolamento fari e segnalazioni, e Codice di navigazione aerea), alle altre leggi ed ai regolamenti aeronautici.

Art. 30.

Alla partenza, all'approdo, e durante lo stazionamento di un aeromobile le autorità interessate, da specificare nel regolamento, possono procedere agli accertamenti di loro competenza riguardanti l'aeromobile, il suo equipaggio, le cose e le persone presenti o trasportate a bordo.

Art. 31.

L'approdo volontario è vietato fuori di un aeroporto.

Nel caso di approdo forzato incombono sul proprietario dell'aeromobile e sul proprietario del luogo di approdo gli obblighi di notificazione di cui al regolamento.

La partenza fuori di un aeroporto è consentita soltanto in seguito ad un approdo forzato. Il proprietario del luogo è in obbligo, in tal caso, di consentirla e di notificarla.

Art. 32.

Qualunque aeromobile ha diritto ai provvedimenti di assistenza.

Chiunque sia in grado di porgere soccorso e provvedere al salvataggio di un aeromobile e delle cose e persone trasportate ha l'obbligo di farlo.

Chi arreca soccorso ha diritto a compenso per l'opera propria, al rimborso delle spese ed alla rifusione dei danni sofferti.

Art. 33.

Chiunque trovi abbandonato un aeromobile o parte di esso, deve farne immediata denunzia all'autorità governativa più vicina, e, in assenza, al sindaco del Comune.

Art 34.

Ogni imprenditore di servizi aerei, o costruttore, o proprietario di aeromobile, ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione contro tutti gli infortuni di tutto il personale addetto, comprendendo in ciò anche l'assicurazione contro i

rischi di volo per il personale occasionalmente o abitualmente volatore.

Per i rischi non di volo valgono in ogni modo le disposizioni di leggi vigenti.

Art. 35.

La responsabilità dell'imprenditore del trasporto aereo è regolata dalle norme di diritto comune che regolano la responsabilità del trasporto terrestre o marittimo, salvo in ciò che sia in contraddizione con quanto è disposto dal presente decreto.

Il contratto di trasporto deve risultare da un documento contenente le indicazioni essenziali ad ogni contratto di trasporto e quelle stabilite dal regolamento.

Art. 36.

Le clausole di non responsabilità totale o parziale per i danni arrecati alle persone trasportate sono nulle; sono ammesse quelle per i danni arrecati alle cose, in quanto non dipendano da dolo.

Art. 37.

Nel caso di trasporto compiuto a titolo gratuito od amichevole, la responsabilità è limitata ai danni dipendenti da dolo o colpa grave.

Art. 38.

E' vietato il gettito dall'aeromobile in volo di oggetti, corpi o materie capaci di nuocere, salvo che per evidente necessità.

Il gettito dà luogo in ogni caso al risarcimento dei danni prodotti dalle cose gettate; vi è pure luogo al risarcimento per i danni prodotti dalle cose comunque cadute o in seguito alla partenza dell'aeromobile, salvo i casi di forza maggiore.

Art. 39.

In caso di urto fra aeromobili si applicheranno le norme comuni sulla colpa.

Se l'urto è avvenuto per colpa di uno degli aeromobili, i danni e le perdite che ne deriveranno sono a carico dell'aeromobile medesimo. Le indennità dovute alle persone morte o ferite hanno privilegio, in caso d'insufficienza della somma distribuibile.

Se la colpa risulti comune, ognuno degli aeromobili è obbligato solidariamente per il risarcimento dei danni arrecati alle persone o alle cose.

Resta in ogni caso integra la responsabilità degli autori del fatto verso i danneggiati e verso i proprietari degli aeromobili.

Art. 40.

Di tutti i danni arrecati dagli aeromobili alle persone od alle cose, sia per effetto del contratto di lavoro, sia per effetto del contratto di trasporto, sia verso i terzi, sono responsabili in solido: il proprietario dell'aeromobile, l'esercente del trasporto, l'autore del danno.

Nel caso di concorso di colpa da parte del danneggiato, si applicano le norme di diritto comune.

Art. 41.

La disposizione di cui all'art. 40 non ha valore nel caso che i danni siano causati dall'approdo imposto nelle condizioni di cui all'art. 28, ammenochè vi sia dolo o negligenza da parte dell'equipaggio.

Art. 42.

Il proprietario dell'aeromobile, anche se questo sia stato dato in locazione, può liberarsi dalle responsabilità civili per risarcimento dei danni, tranne che vi sia colpa da parte sua, mediante l'abbandono a tutti i creditori o soltanto ad alcuni di essi dell'aeromobile e del nolo esatto e da esigere.

La dichiarazione di abbandono deve essere trascritta nel registro aeronautico nazionale e l'avvenuta trascrizione deve essere notificata ai creditori, i titoli dei quali sono iscritti, trascritti o annotati nel registro stesso.

In caso di abbandono, ciascun creditore il cui titolo è inscritto, trascritto o annotato in detto registro, può prendere l'aeromobile per suo conto, con l'obbligo di pagare gli altri creditori i cui titoli siano egualmente iscritti, trascritti o annotati in detto registro. Se concorrono più creditori è preferito il primo dichiarante: e se concorrono contemporaneamente è preferito il creditore di maggiore somma.

Se nessun creditore prende l'aeromobile per suo conto, esso è venduto ad istanza del creditore più diligente, ed il prezzo è distribuito fra i creditori. Ciò che rimane dopo pagati i creditori appartiene al proprietario.

Art. 43.

Le azioni per il risarcimento dei danni comunque e dovunque arrecati alle persone ed alle cose che si trovano in territorio italiano, siano essi arrecati da aeromobili italiani od esteri, possono essere promosse davanti l'autorità giudiziaria del luogo dove il danno si è verificato, purchè non siano trascorsi due mesi dal giorno in cui è avvenuto il fatto che ha prodotto il danno. Il giudizio ha luogo secondo la legge italiana. Le azioni stesse possono anche proporsi dinanzi l'autorità giudiziaria del luogo dove l'aeromobile è inscritto, o del domicilio del proprietario, o della sede della società, o del luogo dove il contratto fu stipulato, a scelta del danneggiato.

Art. 44.

Le azioni per il risarcimento dei danni comunque e dovunque arrecati si prescrivono nel decorso di due anni dalla data in cui il danno si verificò o, se trattasi di contratto di trasporto, dalla data nella quale ebbe termine l'ultimo dei viaggi ai quali il contratto diede luogo, ovvero dalla data della stipulazione, nel caso che il contratto stesso non sia stato seguito dalla esecuzione di alcun viaggio.

Nel caso però di danni derivanti dall'urto di aeromobili l'azione per risarcimento non è ammessa se non ne è fatta protesta o richiamo, entro tre giorni, davanti l'autorità giudiziaria del luogo dell'avvenimento o del primo approdo: e il termine della prescrizione decorre dal giorno della protesta o del richiamo.

Per i danni cagionati alle persone o alle cose caricate, la mancanza di protesta non nuoce agli interessati che non si trovano sull'aeromobile e non erano in grado di manifestare la loro volontà.

Art. 45.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto, in quanto costituiscono reati previsti dal Codice o da leggi speciali, sono punite a norma delle leggi stesse.

La navigazione degli aeromobili al disopra di zone rispetto alle quali sia stato posto il divieto di cui all'art. 2, ultimo comma, la circolazione abusiva di aeromobili aventi più di una nazionalità, il trasporto di oggetti contro i divieti emanati dalle competenti autorità a norma degli articoli 17 e 18 e le infrazioni alle disposizioni degli articoli 10 comma 1°, 11, 12 comma 1°, 14, 15, 20, 28, 31 e 34 comma 1°,

sono punite con la multa da L. 200 a L. 2000. In caso di recidiva può essere aggiunta la detenzione fino a 3 mesi.

Le infrazioni alle disposizioni degli articoli 8, capoverso secondo, 10 comma ultimo, 12 comma ultimo, 13, 21, 22, 23, 24, 29, 32 comma secondo, 33 e 38 sono punite con la multa da L. 100 a L. 1000 ed in caso di recidiva può essere aggiunta la detenzione fino a due mesi.

Il fatto di opporsi agli accertamenti che possono essere compiuti dalle competenti autorità a norma dell'art. 30, o di non adempiere gli ordini che da esse siano dati a tal fine è punito con la multa fino a L. 1500.

Art. 46.

Qualsiasi persona che senza essere a ciò autorizzata, ordini e faccia i segnali preveduti all'art. 28 del presente decreto, ovvero sposti i segnali che siano stati collocati dalle competenti autorità, è punita con la multa da L. 200 a L. 2000.

Se dal fatto sorga pericolo di disastro per l'aeromobile, la pena è della detenzione da due mesi a due anni e della multa da L. 300 a L. 3000; e se il disastro avvenga, la detenzione è da mesi sei a tre anni e la multa non inferiore a L. 2000.

Qualora il fatto sia doloso la pena è, nel primo caso, della reclusione da 1 a 5 anni e, nel secondo, da 3 a 10 anni; e la multa è sempre superiore alle L. 3000.

Le dette pene sono raddoppiate se dal fatto derivi la morte di alcuno, od aumentate da un terzo alla metà se ne derivi una lesione personale, salvo che il fatto sia commesso al fine di uccidere o di produrre una lesione personale, nelle quali ipotesi si applicheranno rispettivamente gli articoli 366 e 373 capoverso del Codice penale.

Art. 47.

Il Governo del Re ha facoltà di emanare le norme eventualmente occorrenti a complemento e per l'esecuzione del presente decreto, nonchè per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato, comminando pene restrittive della libertà personale fino ad un mese e pene pecuniarie fino a L. 1000, e stabilendo anche i casi in cui l'aeromobile potrà essere confiscato.

Art. 48.

Tutte le concessioni speciali e le deroghe contemplate dal presente decreto, in quanto non sia diversamente disposto, sono in facoltà dell'Alto Commissariato per l'aeronautica o delle autorità da esso delegate.

Art. 49.

Nessuna concessione può essere fatta, sia individualmente che in rappresentanza di Enti o società, a persone che non comprovino la loro buona condotta.

Art. 50.

In quanto non sia diversamente stabilito dal presente decreto, hanno vigore nel territorio dello Stato le disposizioni contenute nella Convenzione internazionale per la navigazione aerea in data 13 ottobre 1919, resa esecutiva nel Regno con decreto Reale 24 dicembre 1922, n. 1878. Tutte le disposizioni contenute in essa e nei suoi allegati con le modificazioni apportate, ancorchè non siano riprodotte nel presente decreto, s'intendono avere piena validità nel territorio del Regno.

Art. 51.

Sono abrogati il decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2360, e ogni altra disposizione contraria al presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — THAON DI REVEL — OVIGLIO — DE' STEFANI — FEDERZONI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 62, in data 24 gennaio 1923;
Visto il R. decreto-legge n. 63, in data 24 gennaio 1923;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli interni e gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per i lavori pubblici e per le poste ed i telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I pubblici servizi di trasporto esercitati mediante aeromobili non possono essere instituiti se non previa concessione del Governo del Re.

Tali concessioni possono essere fatte soltanto a cittadini o Enti pubblici italiani o a società commerciali italiane che dimostrino di avere la capacità tecnica e finanziaria necessarie, che siano costituite da soci in maggioranza cittadini italiani, se in accomandita, e, se anonime, che abbiano il Consiglio di amministrazione formato per due terzi da cittadini italiani, fra i quali devono essere scelti il presidente ed il consigliere delegato, ed il cui capitale appartenga realmente per due terzi almeno a cittadini italiani.

In ogni caso la direzione amministrativa e tecnica dell'azienda deve essere affidata a cittadini italiani.

E' data facoltà al Governo di concedere annue sovvenzioni ai concessionari dei pubblici servizi esercitati mediante aeromobili, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio o con leggi speciali, nella misura e nei modi fissati dal regolamento che sarà emanato d'accordo col Ministero delle finanze.

I servizi pubblici internazionali a mezzo di aeromobili sono regolati da apposite convenzioni.

Le concessioni per l'esercizio dei pubblici servizi mediante aeromobili si fanno per un periodo di tempo determinato dagli atti delle medesime, ma non possono essere fatte per un periodo eccedente i dieci anni.

Potranno rinnovarsi prima della scadenza, osservate le norme per le nuove concessioni. In tutti gli altri casi si provvede con legge.

Le concessioni possono in ogni tempo essere revocate, quando, a giudizio dell'Amministrazione, ciò sia richiesto da cause di pubblica utilità o da ragioni di pubblico servizio.

Le concessioni saranno condizionate al diritto da parte del Governo di avvalersi, ove lo creda opportuno, del trasporto gratuito, sull'aeromobile, di pieghi postali contenenti corrispondenze epistolari (lettere e cartoline) secondo norme da stabilirsi dal Commissario per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le poste ed i telegrafi.

Art. 2.

La concessione può essere fatta a favore di società da costituirsi, purchè i promotori si obblighino preventivamente per atto pubblico di costituire legalmente la società stessa, alle condizioni tutte stabilite dal precedente art. 1, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto Reale di concessione, e prestino congrua cauzione, sotto comminatoria, in caso che la società non si costituisca entro tale termine, della confisca della cauzione a favore ed in piena proprietà del pubblico erario e della decadenza dalla concessione, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 3.

La concessione è accordata per decreto Reale, sulla proposta del Commissario per l'aeronautica, di concerto con i Ministri interessati, inteso il parere del Consiglio di Stato. Sul progetto di concessione deve inoltre essere preventivamente richiesto, ove occorra, il parere dei capi di Stato Maggiore dell'Esercito e della Marina. Ogni concessione è regolata da apposito disciplinare.

E' vietato al concessionario di cedere, sub-appaltare, in tutto o in parte, l'impresa assunta, senza il consenso e la formale approvazione del Commissariato di aeronautica e dei Ministeri interessati, osservate tutte le norme stabilite per le nuove concessioni.

Art. 4.

Col decreto di concessione delle linee di navigazione aerea in servizio pubblico, s'intende implicitamente emessa la dichiarazione che le relative opere sono di pubblica utilità, di che e per gli effetti dell'art. 438 del Codice civile e delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Art. 5.

Negli atti di concessione sono determinati i tipi degli impianti da eseguirsi, i singoli luoghi d'impianto ed ogni altra modalità delle costruzioni e dell'esercizio, nonchè il termine di tempo utile per l'ultimazione dei lavori e per l'apertura all'esercizio delle singole linee.

Negli stessi atti di concessione sono determinati la quantità e il tipo di materiale mobile di cui deve essere provveduta la linea in relazione al servizio cui è destinata. Nei disciplinari vengono stabiliti per ciascun caso le prescrizioni valevoli per la sicurezza e la regolarità, specialmente per quanto riguarda il numero e le attribuzioni del personale navigante e di stazione, gli orari e le tariffe così per le cose come per le persone, le norme e le condizioni per l'uso degli impianti, speciali obblighi del comandante, del pilota e del personale di bordo così prima della partenza come durante il viaggio e dopo l'arrivo, speciali obblighi dei passeggeri e dei mittenti, la cauzione definitiva da prestarsi a garanzia degli obblighi assunti, le sanzioni, e quanto altro possa occorrere per assicurare il conseguimento delle finalità e degli scopi prefissi.

Art. 6.

Alla stipulazione dell'atto di concessione, il concessionario dovrà dare congrua cauzione provvisoria per assicurare che, entro il termine fissato nell'atto medesimo, egli provvederà alla regolare esecuzione di tutti gli impianti ed all'apprestamento del materiale mobile necessario per l'esercizio.

Tale cauzione è restituita a rate, di mano in mano che procedono i lavori d'impianto e d'apprestamento del materiale, salvo un'ultima rata che viene ritenuta fin dopo la collaudazione finale delle opere e del materiale.

Art. 7.

Se, alla scadenza del termine fissato dagli atti di concessione pel compimento ed apertura al permanente regolare esercizio delle linee concesse, il concessionario non abbia dato esecuzione alle contratte obbligazioni, senza aver fatto legalmente constare, e ciò dentro il termine più breve possibile, gli impedimenti di forza maggiore del tutto indipendenti dal fatto proprio, incorre di pieno diritto e senza che occorra alcuna costituzione in mora, nella decadenza della concessione e nella perdita dell'intera cauzione.

Le proroghe, nei casi legalmente accertati di forza maggiore, sono determinate insindacabilmente dal Commissariato di aeronautica, con prefiggimento di termini, l'osservanza dei quali è pel concessionario obbligatoria come quelli prefissi dagli atti di concessione.

Art. 8.

Alla scadenza della concessione e pel solo fatto di essa scadenza, il concessionario deve riconsegnare allo Stato gli impianti e i materiali concessigli in uso dall'Amministrazione dello Stato, e tutti gli impianti fissi che avesse costituito durante la concessione, senza alcun compenso ed alle condizioni che saranno state fissate nel disciplinare.

Art. 9.

Possono concedersi, per semplice decreto del Commissariato di aeronautica, a cittadini e a società o Enti o da costituirsi secondo quanto è detto nei precedenti articoli 1 e 2, permessi di volo per il trasporto dei passeggeri, a scopo di diporto, istruzione ed addestramento.

La durata del permesso di volo non può superare in nessun caso il periodo di 3 anni.

Art. 10.

La concessione di tale permesso è subordinata all'accettazione da parte del concessionario delle particolari condizioni stabilite dal Commissariato di aeronautica in apposito disciplinare, che si dichiara parte integrante del decreto di concessione, e nel quale sono determinate tutte le norme regolanti la concessione stessa.

Art. 11.

Il concessionario dovrà, con l'approvazione del Commissariato di aeronautica, fare obbligatoriamente l'assicurazione di tutto il personale addetto all'esercizio della concessione.

Art. 12.

Il Governo del Re ha facoltà di emanare le norme occorrenti per l'attuazione e la esecuzione del presente decreto, e per il coordinamento di esso con le altre leggi dello Stato.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 18 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — THAON DI REVEL — OVIGLIO — CARNAZZA — DE' STEFANI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1069.

REGIO DECRETO 6 maggio 1926, n. 760.

Determinazione per alcune provincie del Regno, della data della cessazione delle Amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del Podestà e delle Consulte municipali nei Comuni di cui all'art. 1 della legge 4 febbraio 1926, n. 237.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, sulla istituzione del Podestà e della Consulta municipale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Per le provincie di Alessandria, Ancona, Aquila, Ascoli, Belluno, Benevento, Bergamo, Brescia, Chieti, Cuneo, Lecce, Macerata, Mantova, Padova, Palermo, Parma, Piacenza, Sassari, Sondrio, Teramo, Torino, Trieste, Trento, Vicenza, è fissata al 16 maggio 1926 la data della cessazione delle Amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del Podestà e delle Consulte municipali nei Comuni indicati dall'art. 1 della legge 4 febbraio 1926, n. 237.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 60. — COOP

REGIO DECRETO 22 aprile 1926.

Costituzione di società di agenti di cambio in nome collettivo presso la Borsa di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 9 giugno 1925, con il quale venne, fra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa dei valori di Trieste il signor Diego de Henriquez;
Visto il Nostro decreto 26 novembre 1925, con il quale venne nominato agente di cambio presso la Borsa dei valori di Trieste il signor Anestis D. Gerassimu;
Vista la domanda in data 24 marzo 1926 prodotta dai suddetti due agenti di cambio tendente ad ottenere l'autorizzazione a costituire tra di loro una società in nome collettivo sotto la ragione sociale « Diego de Henriquez & Anestis D. Gerassimu », conservando il signor Diego de Henriquez la nomina di agente di cambio;
Visto il parere favorevole della Direzione di Borsa di Trieste;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo, 9 aprile e 29 luglio 1925, nn. 222, 375 e 1261;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'agente di cambio signor Diego de Henriquez è autorizzato a continuare l'esercizio professionale presso la Borsa dei valori di Trieste, quale titolare della società in nome collettivo « Diego de Henriquez & Anestis D. Gerassimu », restando conseguentemente revocata la nomina di agente di cambio, già conferita al socio Anestis D. Gerassimu con il Nostro decreto 26 novembre 1925.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

ERRATA-CORRIGE.

Nel regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero dell'aeronautica, approvato con decreto Ministeriale 30 novembre 1925 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1926, per un errore di copia, il paragrafo 51 dell'art. VIII deve leggersi come segue:

« Gli operai indicati alla lettera *b*) del § 10 non hanno diritto ai compensi di cui al precedente § 50. Per l'incarico di speciali servizi ad essi possono essere concessi appositi soprassoldi a norma del seguente art. XV ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze nella seduta del 29 aprile 1926, ha presentato al Parlamento il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 aprile 1926 n. 630, relativo alla proroga del termine di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 399, circa l'esonero del personale dell'Officina carte valori.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, in data 12 maggio 1926, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1926, n. 743, che stabilisce norme per la esecuzione degli sfratti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 stesso mese.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio speciale per la bonifica del Vallo di Diano (Salerno).

Con decreto Reale 21 marzo 1926, n. 1274, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1926 al registro 6, foglio 2116, è stato costituito il Consorzio speciale per la bonifica del «Vallo di Diano» (Salerno).

A far parte della Deputazione provvisoria dell'Ente sono stati chiamati i signori: Michele Vannata, colonnello Cofaro dott. Nicola, avv. Corrado Vincenzo, dott. De Santi cav. Giuseppe, avv. La Galla Francesco, cav. Miele Giovanni, ing. Enrico Padula, avv. Spinelli cav. Pasquale, De Laurentis dott. Francesco.

Approvazione dello statuto del Consorzio della bonifica di Metaponto.

Con decreto dell'11 maggio 1926, n. 1897, il Ministro per i lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio della bonifica di Metaponto, modificando gli articoli 4 e 11 e sopprimendo l'art. 35 dello schema deliberato dall'assemblea dei consorziati in adunanza del 28 febbraio 1926.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 62.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1687 — Data della ricevuta: 6 marzo 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Demora Carolina fu Carlo — Titoli del debito pubblico nominativi: 2 — Ammontare della rendita: L. 259 — Consolidato 3.50 per cento con decorrenza 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 117 — Data della ricevuta: 25 marzo 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Piacenza — Intestazione della ricevuta: Guidotti dott. Antonino fu Guido — Titoli del debito pubblico al portatre: 2 — Ammontare della rendita: L. 75 — Consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 1° maggio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di certificato.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 62-*bis*.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati di deposito relativi a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito: 128 — Data del certificato di deposito: 7 ottobre 1924 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito: Sezione di Regia tesoreria di Imperia — Intestazione del certificato di deposito: Di Dio Nicosiano Francesco fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Certificato di deposito 1 — Consolidato 3.50 per cento (1906), capitale L. 8000.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato di deposito il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 1° maggio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Richiesta di consegna di titoli al portatore.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 61.

E' stata chiesta a questa Direzione generale la consegna di n. 31 titoli al portatore della rendita 3,50 per cento (1906) per l'importo complessivo in capitale nominale di L. 500,000 presentati per il cambio anticipato di cui al decreto Ministeriale 8 settembre 1924, n. 22545 e rappresentati dalla ricevuta provvisoria n. 2645 rilasciata il 28 novembre 1924 dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Milano a favore di Lesma Giuseppe fu Angelo per conto Banca Bergamasca.

A tergo di detta ricevuta — oltre una dichiarazione di proprietà a favore di terzi — esiste una precedente scrittura, di cui non è possibile decifrare il contenuto perchè reso illeggibile da successive cancellature.

Ai termini dell'art. 36 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, la predetta scrittura sarà ritenuta di nessun valore, e l'amministrazione del Debito pubblico darà corso senz'altro alla richiesta di cui sopra.

Roma, 30 aprile 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Estrazioni per i premi e per l'ammortamento delle obbligazioni delle Venezie.

In conformità all'avviso pubblicato nel n. 98 del 28 aprile 1926 della *Gazzetta Ufficiale*, la mattina del giorno 11 maggio, alle ore 9, si è riunita, nell'apposito locale presso la Direzione generale del debito pubblico, la Commissione di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 25 gennaio 1925 per procedere alle estrazioni per i premi e per l'ammortamento delle obbligazioni delle Venezie.

La Commissione stessa, avendo constatato che non sono ancora pervenuti da tutte le sezioni di Regie tesorerie provinciali, i verbali di consistenza delle obbligazioni delle Venezie di *prima serie* tuttora non alienate e giacenti presso le sezioni medesime, ha dovuto rinviare le operazioni di sorteggio a quando saranno pervenuti i verbali ora mancanti.

Con apposito avviso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà indicato il giorno e l'ora in cui avranno luogo le estrazioni di cui sopra.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione** (Elenco n. 40).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	528679	31.50	Villa *Vincenzo* di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Casatenuovo (Como).	Villa *Pietro-Vincenzo* di Antonio, minore, ecc. come contro.
Obbligazioni ferroviarie 3 %	2196	Capit. 2,500 —	Profumo Anna-Maria-Giuseppina di Domenico, moglie di Perolo *Attilio* fu Giuseppe, dom. a Genova.	Profumo Anna-Maria-Giuseppina di Domenico, moglie di Perolo *Giacomo-Attilio-Emilio* fu Giuseppe, dom. a Genova.
»	2197	» 2,500 —		
»	2198	» 2,500 —		
»	2199	» 2,500 —		
»	2200	» 2,500 —		
»	2201	» 2,500 —		
»	2202	» 2,500 —		
»	2203	» 2,500 —		
»	2204	» 2,500 —		
»	2205	» 2,500 —		
»	29807	» 25,000 —	Profumo Giuseppina-Anna di Domenico, moglie ecc. come la precedente.	Intestata come la precedente
»	29808	» 1.000 —		
3.50 %	344032	364 —	Govean *Enrico*, *Eligio*, Adalgisa, Vittorio e Maria di Giuseppe, gli ultimi quattro minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di Govean Giuseppe fu Felice, eredi indivisi di Govean Felice fu Domenico, dom. in Torino.	Govean *Felice-Enrico*, *Eligia*, Adalgisa, Vittorio e Maria di Giuseppe, ecc. come contro.
»	344063	210 —		
»	518187	287 —	Chiappa Ada, nubile, e Mario di Attilio, quest'ultimo minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Milano e figli nascituri da esso Chiappa Attilio fu Angelo, tutti eredi indivisi di Chiappa Angelo fu Francesco; con usufrutto vitalizio a Pedrazzini Rachele fu *Gaetano*, nubile, dom. a Terranova dei Passerini (Milano).	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Pedrazzini Rachele fu *Antonio*, ecc. come contro.
Cons. 5 %	354531	735 —	Raviola *Eligio* fu Secondo, minore sotto la patria potestà della madre Maggiora Rosa fu Sebastiano, ved. Raviola Secondo, dom. a Portocomaro (Alessandria).	Raviola *Lidio* fu Secondo, minore, ecc. come contro.
P. N. 5 %	7736	50 —	De Luca *Giuseppina* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Russo Rosina, ved. De Luca Antonio, dom. a Sarconi (Potenza).	De Luca *Maria-Giuseppa-Carmela* fu Antonio, minore ecc. come contro.
»	7734	10 —		
Cons. 5 %	130270	250 —	Accorsi Paolo di Egidio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Sarzana (Genova); con usufr. vital. a Costa *Assunta* di Pasquale, ved. di Saudino Giuseppe, interdetta sotto la tutela del padre, dom. a Sarzana.	Intestata come contro; con usufr. vital. a Costa *Rosa-Assunta* di Pasquale, ved. ecc. come contro.
»	130271	250 —	Accorsi Enrichetta di Egidio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Sarzana (Genova); con usufr. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usufr. vital. come la precedente.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	130272	250 —	Accorsi Giuseppe di Egidio, minore ecc. come la precedente; con usufr. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usufr. vital. come la precedente.
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	263	Capit. 5,300 —	Camici *Rossana* fu Dino, minore sotto la patria potestà della madre Pacchiani Vittoria, ved. Camici.	Camici *Ersilia* fu Dino, minore ecc. come contro.
3.50 % »	674697 779768	420 — 378 —	Ottone *Giuseppina* di Giuseppe, nubile, dom. a Piacenza.	Ottone *Maria-Giuseppina* di Giuseppe, nubile, dom. a Piacenza.
»	431111	35 —	Ottone *Giuseppina* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Borgosesia (Novara).	Ottone *Maria-Giuseppina* di Giuseppe, minore, ecc. come contro.
Cons. 5 %	357915	390 —	Melillo *Assunta* e Francescantonio fu Vincenzo, minori sotto la patria potestà della madre Coppola Maddalena fu Pellegrino, ved. di Melillo Vincenzo, dom. in Atripalda (Avellino), vincolata di usufrutto.	Melillo *Maria-Assunta* e Francescantonio fu Vincenzo, minori, ecc. come contro.
»	113008	375 —	Pedicini Ferdinando di Gio. Battista, dom. a Foglianise (Benevento); con usufr. vital. a Pedicini *Filippo fu Francesco*, dom. a Foglianise (Benevento).	Intestata come contro; con usufr. vital. a Pedicini *Bartolomeo-Filippo fu Giovan-Francesco*, dom. come contro.
»	113010	375 —	Pedicini Nicola di Gio. Battista, dom. a Foglianise (Benevento); con usufr. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usufr. vital. come la precedente.
»	272054	600 —	*Azzimari* Carmela di Vincenzo, *nubile*, dom. in *Trenta* (Cosenza).	*Azzinnaro* Carmela di Vincenzo, *ved. Jaquinto Gaetano*, dom. in *Cosenza*.
»	210979	2,685 —	*Gandino Maria-Rosa* di Massimo, moglie di Gennari *Pino*, dom. in Cozzo Lomellina (Pavia).	*Gaudino Rosa-Carolina-Maria* di Massimo, moglie di Gennari *Giuseppe*, dom. come contro.
3.50 %	591435	91 —	Eandi Lorenzina, Giovanni, Matilde, Chiaffredo, Domenica, Annetta, Giacomo e Vincenzina fu *Giovanni-Andrea*, minori sotto la patria potestà della madre Rosso Lucia fu Chiaffredo, ved. di Eandi *Giovanni-Andrea*, dom. in Saluzzo (Cuneo), vincolata.	Eandi Lorenzina, Giovanni, Matilde, Chiaffredo, Domenica, Annetta, Giacomo e Vincenzina fu *Giovanni-Giuseppe-Carlo-Andrea*, minori sotto la patria potestà della madre Rosso Lucia fu Chiaffredo, ved. di Eandi *Giovanni-Giuseppe-Carlo-Andrea*, dom. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	275737	1,250 —	Beldi Ercolina fu Damaso, moglie di Pollini *Francesco*, dom. in Novara, vincolata.	Beldi Ercolina fu Damaso, moglie di Pollini *Carlo-Francesco*, dom. in Novara, vincolata.
Ricevuta provvisoria rilasciata dalla Sezione di Regia Tesoreria di Roma	347	Capit. 18,300 —	Franchi Giuseppe di *Alessandro*.	Franchi Giuseppe di *Raniero*.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 aprile 1926. *Il direttore generale*: CIRILLO.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 6, dall'8 al 14 febbraio 1926.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico					
Alessandria	Asti	Rotella	B	—	1
Brescia	Brescia	Travagliato	B	—	1
Cagliari	Cagliari	Quartuccio	O	—	1
Id.	Oristano	Samugheo	B	—	1
Catanzaro	Catanzaro	Girifalco	B	—	1
Cosenza	Castrovillari	Cassano Jonio	B	1	—
Firenze	Firenze	Campi Bisenzio	B	—	1
Foggia	Bovino	Castelluccio V.	O	—	1
Macerata	Macerata	Matelica	B	—	1
Pisa	S. Miniato	S. Miniato	B	—	1
Potenza (a)	Potenza	Avigliano	O	1	—
Roma	Roma	Canale Monter.	B	1	—
Id.	Id.	Marano Equo	B	1	—
Salerno	Sala Consilina	Sassano	B	—	1
Trieste	Postumia	Crenovizza	B	—	1
Id.	Trieste	Alber di Sesana	B	—	1
				4	12
Carbonchio sintomatico					
Fiume	Volosca	Primano	B	—	1
Modena	Modena	Bomporto	B	—	1
Id.	Id.	Modena	B	—	1
Potenza (a)	Matera	Ferandina	B	1	—
Reggio nell'E.	Guastalla	Reggiolo	B	—	1
Verona	Verona	Dolcè	B	—	1
				1	5
Afta epizootica					
Alessandria	Acqui	Calamandrana	B	1	—
Id.	Alessandria	Alessandria	B	—	13
Id.	Id.	Bassignana	B	1	—
Id.	Id.	Frugarolo	B	—	2
Id.	Id.	S. Salvatore	B	—	2
Id.	Asti	Aramengo	B	1	—
Id.	Id.	Asti	B	3	—
Id.	Id.	Belveglio	B	1	—
Id.	Id.	Calosso	B	—	2
Id.	Id.	Castelnuovo	B	1	—
Id.	Id.	Cortazzone	B	1	—
Id.	Id.	Costigliole	B	1	—
Id.	Id.	Ferrere	B	1	2
Id.	Id.	Isola d'Asti	B	1	1
Id.	Id.	Rocchetta Tan.	B	1	5
Id.	Id.	S. Damiano	B	2	2
Id.	Id.	Valfenera	B	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Alessandria	Casale Monferr.	Bozzole	B	1	—
Id.	Id.	Calliano	B	—	2
Id.	Id.	Casale Monferr.	B	—	1
Id.	Id.	Frassineto	B	—	2
Id.	Id.	Murisengo	B	1	—
Id.	Id.	Occimiano	B	—	1
Id.	Id.	Rinco	B	—	1
Id.	Id.	Treville	B	1	—
Id.	Id.	Valmacca	B	1	—
Id.	Novi Ligure	Novi Ligure	B	1	—
Id.	Id.	Serravalle Scr.	B	1	—
Id.	Tortona	Tortona	B	—	2
Ancona	Ancona	Falconara Mar.	B	4	—
Id.	Id.	Montemarciano	B	1	—
Id.	Id.	Senigallia	B	1	—
Id.	Id.	Serra San Quir.	B	1	—
Aquila d. Abr.	Aquila	Bagno	B	—	6
Id.	Id.	Castel di Ieri	B	—	4
Id.	Avezzano	Magliano	B	—	4
Id.	Sulmona	Pescocostanzo	B	1	—
Id.	Id.	Raiano	B	1	—
Arrezzo	Arezzo	Arezzo	S	—	3
Id.	Id.	Castigl. Fiorent.	B	3	—
Id.	Id.	M. S. Maria T.	B	1	3
Id.	Id.	Ortign. Ragg.	B	—	2
Avellino	Avellino	Avellino	B	13	—
Bari d. Puglie	Bari	Bari	B	1	—
Id.	Id.	Casamassima	B	1	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Belluno	Belluno	Belluno	B	—	2
Id.	Id.	Chies	B	7	—
Id.	Id.	Mel	B	17	2
Id.	Id.	Sedico	B	8	—
Id.	Id.	Trichiana	B	5	—
Id.	Feltre	Alano di Piave	B	3	—
Id.	Id.	Feltre	B	9	3
Id.	Id.	Fonzaso	B	—	1
Id.	Id.	Quero	B	8	1
Id.	Id.	S. Giustina	B	1	1
Id.	Id.	Seren	B	6	—
Benevento	Benevento	Apice	B	5	7
Id.	Id.	Paduli	B	3	—
Id.	Id.	S. Nazzaro C.	B	3	—
Id.	Cerreto Sann.	Faicchio	B	1	—
Bergamo	Bergamo	Adrara S. Rocco	B	1	—
Id.	Id.	Albino	B	4	—
Id.	Id.	Almenno S. B.	B	2	—
Id.	Id.	Almenno S. S.	B	2	—
Id.	Id.	Alzano di Sopr.	B	1	—
Id.	Id.	Azzano S. Paolo	B	6	1
Id.	Id.	Bagnatica	B	2	—
Id.	Id.	Bedulita	B	1	—
Id.	Id.	Bergamo	B	6	1
Id.	Id.	Berzo S. Fermo	B	1	—
Id.	Id.	Bottanuco	B	1	—
Id.	Id.	Brembate Sotto	B	1	1
Id.	Id.	Capriate	B	1	—
Id.	Id.	Cepino	B	—	1
Id.	Id.	Chiuduno	B	—	1
Id.	Id.	Cisano	B	—	2
Id.	Id.	Colognola	B	7	—
Id.	Id.	Cornalba	B	1	—
Id.	Id.	Curnasco	B	1	—
Id.	Id.	Desenzano	B	—	1
Id.	Id.	Filago	B	1	1
Id.	Id.	Grignano	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Bergamo	Bergamo	Grumello d. M.	B	1	1
Id.	Id.	Lallio	B	3	—
Id.	Id.	Nembro	B	3	—
Id.	Id.	Nese	B	3	—
Id.	Id.	Oltre il Colle	B	—	1
Id.	Id.	Orio al Serio	B	4	2
Id.	Id.	Ossanesga	B	1	—
Id.	Id.	Paladina	B	1	—
Id.	Id.	Presezzo	B	5	2
Id.	Id.	Ranica	B	3	1
Id.	Id.	S. Gervasio	B	1	—
Id.	Id.	S. Giov. Bianco	B	—	1
Id.	Id.	S. Pellegrino	B	—	2
Id.	Id.	Scano al Br.	B	2	—
Id.	Id.	Sedrina	B	2	—
Id.	Id.	Stezzano	B	10	4
Id.	Id.	Suisio	B	1	—
Id.	Id.	Torre Boldone	B	2	1
Id.	Id.	Valsecca	B	—	1
Id.	Id.	Valtesse	B	2	—
Id.	Id.	Villongo S. Fil.	B	—	2
Id.	Id.	Zogno	B	17	2
Id.	Clusone	Clusone	B	4	—
Id.	Id.	Fino del M.	B	9	—
Id.	Id.	Fiorano	B	—	1
Id.	Id.	Gaudino	B	—	1
Id.	Id.	Leffe	B	1	—
Id.	Id.	Parre	B	5	—
Id.	Id.	Vertova	B	3	2
Id.	Id.	Vilminore	B	—	1
Id.	Treviglio	Barbata	B	—	2
Id.	Id.	Bariano	B	4	2
Id.	Id.	Calcinate	B	1	—
Id.	Id.	Calcio	B	5	1
Id.	Id.	Caravaggio	B	23	2
Id.	Id.	Cavernago	B	—	2
Id.	Id.	Cortenuova	B	5	—
Id.	Id.	Covo	B	4	—
Id.	Id.	Fontanella	B	—	2
Id.	Id.	Ghisalba	B	2	4
Id.	Id.	Grassobbio	B	6	1
Id.	Id.	Martinengo	B	10	4
Id.	Id.	Morengo	B	3	2
Id.	Id.	Mornico	B	4	—
Id.	Id.	Pognano	B	1	—
Id.	Id.	Pumenengo	B	18	1
Id.	Id.	Torre Pallavic.	B	6	—
Id.	Id.	Treviglio	B	3	—
Id.	Id.	Verdellino	B	9	1
Id.	Id.	Zanica	B	4	2
Bologna	Bologna	Calderara di R.	B	—	1
Id.	Id.	Castelfranco E.	B	—	1
Id.	Id.	Castenaso	B	—	1
Id.	Id.	Sala Bolognese	B	—	1
Brescia	Breno	Darfo	B	—	1
Id.	Id.	Ono Degno	B	1	—
Id.	Id.	Pian Camuno	B	3	—
Id.	Brescia	Calcinato	B	4	1
Id.	Id.	Calvagese	B	3	—
Id.	Id.	Calvisano	B	—	1
Id.	Id.	Castel Mella	B	2	1
Id.	Id.	Castenedolo	B	—	1
Id.	Id.	Cellatica	B	1	—
Id.	Id.	Desenzano s. L.	B	1	—
Id.	Id.	Mazzano	B	1	—
Id.	Id.	Nave	B	1	—
Brescia	Brescia	Torbole Casagl.	B	1	1
Id.	Id.	Travagliato	B	5	3
Id.	Chiari	Capriolo	B	1	—
Id.	Id.	Chiari	B	10	—
Id.	Id.	Orzinuovi	B	4	1
Id.	Id.	Palazzolo s. O.	B	—	1
Id.	Id.	Rudiano	B	—	1
Id.	Id.	Villachiara	B	2	—
Id.	Salò	Barghe	B	—	3
Id.	Id.	Goglione Sotto	B	—	1
Id.	Id.	Polpenazze	B	—	1
Id.	Verolanuova	Leno	B	1	—
Id.	Id.	Manerbio	B	2	1
Id.	Id.	Milzano	B	—	1
Id.	Id.	Pavone del M.	B	2	—
Id.	Id.	Porzano	B	2	—
Id.	Id.	Pralboino	B	8	9
Id.	Id.	Verolavecchia	B	—	2
Caltanissetta	Caltanissetta	Sommatino	B	6	—
Id.	Piazza Arm.	Castrogiovanni	B	2	—
Catania	Nicosia	Nicosia	O	1	—
Catanzaro	Catanzaro	Squillace	B	2	1
Id.	Cotrone	Cirò	B	3	1
Id.	Id.	Cotrone	B	2	1
Id.	Nicastro	Conflenti	B	—	3
Id.	Id.	Curinga	B	2	2
Id.	Id.	Jacurso	B	3	4
Chieti (a)	Lanciano	Casali	B	—	3
Id.	Id.	Id.	S	—	2
Como	Como	Albate	B	2	—
Id.	Id.	Alzate	B	—	1
Id.	Id.	Beregazzo	B	—	2
Id.	Id.	Buccinigo	B	—	1
Id.	Id.	Cavargna	B	—	2
Id.	Id.	Colico	B	7	1
Id.	Id.	Colonno	B	—	1
Id.	Id.	Como	B	1	1
Id.	Id.	Dongo	B	4	2
Id.	Id.	Dosso del Liro	B	1	—
Id.	Id.	Garzeno	B	11	—
Id.	Id.	Gera	B	5	—
Id.	Id.	Germasino	B	6	—
Id.	Id.	Gravedona	B	4	—
Id.	Id.	Griante	B	1	—
Id.	Id.	Laino	B	2	—
Id.	Id.	Lanzo d'Intelvi	B	2	—
Id.	Id.	Livo	B	2	—
Id.	Id.	Lucino	B	1	—
Id.	Id.	Lurago d'Erba	B	—	2
Id.	Id.	Moltrasio	B	—	1
Id.	Id.	Monguzzo	B	—	1
Id.	Id.	Morzate	B	—	2
Id.	Id.	Musso	B	5	—
Id.	Id.	Nesso	B	4	—
Id.	Id.	Novedrate	B	1	—
Id.	Id.	Ossuccio	B	1	—
Id.	Id.	Porlezza	B	3	—
Id.	Id.	Rebbio	B	—	1
Id.	Id.	S. Bart. Val C.	B	—	3
Id.	Id.	Senna Comasco	B	1	—
Id.	Id.	Sorico	B	1	—
Id.	Id.	Stazzona	B	10	—
Id.	Id.	Traversa	B	2	—
Id.	Id.	Tremezzo	B	1	—
Id.	Id.	Trezzone	B	2	—
Id.	Id.	Urio	B	2	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Como	Lecco	Abbadia s. Adda	B	1	—
Id.	Id.	Annone di Br.	B	4	—
Id.	Id.	Ballabio Infer.	B	—	1
Id.	Id.	Barzago	B	—	3
Id.	Id.	Bindo	B	—	1
Id.	Id.	Brivio	B	1	—
Id.	Id.	Caglio	B	1	—
Id.	Id.	Carella c. Mar.	B	1	—
Id.	Id.	Casargo	B	3	1
Id.	Id.	Castelmarte	B	2	—
Id.	Id.	Cesana di Br.	B	2	—
Id.	Id.	Civate	B	—	1
Id.	Id.	Galbiate	B	5	—
Id.	Id.	Garlate	B	6	—
Id.	Id.	Imberido	B	2	—
Id.	Id.	Indovero	B	1	1
Id.	Id.	Lecco	B	4	—
Id.	Id.	Linzanico	B	3	—
Id.	Id.	Mondonico	B	2	—
Id.	Id.	Oggionno	B	12	4
Id.	Id.	Olgiate Molgora	B	1	—
Id.	Id.	Osnago	B	4	—
Id.	Id.	Paderno d'Add.	B	1	—
Id.	Id.	Pescate	B	1	—
Id.	Id.	Premana	B	4	—
Id.	Id.	Rezzago	B	1	—
Id.	Id.	Robbiate	B	4	—
Id.	Id.	Sormano	B	1	1
Id.	Id.	Suello	B	1	1
Id.	Id.	Verderio Infer.	B	6	—
Id.	Id.	Verderio Sup.	B	9	—
Id.	Id.	Villa Vergano	B	3	—
Id.	Varese	Bosco Valtrav.	B	2	—
Id.	Id.	Brobbia	B	4	—
Id.	Id.	Cavona	B	3	—
Id.	Id.	Ispra	B	2	—
Id.	Id.	Laveno	B	1	1
Id.	Id.	Morosolo	B	—	1
Id.	Id.	Muceno	B	1	—
Id.	Id.	Musadino	B	3	—
Id.	Id.	Varese	B	2	—
Cosenza	Castrovillari	Cassano Jonio	B	2	—
Id.	Cosenza	Bisignano	B	1	—
Id.	Rossano	Calopezzati	B	2	—
Cremona	Casalmaggiore	Calvatone	B	1	—
Id.	Id.	Casalmaggiore	B	3	2
Id.	Id.	Gussola	B	3	—
Id.	Id.	Rivarolo del Re	B	—	2
Id.	Id.	S. Mart. del L.	B	2	—
Id.	Crema	Casaletto Cer.	B	1	—
Id.	Id.	Chieve	B	1	—
Id.	Id.	Credera	B	1	—
Id.	Id.	Soncino	B	2	—
Id.	Cremona	Barzaniga	B	—	1
Id.	Id.	Casalbuttano	B	—	1
Id.	Id.	Cremona	B	1	3
Id.	Id.	Crotta d'Adda	B	1	—
Id.	Id.	Gadesco	B	2	2
Id.	Id.	Grontardo	B	1	—
Id.	Id.	Grumello Cr.	B	2	—
Id.	Id.	Pescarolo	B	—	1
Id.	Id.	Pessina Crem.	S	—	1
Id.	Id.	Pieve Delmon.	B	1	1
Id.	Id.	Pieve S. Giac.	B	1	—
Id.	Id.	Pozzaglio	B	1	—
Id.	Id.	Robecco d'Ogl.	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Cremona	Cremona	Stagno Lomb.	B	1	—
Id.	Id.	Torre de' Pic.	B	1	—
Cuneo	Alba	Baldissero	B	—	1
Id.	Id.	Canale	B	3	—
Id.	Id.	Castellinaldo	B	1	—
Id.	Id.	Govone	B	1	—
Id.	Id.	Magliano Alf.	B	1	—
Id.	Id.	Montà	B	—	1
Id.	Id.	Vezza d'Alba	B	—	1
Id.	Mondovì	Cherasco	B	1	—
Id.	Id.	Margarita	B	1	—
Ferrara	Cento	Cento	B	8	2
Id.	Id.	Pieve di Cento	B	8	—
Id.	Id.	Poggio Renat.	B	7	—
Id.	Id.	S. Agostino	B	2	—
Id.	Comacchio	Massafiscaglia	B	5	—
Id.	Ferrara	Argenta	B	1	2
Id.	Id.	Bondeno	B	4	—
Id.	Id.	Copparo	B	6	—
Id.	Id.	Ferrara	B	3	2
Id.	Id.	Iolanda	B	1	1
Id.	Id.	Portomaggiore	B	2	1
Id.	Id.	Vigarano	B	6	2
Firenze	Firenze	Bagno a Ripoli	B	2	—
Id.	Id.	Borgo S. Lor.	B	—	1
Id.	Id.	Campi Bisenzio	B	1	—
Id.	Id.	Firenze	B	—	1
Id.	Id.	Pelago	B	—	2
Id.	Id.	Pontassieve	B	1	1
Id.	Id.	S. Casc. V. Pesa	B	1	—
Id.	Pistoia	Pistoia	B	—	2
Id.	Id.	Tizzana	B	—	1
Foggia	Bovino	Ascoli Satriano	B Cp O	1	—
Id.	Foggia	Cerignola	B	1	—
Id.	Id.	Foggia	B	2	—
Id.	Id.	Manfredonia	B O	3	—
Id.	Id.	Monte S. Ang.	B	2	—
Id.	Id.	S. Nicandro	B Cp S	16	—
Id.	Id.	Vieste	B Cp	4	—
Forlì	Cesena	Cesena	B	5	6
Id.	Id.	Cesenatico	B	4	—
Id.	Id.	Gatteo	B	1	—
Id.	Id.	Savignano	B	4	—
Id.	Forlì	Bertinoro	B	4	4
Id.	Id.	Forlì	B	13	—
Id.	Id.	Forlimpopoli	B	18	—
Id.	Rimini	Cattolica	B	1	—
Id.	Id.	Rimini	B	12	8
Friuli	Pordenone	Zoppola	B	1	1
Id.	Udine	Camino di C.	B	1	—
Id.	Id.	Chions	B	3	—
Id.	Id.	Sesto al Regh.	B	1	—
Genova	Albenga	Bardineto	B	4	—
Id.	Genova	Campomorone	B	2	—
Id.	Id.	Ceranesi	B	—	1
Id.	Id.	Genova	B	7	3
Id.	Id.	Gorreto	B	1	—
Id.	Id.	Quarto dei M.	B	2	—
Id.	Id.	S. Quirico	B	—	1
Id.	Id.	Uscio	B	1	—
Id.	Savona	Savona	B	2	—
Girgenti	Girgenti	Girgenti	B	—	4
Id.	Id.	Ravanusa	B	1	—
Grosseto	Grosseto	Castiglione P.	B	1	1
Id.	Id.	Follonica	B	1	—
Id.	Id.	Gavorrano	B	5	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Grosseto	Grosseto	Grosseto	B	6	—
Id.	Id.	Id.	S	2	—
Id.	Id.	Massa Maritt.	B	2	—
Id.	Id.	Pitigliano	B	—	7
Lecce	Brindisi	Brindisi	B	1	—
Id.	Lecce	Lecce	B	3	—
Livorno	Livorno	Collesalvetti	B	3	—
Id.	Id.	Livorno	B	2	—
Id.	Id.	Rosignano Mar.	B	5	—
Id.	Piombino	Bibbona	B	2	—
Id.	Id.	Cecina	B	7	—
Id.	Id.	Piombino	B	2	—
Lucca	Lucca	Borgo a Mozz.	B	2	—
Id.	Id.	Camaiore	B	1	1
Id.	Id.	Capannori	B	3	—
Id.	Id.	Lucca	B	3	—
Id.	Id.	Monsummano	B	1	—
Id.	Id.	Pietrasanta	B	—	1
Id.	Id.	Seravezza	B	1	—
Macerata	Camerino	Camerino	B	1	—
Id.	Id.	Castelraimondo	B	1	—
Id.	Macerata	Apiro	B	2	—
Id.	Id.	Esanatoglia	B	1	—
Id.	Id.	S. Severino M.	B	4	—
Id.	Id.	Tolentino	B	2	—
Mantova	Mantova	Acquanegra	B	3	—
Id.	Id.	Bagnolo	B	—	1
Id.	Id.	Borgofranco	B	1	—
Id.	Id.	Canneto s. Ogl.	B	1	—
Id.	Id.	Carbonara	B	—	1
Id.	Id.	Castellucchio	B	1	1
Id.	Id.	Cavriana	S	—	1
Id.	Id.	Curtatone	B	3	5
Id.	Id.	Mantova	B	1	2
Id.	Id.	Marcavia	B	2	2
Id.	Id.	Mariana	B	—	1
Id.	Id.	Moglia	B	—	3
Id.	Id.	Pegognaga	B	1	1
Id.	Id.	Piubega	B	2	—
Id.	Id.	Poggio Rusco	B	1	2
Id.	Id.	Porto Mantov.	B	2	—
Id.	Id.	Quistello	B	2	—
Id.	Id.	Redondesco	B	—	1
Id.	Id.	Rivarolo	B	—	1
Id.	Id.	Rodigo	B	1	—
Id.	Id.	Roncoferraro	B	1	3
Id.	Id.	Roverbella	B	—	2
Id.	Id.	S. Giacomo	B	—	1
Id.	Id.	S. Giorgio	B	1	1
Id.	Id.	Sermide	B	1	—
Id.	Id.	Viadana	B	1	—
Id.	Id.	Virgilio	B	1	2
Massa e Carrar.	Massa	Aulla	B	4	1
Id.	Id.	Fivizzano	B	—	2
Id.	Id.	Licciana	B	3	—
Id.	Id.	Massa	B	—	4
Id.	Pontremoli	Bagnone	B	2	—
Id.	Id.	Filattiera	B	5	—
Messina	Castroreale	Malvagna	B	1	—
Id.	Mistretta	Caronia	O	2	—
Id.	Id.	Mistretta	B	2	—
Id.	Id.	Motta d'Affermo	B	2	—
Id.	Id.	Pettineo	B	1	—
Milano	Abbiategrasso	Bareggio	B	4	10
Id.	Id.	Lacchiarella	B	1	1
Id.	Id.	Zibido S. Giac.	B	1	1
Milano	Gallarate	Canegrate	B	6	4
Id.	Id.	Fagnano Olona	B	—	1
Id.	Id.	Gallarate	B	—	2
Id.	Id.	Lainate	B	1	5
Id.	Id.	Lucernate	B	—	1
Id.	Id.	Pogliano	B	2	1
Id.	Id.	Pregnana	B	2	1
Id.	Id.	Vanzago	B	3	3
Id.	Lodi	Brembio	B	—	1
Id.	Id.	Galgagnano	B	1	1
Id.	Id.	Guardamiglio	B	—	3
Id.	Id.	S. Fiorano	B	—	1
Id.	Id.	Secugnago	B	—	1
Id.	Milano	Cassina de' P.	B	—	1
Id.	Id.	Cernusco s. N.	B	—	1
Id.	Id.	Milano	B	3	7
Modena	Mirandola	Concordia	B	5	—
Id.	Id.	Finale nell'Em.	B	4	—
Id.	Id.	Medolla	B	—	1
Id.	Id.	Mirandola	B	8	1
Id.	Id.	S. Felice	B	—	1
Id.	Id.	S. Possidonio	B	3	—
Id.	Id.	S. Prospero	B	1	2
Id.	Modena	Bastiglia	B	1	—
Id.	Id.	Bomporto	B	4	1
Id.	Id.	Campogalliano	B	—	2
Id.	Id.	Carpi	B	6	5
Id.	Id.	Castelnuovo	B	1	—
Id.	Id.	Fiorano	B	1	—
Id.	Id.	Formigine	B	4	—
Id.	Id.	Guiglia	B	11	—
Id.	Id.	Maranello	B	5	3
Id.	Id.	Modena	B	3	—
Id.	Id.	Nonantola	B	2	—
Id.	Id.	Novi di Modena	B	3	1
Id.	Id.	Ravarino	B	4	—
Id.	Id.	S. Cesario	B	3	1
Id.	Id.	Sassuolo	B	2	—
Id.	Id.	Savignano	B	7	—
Id.	Id.	Soliera	B	3	—
Id.	Id.	Spilamberto	B	1	1
Id.	Id.	Vignola	B	1	1
Id.	Pavullo	Monfestino	B	4	—
Id.	Id.	Zocca	B	—	3
Napoli	Castellammare	S. Giuseppe	B	—	1
Id.	Napoli	Napoli	B	1	—
Novara	Biella	Biella	B	—	1
Id.	Id.	Candelo	B	2	—
Id.	Id.	Mongrando	B	—	1
Id.	Id.	Ponderano	B	1	—
Id.	Domodossola	Vagna	B	—	1
Id.	Novara	Agrate	B	—	1
Id.	Id.	Casalino	B	2	—
Id.	Id.	Galliate	B	1	—
Id.	Id.	Mezzomerico	B	1	—
Id.	Id.	Novara	B	—	1
Id.	Id.	Oleggio	B	1	1
Id.	Id.	Ternaco	B	—	1
Id.	Id.	Vespolato	B	—	1
Id.	Vercelli	Vercelli	B	1	1
Padova	Padova	Albignasego	B	1	—
Id.	Id.	Arquà Petrarca	B	—	1
Id.	Id.	Boara Pisani	B	—	1
Id.	Id.	Cartura	B	—	1
Id.	Id.	Casale di Scod.	B	—	1
Id.	Id.	Codevigo	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Padova	Padova	Conselve	B	1	—
Id.	Id.	Galliera Ven.	B	1	—
Id.	Id.	Gazzo	B	1	—
Id.	Id.	Grantorto	B	4	2
Id.	Id.	Legnaro	B	—	1
Id.	Id.	Limena	B	1	—
Id.	Id.	Maserà	B	1	—
Id.	Id.	Padova	B	5	—
Id.	Id.	Piazzola	B	6	—
Id.	Id.	Ponte S. Nicolò	B	1	—
Id.	Id.	S. Martino	B	3	5
Id.	Id.	Saonara	B	—	1
Id.	Id.	Teolo	B	1	—
Id.	Id.	Trebaseleghe	B	2	3
Id.	Id.	Vigodarzere	B	—	3
Id.	Id.	Villa Estense	B	1	—
Palermo	Cefalù	Collesano	B	2	2
Id.	Id.	Id.	O	1	2
Id.	Palermo	Ciminna	Cp	2	—
Id.	Id.	Palermo	B	62	4
Id.	Id.	Id.	Cp	75	5
Id.	Termini	Termini	B	1	—
Parma	Borgo S. Donn.	Borgo S. Donn.	B	6	4
Id.	Id.	Busseto	B	4	5
Id.	Id.	Fontevivo	B	1	—
Id.	Id.	Noceto	B	—	2
Id.	Id.	Salsomaggiore	B	1	—
Id.	Id.	S. Secondo P.	B	—	1
Id.	Id.	Sissa	B	—	2
Id.	Id.	Soragna	B	—	4
Id.	Id.	Trecasali	B	—	1
Id.	Id.	Zibello	B	—	2
Id.	Parma	Collecchio	B	1	—
Id.	Id.	Cortile S. Mart.	B	1	2
Id.	Id.	Felino	B	1	1
Id.	Id.	Langhirano	B	2	—
Id.	Id.	Mezzani	B	2	—
Id.	Id.	Neviano	B	—	1
Id.	Id.	Parma	B	1	1
Id.	Id.	S. Pancrazio	B	—	2
Id.	Id.	Sorbolo	B	1	2
Id.	Id.	Tizzano Val P.	B	—	2
Pavia	Mortara	Dorno	B	1	—
Id.	Id.	Groppella Cair.	B	—	1
Id.	Id.	Robbio	B	—	2
Id.	Id.	Suardi	B	1	—
Id.	Id.	Valle Lomell.	B	—	1
Id.	Id.	Vigevano	B	2	1
Id.	Pavia	Alagna	B	—	1
Id.	Id.	Albuzzano	B	—	1
Id.	Id.	Costa de' Nob.	B	1	—
Id.	Id.	Inverno	B	2	2
Id.	Id.	Pavia	B	1	—
Id.	Id.	Santa Cristina	B	1	2
Id.	Id.	Vistarino	B	1	—
Id.	Voghera	Arena Po	B	1	2
Id.	Id.	Bastida Panc.	B	1	—
Id.	Id.	Branduzzo	B	1	—
Id.	Id.	Casatisma	B	1	1
Id.	Id.	Casei Gerola	B	1	—
Id.	Id.	Montebello	B	2	—
Id.	Id.	Pinarolo Po	B	—	2
Id.	Id.	S. Cipriano	B	—	1
Id.	Id.	Voghera	B	1	1
Id.	Foligno	Spello	B	1	—
Perugia	Perugia	Castigl. d. Lago	B	3	3
Perugia	Perugia	Città di Cast.	B	8	1
Id.	Id.	Perugia	B	21	3
Id.	Id.	Pietralunga	B	1	—
Id.	Id.	Torgiano	B	1	—
Id.	Id.	Umbertide	B	12	—
Id.	Spoleto	Trevi	B	2	—
Id.	Terni	Narni	B	2	—
Pesaro e Urbino	Pesaro	Barchi	B	—	1
Id.	Id.	Fano	B	4	—
Id.	Id.	Gradara	B	1	—
Id.	Id.	Monbaroccio	B	1	—
Id.	Id.	Mondolfo	B	1	—
Id.	Id.	Montemagg.	B	2	—
Id.	Id.	Novilara	B	2	—
Id.	Urbino	Fossombrone	B	1	—
Id.	Id.	Frontone	B	1	—
Id.	Id.	Montefelcino	B	1	1
Id.	Id.	Pian di Meleto	B	—	1
Id.	Id.	Urbania	B	—	2
Id.	Id.	Urbino	B	3	—
Piacenza	Piacenza	Alseno	B	5	5
Id.	Id.	Besenzone	B	2	—
Id.	Id.	Borgonovo	B	1	—
Id.	Id.	Cadeo	B	1	—
Id.	Id.	Calendasco	B	1	—
Id.	Id.	Castell'Arquato	B	3	—
Id.	Id.	Castel S. Giov.	B	1	—
Id.	Id.	Castelvetro	B	1	2
Id.	Id.	Coli	B	2	—
Id.	Id.	Cortemaggiore	B	2	1
Id.	Id.	Fiorenzuola	B	3	1
Id.	Id.	Gazzola	B	1	—
Id.	Id.	Gropparello	B	1	—
Id.	Id.	Monticelli	B	1	—
Id.	Id.	Piacenza	B	2	7
Id.	Id.	Podenzano	B	2	2
Id.	Id.	Pontenure	B	1	—
Id.	Id.	Rivergaro	B	3	—
Id.	Id.	Rottofreno	B	1	—
Id.	Id.	S. Giorgio	B	2	—
Id.	Id.	S. Pietro	B	3	1
Id.	Id.	Travo	B	—	2
Id.	Id.	Ziano	B	1	—
Pisa	Pisa	Bagni S. Giul.	B	6	—
Id.	Id.	Capannoli	B	1	1
Id.	Id.	Cascina	B	1	—
Id.	Id.	Crespina	B	2	—
Id.	Id.	Fauglia	B	2	1
Id.	Id.	Lari	B	2	1
Id.	Id.	Orciano Pisano	B	1	—
Id.	Id.	Pontedera	B	3	—
Id.	Id.	Vecchiano	B	3	—
Id.	Id.	Vicopisano	B	1	—
Id.	S. Miniato	Palaia	B	3	—
Id.	Id.	Peccioli	B	7	—
Id.	Id.	S. Miniato	B	1	1
Id.	Id.	S. Maria a M.	B	—	1
Id.	Volterra	Volterra	B	—	1
Potenza (*a*)	Lagonegro	Lagonegro	B	1	—
Id.	Melfi	Melfi	B	4	—
Id.	Id.	Id.	Cp	6	—
Id.	Potenza	Potenza	B	—	1
Ravenna	Faenza	Brisighella	B	1	—
Id.	Id.	Faenza	B	10	2
Id.	Lugo	Bagnacavallo	B	3	—
Id.	Id.	Cotignola	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ravenna	Lugo	Lugo	B	3	—
Id.	Ravenna	Alfonsine	B	2	—
Id.	Id.	Ravenna	B	11	4
Id.	Id.	Russi	B	1	—
Reggio di Cal.	Gerace Marina	Bruzzano	O	2	—
Id.	Reggio Calabr.	Gallico	B	3	1
Id.	Id.	Montebello Jon.	B	1	—
Reggio nell'Em.	Guastalla	Boretto	B	2	—
Id.	Id.	Guastalla	B	—	1
Id.	Id.	Luzzara	B	—	1
Id.	Reggio Emilia	Baiso	B	2	—
Id.	Id.	Casina	B	9	2
Id.	Id.	Correggio	B	—	1
Id.	Id.	Quattro Cast.	B	1	1
Id.	Id.	Reggio Emilia	B	—	2
Id.	Id.	Rio Saliceto	B	—	1
Roma	Frosinone	Fiuggi	B	1	—
Id.	Id.	Guarcino	B	1	—
Id.	Rieti	Magliano Sab.	B	1	—
Id.	Id.	Orvinio	B	1	—
Id.	Id.	Rieti	B	1	—
Id.	Roma	Campagnano	B	1	—
Id.	Id.	Castel Gandolfo	B	1	—
Id.	Id.	Castel Madama	B	1	—
Id.	Id.	Ciciliano	B	1	—
Id.	Id.	Roma	B	7	2
Id.	Viterbo	Bagnoregio	B	1	—
Id.	Id.	Bolsena	B	1	—
Id.	Id.	Grotte di Castro	B	1	—
Id.	Id.	Oriolo Romano	B	1	—
Rovigo	Adria	Ca' Emo	B	1	—
Id.	Id.	Porto Tolle	B	1	—
Id.	Id.	Taglio di Po	B	1	—
Id.	Rovigo	Bergantino	B	3	—
Id.	Id.	Castelnuovo B.	B	4	—
Id.	Id.	Concadirame	B	1	—
Id.	Id.	Giacciano c. B.	B	1	—
Id.	Id.	Pontecchio	B	—	1
Id.	Id.	Ramo di Palo	B	1	—
Id.	Id.	Rovigo	B	3	—
Id.	Id.	Salvaterra	B	1	—
Id.	Id.	S. Apollinare	B	—	1
Salerno	Campagna	Bellosguardo	B	2	—
Id.	Id.	Eboli	B	2	—
Id.	Id.	Id	Cp	1	—
Id.	Id	Roscigno	B	2	—
Id.	Sala Consilina	S. Rufo	O	1	—
Id.	Id.	Sanza	B	12	—
Id.	Id.	Sassano	B	2	—
Id.	Id.	Teggiano	B	2	—
Id.	Salerno	Nocera Super.	B	1	—
Id.	Id.	Olevano sul T.	O	2	—
Id.	Id.	Pagani	B	1	—
Id.	Id.	Positano	B	1	—
Siena	Montepulciano	Cetona	B	1	1
Id.	Id.	S. Casciano B.	B	2	1
Id.	Id.	Sinalunga	B	1	1
Id.	Siena	Casteln. Berard.	B	—	1
Id.	Id.	Chiusdino	B	3	—
Id.	Id.	S. Gimignano	B	—	1
Id.	Id.	S. Giov. d'Asso	B	—	1
Id.	Id.	Siena	B	1	1
Id.	Id.	Sovicille	B	1	—
Siracusa	Siracusa	Augusta	B	1	—
Id.	Id.	Siracusa	B	10	—
Id.	Id.	Id.	CpO	5	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Siracusa	Siracusa	Siracusa	S	1	—
Sondrio	Sondrio	Andalo	B	1	2
Id.	Id.	Berbenno	B	1	—
Id.	Id.	Grosio	B	2	—
Id.	Id.	Piateda	B	2	1
Id.	Id.	Prata Campart.	B	2	1
Id.	Id.	Samolaco	B	2	—
Id.	Id.	Sondalo	B	2	—
Id.	Id.	Sondrio	B	1	1
Id.	Id.	Valle di Sotto	B	—	2
Spezia	Spezia	Sarzana	B	4	1
Taranto	Taranto	Manduria	B	1	—
Id.	Id.	Taranto	B	1	9
Torino	Ivrea	Burolo	B	3	—
Id.	Id.	Caluso	B	3	—
Id.	Id.	Drusacco	B	1	—
Id.	Id.	Piverone	B	1	—
Id.	Id.	Prascorsano	B	1	—
Id.	Id.	Quagliuzzo	B	1	—
Id.	Id.	Salto	B	2	—
Id.	Id.	Traversella	B	4	—
Id.	Pinerolo	Inverso Pinasca	B	2	—
Id.	Id.	Villar Pellice	B	1	—
Id.	Susa	Coazze	B	12	1
Id.	Id.	Giaveno	B	8	2
Id.	Torino	Andezeno	B	6	—
Id	Id.	Baldissero T.	B	3	—
Id.	Id.	Bussolino	B	—	1
Id.	Id.	Cambiano	B	1	—
Id.	Id.	Carmagnola	B	—	1
Id.	Id.	Casalborgone	B	1	1
Id.	Id.	Ceres	B	2	—
Id.	Id.	Chieri	B	4	1
Id.	Id.	Chivasso	B	1	—
Id.	Id.	Corio	B	—	1
Id.	Id.	Front	B	1	—
Id.	Id.	Marcorengo	B	1	—
Id.	Id.	Pecetto Tor.	B	1	—
Id.	Id.	Pino Tor.	B	2	—
Id.	Id.	Pralorno	B	1	—
Id.	Id	Rivalba	B	—	2
Id	Id	Rosta	B	3	—
Id	Id.	S. Raffaele	B	1	—
Id.	Id	Torino	B	5	—
Id.	Id	Villastellone	B	—	3
Trapani	Trapani	Trapani	B	1	—
Trento	Bolzano	Appiano	B	4	1
Id	Id.	Bolzano	B	20	—
Id	Id.	Castelrotto	B	—	2
Id.	Id.	Cornedo	B	—	2
Id.	Id.	Fié	B	12	—
Id.	Id.	Funes	B	1	—
Id.	Id.	Laión	B	1	—
Id.	Id.	Laives	B	4	1
Id.	Id.	Mèltina	B	1	—
Id.	Id.	Nova Levante	B	—	1
Id.	Id.	Nova Ponente	B	—	1
Id.	Id.	Ortisèi	B	2	—
Id.	Id.	Renon	B	10	2
Id.	Id.	S. Genesio	B	7	—
Id.	Id.	Valas	B	1	—
Id.	Id.	Vanga	B	1	—
Id.	Id.	Velturno	B	1	—
Id.	Id.	Villandro	B	1	1
Id.	Bressanone	Bressanone	B	—	2
Id.	Id.	Monteponente	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Trento	Bressanone	Novacella	B	1	—
Id.	Id.	Rodegno	B	1	—
Id.	Id.	Vandóies di S.	B	—	1
Id.	Cavalese	Cortaccia	B	—	7
Id.	Id.	Egna	B	1	1
Id.	Id.	Ora	B	1	4
Id.	Id.	Salorno	B	—	1
Id.	Id.	Termeno	B	16	—
Id.	Id.	Tródena	B	2	9
Id.	Cles	Amblár	B	—	1
Id.	Id.	Bréz	B	1	—
Id.	Id.	Cavareno	B	4	1
Id.	Id.	Coredo	B	5	—
Id.	Id.	Denno	B	2	1
Id.	Id.	Dercolo	B	—	2
Id.	Id.	Ossana	B	—	3
Id.	Id.	Revò	B	3	—
Id.	Id.	S. Giacomo	B	—	2
Id.	Id.	Sarnónico	B	11	3
Id.	Id.	Smarano	B	9	—
Id.	Id.	Sporminore	B	2	4
Id.	Id.	Taio	B	2	4
Id.	Id.	Termon	B	—	2
Id.	Id.	Trés	B	3	1
Id.	Id.	Vigo	B	4	9
Id.	Merano	Merano	B	5	1
Id.	Id.	Parcines	B	2	—
Id.	Id.	S. Leonardo	B	1	—
Id.	Id.	S. Martino	B	2	—
Id.	Id.	Scena	B	14	9
Id.	Id.	Tirolo	B	—	1
Id.	Riva	Biacena	B	—	2
Id.	Id.	Dréna	B	—	1
Id.	Id.	Dró	B	1	—
Id.	Id.	Oltresarca	B	—	2
Id.	Id.	Pregásina	B	—	6
Id.	Id.	Romazzolo	B	7	9
Id.	Rovereto	Aldeno	B	2	2
Id.	Id.	Brentonico	B	2	4
Id.	Id.	Marco	B	1	1
Id.	Id.	Mori	B	16	6
Id.	Id.	Pannone	B	7	—
Id.	Id.	Pomarolo	B	1	—
Id.	Id.	Trambileno	B	—	1
Id.	Tione	Bleggio Infer.	B	9	—
Id.	Id.	Bleggio Sup.	B	4	2
Id.	Id.	Breguzzo	B	1	1
Id.	Id.	Campo	B	1	—
Id.	Id.	Iavrè	B	16	5
Id.	Id.	Giustino	B	—	3
Id.	Id.	Mortaso	B	1	4
Id.	Id.	Pór	B	—	1
Id.	Id.	Ragoli	B	—	1
Id.	Id.	Stunnaga	B	—	6
Id.	Id.	Tione	B	1	—
Id.	Id.	Verdesina	B	2	—
Id.	Id.	Vigo Rendéna	B	4	1
Id.	Id.	Villa Banale	B	—	6
Id.	Id.	Villa Rendéna	B	3	3
Id.	Trento	Andalo	B	—	8
Id.	Id.	Cavédine	B	1	1
Id.	Id.	Civezzano	B	4	1
Id.	Id.	Gárdolo	B	6	-
Id.	Id.	Lasino	B	12	2
Id.	Id.	Mattarello	B	7	1
Id.	Id.	Mezzocorona	B	1	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Trento	Trento	Mezzolombardo	B	3	4
Id.	Id.	Romagnano	B	18	1
Id.	Id.	Susá	B	2	2
Id.	Id.	Trento	B	5	—
Treviso	Treviso	Arcade	B	—	1
Id.	Id.	Asolo	B	3	1
Id.	Id.	Caerano di S.M.	B	—	4
Id.	Id.	Casale s. Sile	B	1	1
Id.	Id.	Castelcucco	B	2	—
Id.	Id.	Castelfr. Ven.	B	2	7
Id.	Id.	Castello di G.	B	2	1
Id.	Id.	Cavaso del T.	B	2	—
Id.	Id.	Chiarano	B	—	1
Id.	Id.	Cornuda	B	1	—
Id.	Id.	Crespano d. G.	B	—	1
Id.	Id.	Crocetta Trev.	B	—	1
Id.	Id.	Fonte	B	1	1
Id.	Id.	Gorgo al Mont.	B	1	2
Id.	Id.	Istrana	B	—	3
Id.	Id.	Maser	B	—	2
Id.	Id.	Melma	B	1	—
Id.	Id.	Mogliano Ven.	B	2	—
Id.	Id.	Montebelluna	B	—	1
Id.	Id.	Paese	B	2	—
Id.	Id.	Piavon	B	1	—
Id.	Id.	Quinto di Tr.	B	2	—
Id.	Id.	Resana	B	—	3
Id.	Id.	Riese	B	2	1
Id.	Id.	Roncade	B	2	2
Id.	Id.	S. Fior	B	—	1
Id.	Id.	S. Zenone	B	—	1
Id.	Id.	Segusino	B	1	—
Id.	Id.	Susegana	B	2	—
Id.	Id.	Valdobbiadene	B	4	2
Id.	Id.	Vedelago	B	3	2
Id.	Id.	Vidor	B	—	1
Id.	Id.	Villorba	B	1	—
Venezia	Chioggia	Cona	B	1	1
Id.	Venezia	Campolongo	B	1	—
Id.	Id.	Cavazuccherina	B	—	1
Id.	Id.	Cinto Caomagg.	B	1	—
Id.	Id.	Fossalta di P.	B	2	—
Id.	Id.	Grisolera	B	—	3
Id.	Id.	Meolo	B	—	1
Id.	Id.	Noale	B	—	2
Id.	Id.	Pianiga	B	—	1
Id.	Id.	S. Maria di S.	B	—	2
Id.	Id.	S. Michele al T.	B	—	1
Id.	Id.	S. Michele al Q.	B	—	1
Id.	Id.	Scorzè	B	—	2
Id.	Id.	Teglio Veneto	B	6	1
Id.	Id.	Vigonovo	B	—	1
Id.	Id.	Zelarino	B	—	2
Verona	Verona	Albaredo d'Ad.	B	1	—
Id.	Id.	Angiari	B	1	—
Id.	Id.	Arcole	B	1	—
Id.	Id.	Bardolino	B	3	1
Id.	Id.	Bonavigo	B	1	—
Id.	Id.	Boscochiesan.	B	2	1
Id.	Id.	Caldiero	B	1	—
Id.	Id.	Casaleone	B	2	—
Id.	Id.	Cavaion Veron.	B	1	—
Id.	Id.	Colognola ai C.	B	2	—
Id.	Id.	Garda	B	—	1
Id.	Id.	Legnago	B	2	—
Id.	Id.	Malcesine	B	2	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue *Afta epizootica.*			
Verona	Verona	Minerbe	B	2	5
Id.	Id.	Nogara	B	1	—
Id.	Id.	Palù	B	—	1
Id.	Id.	Pressana	B	1	—
Id.	Id.	Ronco all'Adige	B	1	—
Id.	Id.	Salizzole	B	1	—
Id.	Id.	Trevenzuolo	B	2	—
Id.	Id.	Valeggio	B	2	—
Id.	Id.	Velo Veronese	B	1	—
Id.	Id.	Villafranca	B	—	2
Id.	Id.	Zevio	B	1	—
Id.	Id.	Zimella	B	1	—
Vicenza	Vicenza	Albettone	B	—	1
Id.	Id.	Arcugnano	B	1	1
Id.	Id.	Asigliano	B	—	1
Id.	Id.	Bassano	B	3	2
Id.	Id.	Bolzano Vicent.	B	4	1
Id.	Id.	Breganze	B	4	1
Id.	Id.	Caldogno	B	3	5
Id.	Id.	Camisano	B	1	—
Id.	Id.	Campiglia	B	1	1
Id.	Id.	Castelgomberto	B	2	1
Id.	Id.	Cornedo	B	4	4
Id.	Id.	Costabissara	B	—	1
Id.	Id.	Dueville	B	4	1
Id.	Id.	Gambellara	B	2	1
Id.	Id.	Grumolo d. A.	B	1	1
Id.	Id.	Longare	B	4	3
Id.	Id.	Lonigo	B	5	1
Id.	Id.	Marostica	B	2	—
Id.	Id.	Mason	B	1	1
Id.	Id.	Montebello	B	1	1
Id.	Id.	Montegalda	B	5	1
Id.	Id.	Montegaldella	B	—	1
Id.	Id.	Monteviale	B	5	—
Id.	Id.	Mossano	B	5	—
Id.	Id.	Nanto	B	2	—
Id.	Id.	Pianezze	B	—	2
Id.	Id.	Piovene	B	—	4
Id.	Id.	Pojana Magg.	B	2	1
Id.	Id.	Sandrigo	B	10	—
Id.	Id.	Sarego	B	2	1
Id.	Id.	Sovizzo	B	—	2
Id.	Id.	Tezze	B	3	—
Id.	Id.	Trissino	B	3	1
Id.	Id.	Valdagno	B	1	2
Id.	Id.	Vicenza	B	5	7
				2129	884
		Malattie infettive dei suini			
Arezzo	Arezzo	Cortona	S	12	—
Ascoli Piceno	Fermo	Falerone	S	—	1
Id	Id.	Fermo	S	1	—
Bari delle P.	Altamura	Gravina	S	2	—
Benevento	Cerreto Sann.	Cerreto Sann.	S	—	1
Caltanissetta	Piazza Armer.	Pietraperzia	S	1	1
Id.	Terranova	Niscemi	S	1	1
Campobasso	Isernia	Fornelli	S	1	—
Foggia	Bovino	Ascoli Satriano	S	1	—
Id.	Id.	Facto	S	1	—
Girgenti	Girgenti	Naro	S	—	1
		Segue *Malattie infettive dei suini.*			
Macerata	Macerata	Porto Recanati	S	—	1
Mantova	Mantova	Goito	S	—	1
Modena	Modena	Modena	S	3	—
Id.	Id.	Novi di Modena	S	—	1
Palermo	Cefalù	Collesano	S	4	—
Id.	Palermo	Palermo	S	7	—
Id.	Termini	Coltavuturo	S	1	—
Id.	Id.	Termini	S	1	—
Parma	Borgo S. Donn.	Salsomaggiore	S	—	1
Potenza (*a*)	Lagonegro	Sant'Arcangelo	S	1	—
Id.	Matera	Ferrandina	S	1	—
Id.	Id.	Salandra	S	1	—
Id.	Potenza	Avigliano	S	1	—
Id.	Id.	S. Chirico N.	S	1	—
Roma	Rieti	Contigliano	S	1	—
Id.	Id.	Rieti	S	1	—
Id.	Roma	Roma	S	3	1
Salerno	Campagna	Serre	S	1	1
Id.	Sala Consilina	S. Rufo	S	2	—
Id.	Id.	Teggiano	S	1	—
Siena	Siena	Buonconvento	S	—	1
Id.	Id.	Colle Val d'El.	S	—	1
Teramo	Teramo	Penna S. Andr.	S	2	2
Id.	Id.	S. Omero	S	—	1
Id.	Id.	Teramo	S	3	3
Id.	Id.	Tossicia	S	—	3
Trento	Bolzano	Appiano	S	—	2
Id.	Id.	Bolzano	S	—	1
Id.	Id.	Caldaro	S	—	1
Trieste	Trieste	Trieste	S	10	6
				65	32
		Mōrva.			
Bologna	Bologna	Bologna	E	—	1
Genova	Genova	Crocefieschi	E	1	—
Id.	Id.	Genova	E	1	—
Reggio nell'Em.	Reggio Emilia	Reggio Emilia	E	—	2
				2	3
		Farcino criptococcico			
Avellino	Avellino	Avellino	E	2	—
Id.	Id.	Bellizzi	E	1	—
Id.	Id.	Mercogliano	E	3	—
Id.	Id.	Monteforte	E	2	—
Id.	Id.	Montoro Super.	E	1	—
Bari d. Puglie	Altamura	Toritto	E	9	—
Id.	Barletta	Minervino	E	1	—
Id.	Id.	Ruvo	E	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	Mussomeli	E	—	1
Id.	Piazza Armer.	Pietraperzia	E	1	—
Id.	Terranova	Niscemi	E	3	—
Id.	Id.	Riesi	E	1	—
Id.	Id.	Terranova	E	1	—
Caserta	Caserta	Maddaloni	E	—	1
Catania	Nicosia	Assoro	E	1	—
Genova	Genova	Sestri Ponente	E	—	1
Girgenti	Bivona	Cianciana	E	1	—
Id.	Girgenti	Girgenti	E	—	1
Id.	Id.	Ravanusa	E	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
		Segue Farcino criptococcico.			
Lecce	Brindisi	Mesagne	E	21	3
Id.	Id.	Torre S. Sus.	E	1	1
Masss e Carr.	Massa	Aulla	E	1	—
Napoli	Casoria	Caivano	E	1	—
Id.	Id.	Calvizzano	E	1	—
Id.	Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Id.	Secondigliano	E	1	—
Id.	Castellammare	Poggiomarino	E	4	—
Id.	Id.	S. Giuseppe	E	5	1
Id.	Napoli	Napoli	E	1	1
Id.	Id.	S. Anastasia	E	1	—
Palermo	Palermo	Carini	E	1	—
Id.	Id.	Palermo	E	239	4
Id.	Id.	Partinico	E	2	—
Salerno	Campagna	Eboli	E	3	1
Id.	Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Id.	Mercato S. Sev.	E	—	1
Id.	Id.	Pagani	E	1	—
Id.	Id.	Pontecagnano	E	2	2
Id	Id.	Salerno	E	1	—
Id.	Id.	Sarno	E	1	—
Id.	Id.	Scafati	E	1	—
Spezia	Spezia	Arcola	E	2	—
Id.	Id.	Borghetto	E	1	—
Id.	Id.	Spezia	E	8	2
Id.	Id.	Vezzano Ligure	E	2	—
				332	20
		Rabbia.			
Alessandria	Novi Ligure	Basaluzzo	Cn	—	1
Ancona	Ancona	Ancona	Cn	2	1
Id.	Id.	Fabriano	Cn	—	1
Ascoli Piceno	Ascoli	Offida	Cn	—	1
Id.	Fermo	Massignano	Fl	—	1
Cagliari	Cagliari	Cagliari	Cn	—	1
Id.	Id.	Monserrato	Cn	—	1
Id.	Id.	Quartuccio	Cn	—	1
Catania	Caltagirone	Mineo	Cn	—	1
Foggia	Foggia	Cerignola	Cn	2	—
Id.	Id.	Volturara	Cn	1	—
Friuli	Udine	S. Vito al Tagl.	E	—	1
Mantova	Mantova	Roncoferraro	Cn	—	1
Modena	Modena	Modena	Cn	—	1
Id.	Id.	Nonantola	Cn	—	1
Napoli	Napoli	Napoli	Cn	2	3
Palermo	Palermo	Palermo	Cn	10	3
Id.	Id.	Id.	E	5	—
Id.	Termini	Valledolmo	E	1	—
Pavia	Pavia	Pavia	Cn	1	—
Id.	Voghera	Voghera	Cn	1	—
Piacenza	Piacenza	Fiorenzuola	E	—	1
Pisa	Pisa	Bagni S. Giul.	Cn	—	1
Taranto	Taranto	Taranto	Cn	1	—
Teramo	Teramo	Cellino Attan.	Cn	—	1
Id.	Id.	Teramo	Cn	—	2
Verona	Verona	S. Massimo	Cn	—	1
Id.	Id.	Verona	Cn	—	1
				26	26
		Rogna.			
Ancona	Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila d. Abr.	Aquila	Bagno	O	—	1
Id.	Id.	Capitignano	O	1	—
Id.	Id.	Collepietro	O	2	—
Id.	Id.	Prata d'Ansid.	O	1	—
Id.	Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	Id.	Tornimparte	O	1	—
Id.	Avezzano	Carsoli	O	2	—
Id.	Id.	Civita d'Antino	O	1	—
Id.	Id.	Gioia dei Marsi	O	1	—
Id.	Id.	Ortona de' M.	O	1	—
Id.	Cittaducale	Leonessa	O	2	—
Id.	Sulmona	Pentima	O	1	—
Id.	Id.	Roccacasale	O	1	—
Avellino	S. Angelo d. L.	Cairano	O	3	—
Bari d. Puglie	Barletta	Minervino	E	1	—
Campobasso	Larino	Larino	O	1	—
Foggia	Bovino	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Id.	Bovino	O	1	—
Id.	Id.	S. Agata	O	1	—
Id.	Id.	Troia	O	1	—
Id.	Foggia	Biccari	O	1	—
Id.	Id.	Ortanova	E	—	1
Id.	S. Severo	Castelnuovo	O	1	—
Id.	Id.	S. Paolo di C.	O	1	—
Id.	Id.	Torremaggiore	O	1	—
Macerata	Camerino	Castel S. Ang.	O	1	—
Id.	Id.	Visso	O	1	—
Perugia	Foligno	Foligno	O	3	—
Pola	Capodistria	Paugnano	E	1	—
Potenza (*a*)	Matera	Grassano	O	—	1
Roma	Roma	Anzio	O	—	1
Id.	Id.	Rignano	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	3	—
				41	4
		Agalassia contagiosa delle pecore e capre.			
Avellino	Avellino	Montefalcione	Cp	1	—
Chieti (*a*)	Lanciano	Palena	O	—	2
Foggia	S. Severo	Pietramont.	Cp O	2	—
Id.	Id.	S Paolo Civ.	O	—	1
Roma	Civitavecchia	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Rieti	Rocca Sinib.	O	—	1
Id.	Roma	Marcellina	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	1	—
Id.	Id.	S. Polo dei Cav.	O	1	—
Id.	Id.	Vallepietra	O	1	—
Id.	Viterbo	Roccalvecce	O	—	1
				8	5
		Pleuro-polmonite infettiva delle capre.			
Potenza (*a*)	Matera	Ferrandina	Cp	1	—
Id.	Id.	Irsina	Cp	1	—
Id.	Id.	Montescaglioso	Cp	3	—
Id.	Melfi	[illegible] S. G.	Cp	1	—
Id.	Potenza	Pietrapertosa	Cp	1	—
Salerno	Campagna	Ottati	Cp	1	—
Id.	Id.	Sicignano	Cp	1	—
Id.	Vallo d. Luc.	Ceraso	Cp	1	3
Id.	Id.	Gioi	Cp	1	—
				11	8

Vaiuolo ovino.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Aquila d. Abr.	Aquila	Cagnano	O	1	—
Id.	Id.	Camarda	O	1	—
Id.	Id.	Capitignano	O	1	—
Id.	Id.	Fossa	O	—	1
Id.	Id.	Paganica	O	1	—
Id.	Cittaducale	Leonessa	O	2	—
Avellino	S. Angelo di L.	Calabritto	O	1	—
Bari d. Puglie	Altamura	Altamura	O	1	—
Id.	Id.	Gravina	O	1	—
Id.	Barletta	Corato	O	1	—
Id.	Id.	Ruvo	O	2	—
Benevento	Cerreto Sannita	Morcone	O	1	—
Firenze	Firenze	Londa	O	1	—
Foggia	S. Severo	Rignano Garz.	O	2	—
Grosseto	Grosseto	Grosseto	O	7	—
Id.	Id.	Magliano in T.	O	1	—
Id.	Id.	Sorano	O	1	—
Pisa	Pisa	Bagni S. Giul.	O	4	—
Id.	Id.	Pisa	O	3	—
Id.	Id.	Ponsacco	O	1	—
Potenza (a)	Lagonegro	Carbone	O	2	—
Id.	Id.	Senise	O	1	—
Id.	Matora	Ferrandina	O	2	—
Id.	Melfi	Venosa	O	1	—
Id.	Potenza	Banzi	O	1	—
Id.	Id.	Tramutola	O	1	—
Roma	Civitavecchia	Allumiere	O	1	—
Id.	Frosinone	Trevi nel Laz.	O	1	—
Id.	Id.	Veroli	O	1	—
Id.	Id.	Vico nel Lazio	O	1	—
Id.	Roma	Anguillara	O	1	—
Id.	Id.	Anzio	O	1	—
Id.	Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Id.	Campagnano	O	1	—
Id.	Id.	Mentana	O	1	—
Id.	Id.	Rignano	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	1	—
Id.	Velletri	Cisterna	O	1	—
Id.	Id.	Segni	O	1	—
Id.	Viterbo	Grotte di Castro	O	1	—
Id.	Id.	Proceno	O	1	—
Salerno	Campagna	Ottati	O	2	—
Id.	Sala Consilina	Monte S. Giac.	O	1	—
				59	1

Aborto epizootico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Modena	Modena	Fiorano	B	1	1
Id.	Id.	Modena	B	2	4
Reggio nell'Em.	Guastalla	Luzzara	B	—	2
				3	7

Tubercolosi bovina.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Vicenza	Vicenza	Noventa Vicent.	B	—	1

Influenza del cavallo.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ravenna	Ravenna	Cervia	E	—	1

Colera dei polli.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila d. Abr.	Aquila	Sassa	P	2	—
Id.	Avezzano	Pereto	P	2	—
Bari d. Puglie	Altamura	Gravina	P	1	—
Fiume	Fiume	Fiume	P	1	—
Pisa	Pisa	Pontedera	P	1	—
				7	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie con casi di malattia	Numero dei Comuni con casi di malattia	Numero delle località con casi di malattia
Carbonchio ematico	13	16	16
Carbonchio sintomatico	5	6	6
Afta epizootica	65	913	3013
Malattie infettive dei suini	20	41	97
Morva	3	4	5
Farcino criptococcico	13	45	352
Rabbia	17	27	52
Rogna	11	34	45
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	4	11	13
Pleuro-polmonite infettiva delle capre	2	9	14
Vaiuolo ovino	11	43	60
Aborto epizootico	2	3	10
Tubercolosi bovina	1	1	1
Influenza del cavallo	1	1	1
Colera dei polli	4	5	7

B *bovina*; Bf *bufalina*; O *ovina*; Cp *caprina*; S *suina*; E *equina*; P *pollame*; Cn *canina*

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Ufficio della proprietà intellettuale

Elenco n. 3-4 degli attestati di trascrizione di marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio, rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di febbraio 1924.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono state pubblicate nel Fasc. 2-4 del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio », anno XII (1924), supplemento del « Bollettino della proprietà intellettuale ».

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — Prodotti del suolo, greggi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi, spoglie di animali.			
30-11-1921	Attilio Blasi, a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: legnami.	211-12	22610	14-2-1924
14-12-1921	Licurgo Bellini, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti alimentari.	211-85	23036	18-2-1924
14-12-1921	Ditta A. G. Fratelli Rossi, a Verona.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pelli.	211-58	22997	16-2-1924
12-11-1921	American Sheet and Tin Plate Company, a Pittsburgh, Pennsylvania (S. U. d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ferri laminati, fogli e lastre di acciaio, lamiere di stagno e di latta zingata. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 142855).	212-11	22687	20-2-1924
28-12-1921	Ditta « Ozono », Società Italiana del Legno, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: legname d'opera in natura, legnami fini esotici o trattati, legnami compensati, tranciati, trafilati o comunque sia.	213-34	23090	27-2-1924
28-12-1921	Ditta « Ozono », Società Italiana del Legno, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: legname d'opera in natura, legnami fini esotici e trattati, legni compensati, tranciati, trafilati o comunque sia.	213-35	23091	26-2-1924
20-12-1921	Società Anonima Mineraria Monte Amiata, ad Abbadia San Salvatore (Siena).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cinabro.	213-22	23070	26-2-1924
11-2-1922	Ditta S. I. L. C. A, Società Italiana Lavorazione Camosciati ed Affini, a Napoli.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pelli.	213-77	23401	29-2-1924
		CLASSE II. — Alimenti (compresi latte, tè, caffè e surrogati, olii e grassi commestibili			
26-3-1923	Antonio Auricchio ed Enrico Auricchio, a San Giuseppe Vesuviano (Napoli).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: formaggi, caciocavalli e provoloni.	210-20	25417	8-2-1924
7-11-1921	Libero Biasioli, a Genova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: estratto di carne.	212-35	22727	21-2-1924
17-2-1923	Ditta Bringas y Secada, a Santona (Spagna).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: conserve e pesci in salamoia.	210-73	25261	12-2-1924
12-11-1921	British Oriental Corporation, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pomidori pelati.	211-24	22629	14-2-1924
12-11-1921	Dairymen's League Cooperative Association, Inc. a Utica (New-York).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: burro, latte condensato e latte evaporato.	212-40	22733	21-2-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
12-11-1921	Dairymen's League Cooperative Association, Inc. a Utica (New-York).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: burro, latte condensato e latte evaporato	212-41	22734	21-2-1924
18-10-1921	Vincenzo De Donatis e Francesco De Donatis, proprietari della « Ditta Cav Vincenzo di Raffaele De Rosa, Successori Fratelli De Donatis », ad Atri (Teramo).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti di succo di liquirizia.	209-99	22411	7-2-1924
12-3-1923	Del Gaizo Santarsiero & C.i S. A., a San Giovanni a Teduccio (Napoli).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: salse di pomidoro	213-43	23292	27-2-1924
13-3-1923	Del Gaizo Santarsiero & C.i S. A., a San Giovanni a Teduccio (Napoli).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pomidoro sbucciati.	213-44	23294	27-2-1924
13-3-1923	Del Gaizo Santarsiero & C.i S. S., a San Giovanni a Teduccio (Napoli).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: alimenti vegetali in conserva, specialmente piselli e fagiolini.	213-45	23295	27-2-1924
12-3-1923	Del Gaizo Santarsiero S. A., a San Giovanni a Teduccio (Napoli).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pomidoro sbucciati.	213-41	23290	27-2-1924
12-3-1923	Del Gaizo Santarsiero & C.i S. A., a San Giovanni a Teduccio (Napoli).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: peperoni arrostiti.	213-42	23291	27-2-1924
14-10-1921	Ditta Fassiola, Rossi, Bruzzone, a Genova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olio d'oliva	209-95	22406	7-2-1924
16-11-1921	Ditta L Fusoia & C.i, a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: una speciale qualità di tè.	211-6	22593	13-2-1924
22-10-1921	Ditta Succ. P. Gabutti, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: caramelle.	210-56	22525	11-2-1924
3-10-1921	N. Kjaergaard Jensens Tekn. Kem. Fabrik, a Odense (Kopenhagen).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: presame o caglio per latticini in genere, creme, pastiglie e tavolette di fermenti lattici, colori per burro, formaggi e simili.	210-14	22441	8-2-1924
30-11-1921	Felix Gasull, a Reus (Spagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olio d'oliva.	211-11	22609	14-2-1924
30-12-1921	Luigi Garbini, a San Donato (Lucca).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olio d'oliva.	211-59	23000	16-2-1924
21-12-1921	Mint Products Co. Inc., a Port Chester (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: canditi. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 141177).	211-61	23005	16-2-1924
26-9-1921	The Northwestern Consolidated Milling Company, a New York.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: farina di frumento e farine d'ogni genere	209-40	22338	4-2-1924
26-9-1921	The Northwestern Consolidated Milling Company, a New York.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: farina di frumento e farine d'ogni genere	209-41	22339	4-2-1924
24-9-1921	Ditta Domenico Polisseni, a Orzinovi (Brescia).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: crema di marsala all'uovo.	209-16	22301	2-2-1924
8-10-1921	Silvio Ronchi, a Lambrate (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolata in tavolette ed altre forme.	210-21	22454	8-2-1924
9-9-1921	Giuseppe Salvini, proprietario dello stabilimento « Luigi Salvini », a Parma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: biscotti.	212-85	22350	23-2-1924
10-11-1921	Ditta Raffaele Semprini & Figlio, a Savignano di Romagna (Forlì).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: mostarda.	210-10	22589	13-2-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
16-9-1921	Giuseppe Salvini, proprietario dello stabilimento « Luigi Salvini », a Parma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: biscotti.	212-86	22351	23-2-1924
23-9-1921	Società Anonima Anglo-Francese dei Prodotti Alimentari « Elah », già F. Molié, a Pegli (Genova).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: crema da tavola.	209-81	22365	6-2-1924
23-9-1921	Società Anonima Anglo-Francese dei Prodotti Alimentari « Elah », già F. Molié, a Pegli (Genova).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: torrone speciale.	209-90	22376	6-2-1924
23-9-1921	Società Anonima Anglo-Francese dei Prodotti Alimentari « Elah », già F. Molié, a Pegli (Genova).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: caramelle molli.	209-88	22374	6-2-1924
23-9-1921	Società Anonima Anglo-Francese dei Prodotti Alimentari « Elah », già F. Molié, a Pegli (Genova).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: caramelle molli alla nocciola.	209-87	22373	6-2-1924
23-9-1921	Società Anonima Anglo-Francese dei Prodotti Alimentari « Elah », già F. Molié, a Pegli (Genova).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: torrone.	209-86	22372	6-2-1924
23-9-1921	Società Anonima Anglo-Francese dei Prodotti Alimentari « Elah », già F. Molié, a Pegli (Genova).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: caramelle.	209-85	22371	6-2-1924
23-9-1921	Società Anonima Anglo-Francese dei Prodotti Alimentari « Elah », già F. Molié, a Pegli (Genova).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: caramelle e foglietti per avvolgere le medesime.	209-84	22370	6-2-1924
23-9-1921	Società Anonima Anglo-Francese dei Prodotti Alimentari « Elah », già F. Molié, a Pegli (Genova).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: caramelle.	209-82	22366	6-2-1924
23-9-1921	Società Anonima Anglo-Francese dei Prodotti Alimentari « Elah », già F. Molié, a Pegli (Genova).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: caramelle molli al cioccolato.	209-83	22368	6-2-1924
19-11-1921	Società Anonima Cioccolato Zeda, a Intra (Novara).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato.	211-94	22653	19-2-1924
13-10-1921	Società Anonima Conserve Alimentari già Fratelli Santarsiero, in Ceriale (Genova).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: conserve alimentari.	210-61	22532	11-2-1924
9-2-1922	Società Anonima I. D. E. A., Industria Dolciumi ed Affini, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: dolciumi in genere.	213-84	23374	29-2-1924
7-9-1921	Società Anonima Italiana S. Venchi & C., a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	209-32	22327	4-2-1924
21-10-1921	Rinaldo Taddeucci, a Lucca.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olio d'oliva.	210-66	22546	11-2-1924
17-12-1921	Michele Valenti, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: dolci speciali.	213-10	23069	25-2-1924
8-2-1922	Ward Baking Company, a New York.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: fermenti, sostanze o miscele da usarsi col lievito per stimolare l'attività delle cellule del lievito.	213-83	23373	29-2-1924
14-1-1922	Ditta G. W. A. Westphal Sohn & Co., ad Amburgo (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tè verde e nero.	211-31	22744	15-2-1924
25-4-1922	Ditta G. W. A. Westphal Sohn & Co., ad Amburgo (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tè verde e nero.	211-32	22750	15-2-1924
		CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori e bevande.**			
3-2-1922	Guido Luigi Basili, a Genova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: distillato alcoolico dolcificato.	213-79	23404	29-2-1924
13-2-1922	Guido Luigi Basili, a Genova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: distillato alcoolico di ginepro.	213-80	23409	29-2-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
6-10-1921	Giovanni Benfenati, a Bologna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: marsala.	210-63	22537	11-2-1924
2-2-1922	Ditta Bianchi & C., a Brà (Cuneo).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vini e liquori.	213-65	23325	28-2-1924
9-12-1921	Bernardino Branca, Dolores Branca in Dolfin Boldù e Carolina Branca in Dolfin Boldù, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	213-6	23058	25-2-1924
21-11-1922	Giovanni Cillario, a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquori, vini, vini-vermouth, bevande alcooliche e sciroppi.	213-30	24748	26-2-1924
8-10-1921	Domenico Paolo Cambiaggio, a Strasbourg (Alsazia).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquori, acquavite, alcool, vini, vini spumanti, cedro, birra, acque minerali e gassose, limonate, sciroppi e qualsiasi altra bibita.	210-95	22569	13-2-1924
28-10-1921	Ditta Umberto Cohen, a Salò (Brescia).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	210-6	22432	7-2-1924
31-12-1921	Angelo Colombo, a Cardano al Campo (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore aperitivo.	213-36	23092	27-2-1924
29-11-1921	Achille Console, a Napoli.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	212-29	22720	20-2-1924
22-2-1922	Società F. I. L. E. S., Fabbrica Italiana Liquori e Sciroppi, a Ferrara.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	213-60	22318	28-2-1924
5-11-1921	Ditta M. Gerbotto & C., a Genova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquori e specialità elisir, camomilla e ambrosia.	212-34	22726	21-2-1924
19-11-1921	Orazio Lerario e Luigia Bellavitis, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	212-15	22693	20-2-1924
1-2-1922	Mackie and Company Distillers Limited, a Glasgow (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 282061).	213-49	23303	27-2-1924
12-12-1921	Ditta Giovanni Monfrino, a Giaveno.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore	211-82	23033	18-2-1924
14-7-1921	Società Anonima distillerie Pedroni, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore	212-74	22048	23-2-1924
5-12-1921	Distillerie Pedroni, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: marsala all'uovo.	213-5	23054	25-2-1924
22-11-1921	Società in Accomandita Fratelli Pianaro & C., a Venezia	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquori, sciroppi ed alcoolici in genere.	212-28	22717	20-2-1924
5-10-1921	Ditta G. Podestini, a Maderno di Salò (Brescia).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore speciale.	210-17	22444	8-2-1924
10-9-1921	Ditta G. Podestini, a Maderno di Salò (Brescia).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquori, sciroppi e bibite in genere.	209-4	22286	1-2-1924
10-9-1921	Ditta G. Podestini, a Maderno di Salò (Brescia).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: speciale liquore.	209-5	22287	1-2-1924
10-9-1921	Ditta G. Podestini, a Maderno di Salò (Brescia).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: speciale liquore	209-6	22288	1-2-1924
10-9-1921	Ditta G. Podestini, a Maderno di Salò (Brescia).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquori, sciroppi e bibite in genere.	209-7	22289	1-2-1924
24-9-1921	Ditta Domenico Polisseni, a Orzinuovi (Brescia).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	209-15	22300	2-2-1924
24-9-1921	Ditta Domenico Polisseni, a Orzinuovi (Brescia).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	209-14	22299	2-2-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
24-9-1921	Ditta Domenico Polisseni, a Orzinuovi (Brescia).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	209-17	22302	2-2-1924
28-10-1921	G. Ramazzotti, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	212-92	22491	25-2-1924
8-11-1921	Ditta D. Renato e C.ia, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vermouth.	212-14	22690	20-2-1924
18-11-1921	Ditta D. Renato e C.ia, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vermouth, vini, liquori e bevande in genere.	212-13	22689	20-2-1924
7-5-1921	Ditta Antonio Ricevuti, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	209-69	21596	5-2-1924
7-5-1921	Ditta Antonio Ricevuti, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	209-70	21597	5-2-1924
27-12-1921	Ditta Row, Cronk & Co., a Londra.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: whisky. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 54149).	213-31	23087	27-2-1924
1-2-1922	Giovanni Rossi, a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: gassosa ed acqua di seltz.	213-46	23300	27-2-1924
21-9-1921	Ditta Luigi Sarti & Figli, a Bologna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	208-92	22265	1-2-1924
21-9-1921	Ditta Luigi Sarti & Figli, a Bologna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	208-93	22266	1-2-1924
21-9-1921	Ditta Luigi Sarti & Figli, a Bologna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	208-91	22264	1-2-1924
18-3-1921	Beniamino Sorrentino, a Napoli.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquori e medicinali.	210-72	21301	12-2-1924
1-8-1921	Stabilimento Anglo-Italiano, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pastiglie igieniche e dissetanti.	212-76	22162	23-2-1924
3-11-1921	Ugo Stanzani, a Bologna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: zabaione all'ovo.	212-24	22709	20-2-1924
3-11-1921	Ugo Stanzani, a Bologna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquori, essenze, sciroppi.	212-23	22708	20-2-1924
5-9-1921	Carlo, Angela e Alcide Zeppegno, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: acqua minerale.	209-31	22326	4-2-1924
27-12-1921	Ditta Trower & Sons, a Londra.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquori fermentati e spiriti. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 407173).	213-32	23088	27-2-1924
27-10-1921	Ditta Natale Zucchini, a Livorno.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	210-65	22545	11-2-1924
27-10-1921	Ditta Natale Zucchini, a Livorno.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	210-64	22544	11-2-1924
27-9-1921	Ditta Fratelli Zincone, a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: speciale liquore tonico-amaro.	208-98	22277	1-2-1924
		CLASSE IV. **Olii e grassi non commestibili, saponi e profumerie.**			
4-10-1921	Aarhus Oljefabrik A.-S., ad Aarhus (Danimarca)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sostanze grasse d'origine animale e vegetale. (Già registrato in Danimarca al n. 621-1921).	210-11	22384	8-2-1924
6-8-1921	Ditta Achille Banfi, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sapone.	209 71	22166	6-2-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
25-11-1921	Giuseppe Amici, a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: dentifricio.	211-9	22604	13-2-1924
20-10-1921	Danske Oliemller og Saebefabrikker Aktieselskab, a Copenhagen.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olii vegetali e minerali e saponi. (Già registrato in Danimarca al n. 98-1921).	210-35	22475	9-2-1924
12-10-1921	Aldo De Bernardi, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi in genere.	210-53	22514	11-2-1924
24-10-1921	Ditta Eau de Cologne et Parfumerie - Fabrik Glockengasse - numero 4711 Ferd. Mulhens, a Colonia sul Reno (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: profumerie in genere, saponette.	210-91	22564	13-2-1924
27-10-1921	Ditta Fratelli Filippi & C., proprietaria del « Saponificio Italiano Rivoli », a Rivoli (Torino).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi:	210-58	22528	11-2-1924
28-11-1921	Alighiero Campostrini, a Sesto Fiorentino (Firenze).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi modellati.	212-32	22724	21-2-1924
5-12-1921	Arnaldo Campostrini, a Sesto Fiorentino (Firenze).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pezzi di sapone bianchi, in colore, marmorizzati.	211-62	23008	16-2-1924
5-12-1921	Arnaldo Campostrini, a Sesto Fiorentino (Firenze).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi in pezzi, bianhi ed in colore marmorizzato.	211-50	22982	15-2-1924
27-6-1923	Antonio Renato Ghisotti, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sapone da toletta.	210-76	26116	12-2-1924
29-12-1921	Ditta Giachetti e Conti, a Sesto Fiorentino (Firenze).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sapone.	10-92	22565	13-2-1924
28-9-1921	C. R Harker Stagg & Morgan Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: profumeria (inclusi articoli per toletta, preparati per denti, capelli e saponi). (Già registrato nella Gran Bretagna al numero 415379).	208-100	22280	1-2-1924
26-10-1921	Jones Olive Lloyd, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lozioni per capelli.	210-45	22489	9-2-1924
2-9-1921	Pio Matteini, a Rapallo (Genova).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti di profumerie.	209-73	22361	6-2-1924
24-5-1921	Ditta Costante Michieletto & C., a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: profumerie e saponi per toletta, nonchè estratti per profumi, lozioni, preparati per lavare i capelli, ciprie, dentifrici in genere, brillantine e qualsiasi altro preparato per toletta.	212-70	21666	24-2-1924
23-13-1921	Ditta Parfumerie Scherk, a Berlino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: profumerie, cosmetici, olii eterei, preparati per lavanda e all'amido, cipria, belletti, ingredienti per bagno, disinfettanti. (Già registrato in Germania al n. 238750).	211-41	22970	15-2-1924
23-12-1921	Ditta Parfumerie Scherk, a Berlino.	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: profumerie e saponi, cosmetici per la cura della bocca, dei denti, dei capelli, delle unghie, mezzi per la cura del colorito della pelle, mezzi per sgrassare i capelli, accessori per bagno e acqua di lavanda; mezzi di disinfezione e di suffumigazione ed apparecchi rispettivi, belletti solidi, fluidi, in forma di crema, pennelli per belletto, cipria solida e fluida; preparati e carta per togliere il belletto, ecc. (Già registrato in Germania al n. 175008).	211-42	22971	15-2-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
23-12-1921	Ditta Parfumerie Scherk, a Berlino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: profumerie, cosmetici, olii eterei, preparati per lavanda e all'amido, cipria, belletti, ingredienti per bagno, disinfettanti. (Già registrato in Germania al n. 226152).	211-43	22972	15-2-1924
23-12-1921	Ditta Parfumerie Scherk, a Berlino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: profumerie e saponi, apparecchi per disinfezione e articoli per toletta in tartaruga, in ebano, avorio, cristallo, celluloide, in legno e in metallo, guarnizioni per capelli, spazzole, pettini, belletti solidi, fluidi ed in forma di creme, pennelli per belletto, preparati e carta per togliere il belletto. (Già registrato in Germania al n. 174987).	211-44	22974	15-2-1924
23-12-1921	Ditta Parfumerie Scherk, a Berlino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti chimici per scopi medicinali ed igienici, disinfettanti, cosmetici, olii eterei, saponi, sostanze per lavanda, preparati all'amido, profumerie. (Già registrato in Germania al n. 196082).	211-45	22975	15-2-1924
23-12-1921	Ditta Parfumerie Scherk, a Berlino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: profumerie, cosmetici, olii eterei, mezzi per lavanda e imbianchimento, amidi e preparati all'amido, cipria, belletti, sali per bagno, disinfettanti. (Già registrato in Germania al n. 224203).	211-46	22976	15-2-1924
23-12-1921	Ditta Parfumerie Scherk, a Berlino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: profumerie, cosmetici, olii eterei, preparati per lavande ed all'amido, ciprie, belletti, ingredienti per bagno, disinfettanti. (Già registrato in Germania al n. 231051).	211-47	22977	15-2-1924
18-2-1922	The Pennsylvania Oil Cy., a Roma.	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: olii e grassi minerali lubrificanti e per industria.	213-57	23312	28-2-1924
12-9-1921	Industrie Saponi, Candele ed Affini G. Peri & Ci., Figli di Eugenio Migone, Successori, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tipo speciale di sapone.	209-47	22356	4-2-1924
10-10-1921	Ditta Fratelli Perona, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olio per automobili.	212-99	22511	25-2-1924
5-10-1921	Milau Francis Pratt, a Parigi.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti di profumeria, saponi e pastelli; prodotti chimici. (Già registrato in Francia al n. 198199).	213-13	22389	26-2-1924
5-10-1921	Milau Francis Pratt, a Parigi.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti di profumeria, saponi e pastelli; prodotti chimici. (Già registrato in Francia al n. 198197).	213-12	22388	26-2-1924
5-10-1921	Milau Francis Pratt, a Parigi.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti di profumeria, saponi e pastelli; prodotti chimici. (Già registrato in Francia al n. 198198).	213-11	22387	26-2-1924
5-10-1921	Milau Francis Pratt, a Parigi.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti di profumeria, saponi, prodotti igienici, chimici e farmaceutici. (Già registrato in Francia al n. 171307).	213-15	22391	26-2-1924
13-10-1921	The Pyrodento Company, a Baltimora (S. U. d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pasta per denti e dentifrici. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al numero 71723).	209-94	22405	7-2-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume o numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
23-9-1921	Nicola Rossi, a Napoli.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sapone.	209-50	22360	4-2-1924
12-12-1921	Emilio Savio e Carlo Gargano, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: grassi e lubrificanti in genere.	211-83	23034	18-2-1924
18-11-1921	Ditta « Savonnerie le Brillant Pitt », a Dergano (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sapone.	211-17	22616	14-2-1924
28-10-1921	Ditta « Sirio », Fabbrica profumerie e saponi, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi.	212-93	22493	25-2-1924
28-10-1921	Ditta « Sirio », Fabbrica profumerie e saponi, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponette.	212-94	22494	25-2-1924
28-10-1921	Ditta « Sirio », Fabbrica profumerie e saponi, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi.	212-95	22496	25-2-1924
28-10-1921	Ditta « Sirio », Fabbrica profumerie e saponi, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi.	212-96	22497	25-2-1924
28-10-1921	Ditta « Sirio », Fabbrica profumerie e saponi, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponette.	212-97	22498	25-2-1924
17-11-1921	Ditta « Sirio », Fabbrica profumerie e saponi, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi.	211-93	22638	19-2-1924
27-10-1921	Società Colgate & Company, a New York.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: crema dentifricia.	210-5	22431	7-2-1924
26-9-1921	Società Ferguson, Shaw & Sons, a Glasgow, Scozia (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olii di qualunque specie.	209-20	22306	2-2-1924
18-2-1922	Società Kabushiki Kaisha Hirao Sampei Shoten, a Tokyo.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: polvere dentifricia.	213-58	23313	28-2-1924
18-2-1922	Società Kabushiki Kaisha Hirao Sampei Shoten, a Tokyo.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cosmetici, polveri per toletta, creme, pomate, saponi, dentifrici e prodotti in genere di profumeria.	213-59	23314	28-2-1924
1-2-1922	Società Italo-Francese per l'Industria dei Profumi e dei Prodotti chimici, a Vallecrosia e a Ventimiglia (Imperia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi profumati da toletta e profumerie in genere.	213-50	23304	27-2-1924
31-12-1920	Società Prodotti igienici « Kaly », a Venezia.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: dentifrici in genere, saponi e creme per toletta e prodotti in genere per la cosmesi della pelle.	212-61	20733	22-2-1924
5-10-1921	Società « Tokalon », a Parigi.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti di profumeria, pastelli, dentifrici, creme acque e polveri di toletta, prodotti igienici e di bellezza, prodotti farmaceutici, disinfettanti e veterinari. (Già registrato in Francia al n. 202748).	213-21	22392	26-2-1924
7-10-1921	Diva Tagliabue, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparati vari per la conservazione e la freschezza della cute.	212-87	22453	23-2-1924
6-5-1921	Tide Water Oil Company, a New York.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: derivati del petrolio, e cioè: gasolina, kerosina, olii e grassi lubrificanti, paraffina, coke di petrolio e gelatina di petrolio.	209-66	21592	5-2-1924
6-5-1921	Tide Water Oil Company, a New York.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: derivati del petrolio, e cioè: gasolina, kerosina, olii e grassi lubrificanti, paraffina, coke di petrolio e gelatina di petrolio.	209-67	21593	5-2-1924
6-5-1921	Tide Water Oil Company, a New York.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: derivati del petrolio, e cioè: gasolina, kerosina, olii e grassi lubrificanti, paraffina, coke di petrolio e gelatina di petrolio.	209-68	21594	5-2-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO o prodotti ch'esso e destinato a contraddistinguere	Volume o numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
6-5-1921	Tide Water Oil Company, a New York.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: derivati del petrolio, e cioè: gasolina, kerosina, olii e grassi lubrificanti, paraffina, coke di petrolio e gelatina di petrolio.	209-65	21591	5-2-1924
6-5-1921	Tide Water Oil Company, a New York.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: derivati del petrolio, e cioè: gasolina, kerosina, olii e grassi lubrificanti, paraffina, coke di petrolio e gelatina di petrolio.	209-64	21590	5-2-1924
6-5-1921	Tide Water Oil Company, a New York.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: derivati del petrolio, e cioè: gasolina, kerosina, olii e grassi lubrificanti, paraffina, coke di petrolio e gelatina di petrolio.	209-63	21589	5-2-1924
6-5-1921	Tide Water Oil Company, a New York.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: derivati del petrolio, e cioè: gasolina, kerosina, olii e grassi lubrificanti, paraffina, coke di petrolio e gelatina di petrolio.	209-62	21588	5-2-1924
6-5-1921	Tide Water Oil Company, a New York.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: derivati del petrolio, e cioè: gasolina, kerosina, olii e grassi lubrificanti, paraffina, coke di petrolio e gelatina di petrolio.	209-61	21587	5-2-1924
6-5-1921	Tide Water Oil Company, a New York.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: derivati del petrolio, e cioè: gasolina, kerosina, olii e grassi lubrificanti, paraffina, coke di petrolio e gelatina di petrolio.	209-58	21586	5-2-1924
6-5-1921	Tide Water Oil Company, a New York.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: derivati del petrolio, e cioè: gasolina, kerosina, olii e grassi lubrificanti, paraffina, coke di petrolio e gelatina di petrolio.	209-57	21585	5-2-1924
21-6-1919	Rosario Tuccari, a Napoli.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: speciale tintura per barba e capelli	212-51	18234	22-2-1924
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine (non compresi in altre classi).**			
7-2-1922	Aktiebolaget Mox, a Göteborg (Svezia).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cartucce per riscaldamento, apparecchi a cuocere, bollitori, saldatori, apparecchi di messa in marcia dei motori a combustione, carburatori, fiammiferi, miscugli di reazione allumino-termica e miscugli simili (escluse le candele di accensione). (Già registrato in Svezia al n. 25139).	213-51	23306	28-2-1924
31-12-1921	Armstrong MFG. Co., a Bridgeport (S. U. d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine per filettare e tagliare. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al numero 68005).	213-38	23095	27-2-1924
31-12-1921	The Armstrong MFG. Co, a Bridgeport (S. U. d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: utensili per tagliare e calibrare tubi, macchine per filettare tubi e filiere. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al numero 51310).	213-37	23094	27-2-1924
25-11-1921	Silvio Angrisani, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: biciclette e relativi accessori.	211-99	22668	19-2-1924
22-12-1921	Ditta Bergische Stahl-Industrie, a Remscheid (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: acciaio fucinato e laminato in barre, lastre ed anelli; coltelli per macchine d'ogni tipo, specialmente per la fabbricazione della carta, del tabacco, del sughero, per la lavorazione del legno, per l'industria del cuoio, lavorazione del ferro e dei metalli; utensili da taglio in genere, ruote in acciaio omogeneo, pezzi di fusione in acciaio e ferro omogeneo di ogni tipo; chiavi da vite in acciaio omogeneo.	213-26	23074	26-2-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume o numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
29-12-1921	Federico Botto, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli di fonderia e torneria, ad esempio macchine per caramelle, siringhe per biscotti, pezzi di ricambio per automobili e camions, bronsino con metallo bianco, pompe idrauliche per agricoltura ed accessori.	213-1	23044	25-2-1924
22-9-1921	Giovanni Campana, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: smacchiatori di tessuti a pompa in genere.	209-13	22298	2-2-1924
26-12-1921	The Chatwood Safe Co. Ltd., a Boston.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: casseforti, camere corazzate, porte per le medesime, forzieri, casse da documenti e simili articoli.	211-48	22978	15-2-1924
12-10-1921	Ditta Coltellerie Riunite di Caslino e Maniago, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: coltelli, forchette e cucchiai da tavola e da viaggio, trinciapelli, coltelli da cucina, da macellaio e salumiere, coltelli per industrie, forbici in genere, schiaccianoci e sbuccialimoni, temperini e coltelli da tasca in genere, ferri chirurgici e ferri da taglio in genere.	210-25	22458	8-2-1924
30-3-1922	The Coventry Clain Company Limited, a Coventry (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: catene per trasmissione ed alberi flessibili per trasmissione.	212-60	23502	22-2-1924
23-11-1920	Ditta del Saz & Filippini, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: stagnola liquida specialmente adatta per il capsulaggio delle bottiglie e recipienti in genere.	212-54	20582	22-2-1924
31-12-1921	Fabbrica Italiana Segmenti di Ernesto Maggiora, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: segmenti per motori.	211-90	23045	18-2-1924
31-12-1921	Fabbrica Italiana Segmenti di Ernesto Maggiora, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: segmenti per motori.	211-89	23041	18-2-1924
9-9-1921	Ingersoll-Rand Company, a New York.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: martelli pneumatici, trapani pneumatici, seghe pneumatiche, motori ad aria compressa, pestelli pneumatici, martelli pneumatici per ribadire, martelli pneumatici per scalpellare, martelli per scrostare, martelli per calafataro nel legno, martelli spaccatori ecc.	209-75	22363	6-2-1924
26-9-1921	Interstype Corporation, a Brooklyn (S. U. d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine per fondere caratteri, macchine per comporre e macchine per ordinare caratteri. (Già registrato negli Stati Uniti di America al n 91876).	209-39	22335	4-2-1924
19-10-1921	Ditta Leipziger Tangier-Manier Alexander Grube, a Leipzig Plagwitz.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: attrezzi per pittura ad aria compressa ed apparecchi a getto. (Già registrato in Germania al n. 123928).	210-1	22413	7-2-1924
30-11-1921	Ditta Lenti, Usuelli & C., a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ventilatori, aspiratori, tavoli da disegno e simili.	212-4	22679	19-2-1924
12-9-1921	Cesare Luparia, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli d'alluminio in genere.	209-34	22329	4-2-1924
28-11-1921	John Mac Donald & Son Limited, a Glasgow, Scozia (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine formatrici per fonderia. (Già registrato nella Gran Bretagna al numero B 408783).	212-22	22705	20-2-1924
5-1-1922	Arnaldo Marzio, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine, apparecchi, accessori e materiali usati in tipografia ed altri processi di stampa.	212-45	22739	21-2-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume o numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
7-11-1921	Giovanni Masson, a Genova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: custodari automatici.	212-36	22728	21-2-1924
8-10-1921	Carlo Melano, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine ed utensli a percussione e a rotazione, utensili ed attrezzi d'ogni genere, macchine-utensili e machine-utensili portatili d'ogni genere.	210-50	22504	9-2-1924
20-12-1921	The National Cash Register Company, a Dayton (S. U. d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: registratori di cassa, apparecchi per il servizio di cassa, cassetti per il denaro, macchine per preparare e distribuire scontrini; apparecchi di vendita e trasmissione di ordini per magazzini, uffici, stabilimenti ed altre aziende, ecc.	212-50	23043	21-2-1924
31-10-1921	National Tube Company, a Pittsburgh, Pennsylvania (S. U. d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tubi, tubazione e rivestimenti — (Già registrato negli Stati Uniti d'America al numero 100993).	210-59	22529	11-2-1924
19-11-1921	Giannino Negri, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi, dispositivi, macchine, loro parti ed accessori, per la stiratura a caldo ed a freddo, a secco o ad umido di indumenti, panni, tessuti in genere.	211-29	22646	14-2-1924
19-11-1921	Giannino Negri, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi dispositivi, macchine, loro parti ed accessori, per la stiratura a caldo ed a freddo, a secco o ad umido di indumenti, panni, tessuti in genere.	211-30	22647	14-2-1924
22-11-1921	Giannino Negri, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: dispositivi, apparecchi, macchine, loro parti ed accessori per l'essiccamento ed asciugamento di indumenti, panni e tessuti in genere, previamente sottoposti a lavatura.	211-97	22662	19-2-1924
22-11-1921	Giannino Negri, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi, dispositivi, macchine per la lavatura di indumenti, biancheria e tessuti in genere, per l'esecuzione a macchina del bucato, del risciacquo, ecc.	211-98	22663	19-2-1924
30-8-1923	The « New-Way » Motor Company, a Lansing, Michigan (S. U. d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: motori a combustione interna	210-77	26572	12-2-1924
13-9-1921	Ditta Novello & Fanelli, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: forbici in genere.	209-9	22291	1-2-1924
10-10-1921	Ditta Officine Micromeccaniche Agolini, a Parma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: metalli lavorati, utensili, macchine in genere; apparecchi d'elletticità e di fisica; apparecchi fotografici, strumenti scientifici e di misura; termometri, barometri, bilance, orologeria e strumenti di micromeccanica in genere; parti ed accessori relativi ai detti articoli.	210-52	22513	11-2-1924
20-12-1921	Charles H. Pugh, Limited, a Birmingham (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchinario per agricoltura e per orticoltura e parti di detto macchinario.	211-37	22966	15-2-1924
19-11-1921	Società « Aureol », a Milano.	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: articoli casalinghi di metallo in genere.	211-27	22642	14-2-1924
30-9-1921	Società Generale Macchine edili T. Fusoni, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine, attrezzi e loro accessori speciali per l'industria edilizia	209-72	22323	6-2-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso e destinato a contraddistinguere	Volume o numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
20-10.1921	Stabilimento Metallurgico Emiliano, a Castel San Giovanni (Piacenza).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: chiodetti da calzolai.	210-3	22415	7-2-1924
3-11-1921	Stahlwerke R. & H. Plate, ad Augustental (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: acciaio ed utensili per trafilatura e stampaggio. — (Già registrato in Germania al n. 265624).	212-5	22680	19-2-1924
8-10-1021	Stevenson Gear Company, a Indianapolis (S. U. d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine per fabbricare prodotti poligonali, frese, ruote dentate, alesatrici, alberi di trasmissione, ruote a catene, seghe circolari, mozzi fessi, marchi filettati e cilindri di macchine per maglierie.	210-24	22457	8-2-1924
11-11-1921	Henry G. Thompson & Son Co., a New Haven, Connecticut (S. U. d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lame da seghe per metalli.	211-22	22626	14-2-1924
30-12-1921	Tuckaway Folding Ladder Co. Inc., a New York.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: scale pieghevoli.	211-49	22981	15-2-1924
10-1-1921	Unione Italiana Fabbriche Utensilerie e Ferramenta, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: utensilerie e ferramenta in genere.	212-63	20854	22-2-1924
7-11-1921	Victory-Kidder Printing Machine Company Limited, a Birkenhead (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine e parti di macchine di qualsiasi genere, tranne le macchine per agricoltura e orticoltura, come: macchine a vapore, caldaie macchine pneumatiche, macchine idrauliche, locomotive, macchine da cucire, macchine per pesare, macchine utensili, macchine per miniere, pompe da incendio. — (Già registrato nella Gran Bretagna al n 407357).	212-7	22682	19-2-1924
26-11-1021	Worthington Pump and Machinery Corporation, a New York.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pompe ed apparecchi di qualsiasi genere per alzare e spostare liquidi e comprimere ed espellere dei gas, apparecchi idraulici di qualsiasi classe e genere, utensili e prodotti metallici di qualsiasi descrizione, dispositivi per misurare e dispositivi scientifici, congegni meccanici ed elettrici, apparecchi di qualsiasi genere.	212-42	22735	21-2-1924
15-11-1921	Pietro Zampa, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi di alimentazione ossidrica dei motori a combustione interna ed accessori relativi in genere	211-26	22636	14-2-1924
15-11-1921	Pietro Zampa, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi di alimentazione, carburatori, candele, raccordi, bombole ed accessori in genere per motori a combustione interna.	211-25	22635	14-2-1924
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali: macchine da cucire, da maglieria, ecc., macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.**			
15-12-1921	Giuseppe Arrobio, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli elettrici in genere.	211-86	23037	18-2-1924
22-12-1921	Ditta Bernasconi & Brunori, a Santa Maria Capua Vetere (Caserta).	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: macchine da cucire e macchine da maglieria.	211-39	22969	15-2-1924
25-12-1921	Ditta Bobbio & Cardolle, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: strumenti ed apparecchi di scienza fisica e medica in genere.	212-20	22701	20-2-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume o numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
16-2-1921	Braunschweiger Rechenmaschinen-Fabrik Rema G. m. b. H., a Braunschweig (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine calcolatrici e addizionatrici.	213-54	23309	28-2-1924
5-10-1921	Compagnia Generale di Elettricità, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine ed apparecchi elettrici in genere e parti di ricambio per gli stessi.	210-16	22443	8-2-1924
29-10-1921	Elliott-Fisher Company, ad Harrisburg, Penn. (S. U. d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine da scrivere, macchine combinate per scrivere e addizionare, e piastre e parti di queste.	212-33	22725	21-2-1924
22-10-1921	The Foreign Patents Corporation, a New York.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine cinematografiche.	210-42	22486	9-2-1924
23-9-1921	Ditta Jüngst & Fabarius, a Bremen (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine ed apparecchi per la pressa e la riproduzione di cinematografie, specialmente apparecchi di proiezione ed apparecchi cinematografici. — (Già registrato in Germania al n. 250313).	203-94	22270	1-2-1924
19-11-1921	Ditta Manifattura Italiana Guarnizioni per macchine - Colombo & C., a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli isolanti per elettricità, formati a base di caucciù, espessamente lavorati.	211-28	22643	14-2-1924
15-10-1921	R. C. Pictures Corporation, a New York.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pellicole cinematografiche, pellicole cinematografiche disegnate e dipinte, dispositivi ed accessori per proiezioni	210-54	22516	11-2-1924
22-10-1921	Ditta Adalberto Sommaruga & C., a Como.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchio per riprodurre scritti e disegni.	210-43	22487	9-2-1924
31-12-1921	Carlo Tonani, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine da cucire, macchine da maglieria, aghi per dette loro parti o accessori in genere.	213-40	23098	27-2-1924
29-11-1921	« Vox » Schallplatten und Sprechmaschinen Aktien Gesellschaft, a Berlino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine parlanti, dischi musicali e macchine per dettare.	212-2	22677	19-2-1924
		Classe VII. — Armi e loro accessori; esplosivi.			
17-9-1921	Auto-Ordnance Corporation, a New York.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cannoni, pistole, fucili, cannoni a macchina, da campagna, da assedio, da costa, navali; materiali da carica di detti cannoni, baionette, parti accessorie.	209-76	22364	6-2-1924
22-12-1921	Ditta Bergische Stahl-Industrie, a Remscheid (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: acciaio speciale fucinato o laminato per canne da fucile, nonchè canne da fucile rifinite.	213-27	23075	26-2-1924
		Classe VIII. — Materiali da costruzioni; vetrerie e ceramiche.			
30-11-1920	Giuseppe Capra, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: composto a base di sughero, segatura di legno ed altre sostanze specialmente adatte alla costruzione di pavimenti e simili, e di qualsiasi altro oggetto opportuno.	212-56	20589	22-2-1924
14-2-1922	Vittore Palchetti, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: agglomerante per materiali refrattari.	213-86	23376	29-2-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume o numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
28-9-1921	Rosenthal Porzellanfabrik Vormals Jacob Zeidler & Co., a Selb-Plössberg (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: porcellana ed articoli in porcellana. (Già registrato in Germania ai nn. 226020 e 235330).	208-99	22279	1-2-1924
15-9-1921	S. N. I. P. (Società Nazionale Industria Pozzolane). Società in accomandita semplice Peroni, Sanvito e Co., a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pozzolana naturale, cementi pozzolanici in genere e tutti i materiali e prodotti che si possono ricavare dalla lavorazione della pozzolana stessa.	209-10	22292	1-2-1924
		CLASSE IX. — Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.			
5-11-1921	Ditta Giovanni Cappellin & C., a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tenaglie atte a praticare incastri nel peduncolo delle lampadine incandescenti; lampadine munite di peduncolo con intaglio e relativi portalampade atti ad impedire lo svitamento delle lampadine così preparate.	211-14	22612	14-2-1924
5-10-1921	Compagnia Generale di Elettricità, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: nuovo tipo di lampada speciale a filamento metallico.	210-15	22442	8-2-1924
16-2-1922	Ica-Aktiengesellschaft, a Dresda (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi ed utensili per illuminazione, riscaldamento e cucina, refrigerazione, essiccamento e ventilazione, impianti di condutture d'acqua e bagni per scopi fotograci, setole, spazzole, pennelli, spugne, prodotti chimici, ecc.	213-89	23379	29-2-1924
24-2-1922	Pietro Ellero, a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lampade elettriche.	213-62	23320	28-2-1924
20-10-1921	Gaetano Gardoncini, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli termoelettrici d'uso domestico e industriale in genere, come forni, fornelli, ecc.	210-38	22480	9-2-1924
21-5-1920	« Luminous Unit. Company », a St. Louis (S. U. d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: candelabri ed altri sopporti per illuminazione.	210-71	19632	12-2-1924
12-11-1921	Ditta G. Menoni & C., a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lampade elettriche.	211-23	22627	14-2-1924
28-5-1921	Giuseppe Riccoboni, a Bologna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi elettrici per riscaldamento	212-71	21683	23-2-1924
		CLASSE X. — Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi: oggetti per sport e giuocattoli.			
5-11-1921	Ettore Colombo, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: bersaglio segnalatore per giuoco del calcio e suoi accessori.	211-15	22613	14-2-1924
26-11-1921	Martino Pastore, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: foot-balls, articoli dei medesimi ed altri articoli di sport.	212-21	22703	20-2-1924
27-12-1921	Società anonima italiana metalli ed argenteria Arthur Krupp, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: posaterie e merci d'alpacca argentate primo titolo.	213-29	23080	26-2-1924
31-12-1921	S. A. T. (Società Apparecchi Tiger), a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: caffettiere, frullini, lavabicchieri, lavapiatti in genere di uso famiglia, bar, caffè, restaurant, alberghi e simili.	213-2	23046	25-2-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume o numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XI. — **Spazzole, pennelli, lavori in paglia, in crine.**			
14-1-1922	Società Wittkop & C., a Bielefeld (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: selle, fondine per selle, staffe, mappe, zaini sportivi, reggipompe, parafanghi, zaini a spalla, gambali, cuscinetti da sella, cartucciere, sacchi da caccia, custodie per foraggi, astucci, custodie per armi, cinghie per armi, bisacce, bastoni da caccia, gualdrappe per cani e animali in genere, ecc. (Già registrato in Germania al n. 111420).	211-33	22798	15-2-1924
4-2-1922	Ditta Umberto Trani & Giacometti, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: spazzole industriali per orefici ed argentieri.	213-69	23329	23-2-1924
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere, selleria e valigeria.**			
10-12-1921	Ditta Allinovi, Besana & C. - A. B. C., a Milano.	Marchio di commercio destinato a contraddiguere: organi ed accessori di biciclette, motociclette ed automobili.	213-7	23062	25-2-1924
17-10-1921	Ugo Boccacci, a Carrara.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sella da bicicletta e motocicli in genere.	210-34	22471	9-2-1924
23-11-1921	Ettore Caretta, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi ed accessori per veicoli, automobili, motociclette e biciclette e loro parti.	212-17	22697	20-2-1924
8-10-1921	The Columbia Motors Company, a Detroit, Michigan (S. U. d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: veicoli a motore, cioè automobili o vetture a motore, vagoncini e rimorchi. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al numero 145737).	210-47	22500	9-2-1924
21-12-1921	The Davis & Welding Manufacturing Company, a Cincinnati, Ohio (S. U. d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carri serbatoi, vagoni-cisterne, serbatoi di riserva e recipienti senza giunture.	212-49	23040	21-2-1924
22-10-1921	Ditta Fratelli De Carteri, a Verona.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cicli e loro accessori.	210-39	22483	9-2-1924
20-10-1921	Luigi Duca, a Busto Arsizio (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: impianti ed apparecchi per l'avviamento e l'accensione di motori a scoppio e per l'illuminazione di veicoli, dinamo, motori, magneti, accumulatori, fari e fanali, apparecchi segnalatori e d'allarme, quadri e strumenti di misura, parti ed accessori di ogni genere per impianti elettrici, accessori d'ogni genere per veicoli a motore.	210-55	22524	11-2-1924
27-10-1921	Mario Longhi, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere. cicli, motocicli e loro parti, anche staccate.	210-46	22490	9-2-1924
15-10-1921	Ditta Fratelli Doniselli, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: biciclette.	210-31	22465	9-2-1924
15-10-1921	Ditta Fratelli Doniselli, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: biciclette.	210-33	22467	9-2-1924
15-10-1921	Ditta Fratelli Doniselli, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: biciclette.	210-32	22466	9-2-1924
4-2-1922	Ner-a-Car Corporation, a Syracuse (S. U. d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: veicoli automotori stradali, motociclette, motocarrozzette, vetturette e simili, loro parti ed accessori.	213-81	23364	29-2-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume o numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
8-10-1921	Ditta O. Garanzini & C., a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: motocicli, cicli, automobili.	210-22	22455	8-2-1924
11-7-1921	Officine « Margo », a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: catene per cicli e motocicli.	212-72	22020	23-2-1924
5-11-1921	Perry & Company, Limited, a Birmingham (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: catene per cicli, motociclette ed altri veicoli, catene di trasmissioni d'ogni specie, ruote libere, innesti per ruote libere di cicli, motociclette ed altri cicli.	210-98	22579	13-2-1924
25-10-1921	Ditta Figli di Raffaele Sacerdote, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: parti ed accessori per bicicli, motocicli ed automobili, ferramenta, serrature, ottomani	210-57	22527	11-2-1924
5-4-1921	Selden Truck Corporation, a Rochester (New York).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere automobili, telai da automobili e loro parti.	209-53	21325	5-2-1924
26-9-1921	The Standard Motor Company Limited, a Coventry (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: autoveicoli. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 403021).	209-18	22304	2-2-1924
28-9-1921	Società anonima Edoardo Bianchi - Fabbrica Automobili e Velocipedi, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: gomme per velocipedi, motocicli ed automobili.	212-80	22311	23-2-1924
22-9-1921	Wilh. Wippermann Jr. G. m. b. H., ad Hagen i/W (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: catene, pedali, viti ed altre parti per velocipedi, catene di Gall ed altre catene snodate, piccoli motori per velocipedi, radiatori per automobili, pompe da acqua e loro parti, candele d'accensione per automobili e disposizioni d'accensione per motori. (Già registrato in Germania ai nn. 22323 e 61223).	209-12	22297	2-2-1924
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.**			
8-10-1921	Balstone Cooke & Co. Ltd., a Manchester (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: velluto liscio (velventina) velvetta, velluto incrociato, velluto a costole, fustagno, velluto a costa grossa, velluto mille righe, velluto moleskin o pelle di talpa, velluto a costa media, velluto a costa sottile. (Già registrato nella Gran Bretagna al numero 38449).	210-23	22456	8-2-1924
14-10-1921	Angelo Boniardi, a Monza (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere filati in genere.	210-27	22463	8-2-1924
14-10-1921	Angelo Boniardi, a Monza (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere filati in genere.	210-28	22464	8-2-1924
22-10-1921	Fratelli Borin, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filati cucirini.	210-40	22484	9-2-1924
22-10-1921	Ditta Fratelli Fornasa & C., a Marsciano (Perugia).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filato speciale.	212-91	22477	25-2-1924
20-10-1921	Ditta Fratelli Fornasa & C., a Marsciano (Perugia).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filato	210-37	22478	9-2-1924
27-9-1921	Ditta Fratelli Fornasa & C., a Marsciano (Perugia).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: una qualità di filato mercerizzato.	209-23	22309	2-2-1924
27-9-1921	Ditta Fratelli Fornasa & C., a Marsciano (Perugia).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: una qualità di filato mercerizzato.	209-22	22308	2-2-1924
27-9-1921	Ditta Fratelli Fornasa & C., a Marsciano (Perugia).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filato speciale per calze.	209-21	22307	2-2-1924
13-12-1920	Ditta C. Galli & C., a Treviglio (Bergamo).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filati cucirini e da ricamo in cotone, canape, lino e seta.	212-58	20707	22-2-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso e destinato a contraddistinguere	Volume o numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
5-10-1921	Goodall Worsted Company, a Sanfod (S. U. d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti di lana, tessuti di mohair e tessuti di combinazione di cotone, lana, mohair, alpacca, peli di cammello, seta, sete artificiali. (Già registrato negli Stati Uniti d'America, al n. 112273).	210-12	22393	8-2-1924
26-9-1921	Ditta Industria Bergamasca Filati Cucirini, a Bergamo.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere filati o ritorti di ogni genere e natura, comunque preparati e confezionati.	209-19	22305	2-2-1924
12-12-1921	Ditta Industria Bergamasca Filati Cucirini, a Bergamo.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filati e ritorti di ogni genere e natura, comunque preparati e confezionati.	211-55	22993	16-2-1924
12-12-1921	Ditta Industria Bergamasca Filati Cucirini, a Bergamo.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filati e ritorti di ogni genere e natura, comunque preparati e confezionati.	211-56	22994	16-2-1924
12-12-1921	Ditta Industria Bergamasca Filati Cucirini, a Bergamo.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filati e ritorti di ogni genere e natura, comunque preparati e confezionati.	211-54	22992	16-2-1924
23-11-1920	Industria Sete Cucirine, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cordonetto di seta artificiale specialmente adatto per ricami.	212-53	20581	22-2-1924
21-7-1921	« La Sartotecnica », a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: stoffe.	212-75	22040	23-2-1924
26-10-1921	Ditta S. Mennig & C. Torley, a Saronno (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filati e sete cucirine o da ricamo e crochet.	210-44	22488	9-2-1924
1-10-1921	Ditta Gasparo Orlandi, a Gallarate (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti e manufatti.	209-79	22437	6-2-1924
9-11-1921	Ditta Ettore Moretti, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti impermeabili, copertoni impermeabili, tende da campo e sport, impermeabili per uomo e signora, tessuti imitazione pelle.	211-21	22621	14-2-1924
9-11-1921	Ditta Ettore Moretti, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tende e copertoni impermeabili.	213-8	23063	25-2-1924
1-2-1922	Ricci Marconcini & Co., ad Acqua Calda (Lucca).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filati cucirini.	213-48	23302	27-2-1924
1-2-1922	Ricci Marconcini & Co., ad Acqua Calda (Lucca).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filati cucirini.	213-47	23301	27-2-1924
6-12-1921	Seamans e Cobb Company, a Boston, Mass. (S. U. d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filati di cotone per cucire; tessuti per calzature; tessuti in pezza di cotone, lana, lino, seta; tessuti misti di cotone-seta o seta-lana per vestiario, per tappezzeria e per scopi industriali. (Già registrato negli Stati Uniti d'America ai nn. 130404, 132519 e 146000).	211-81	23029	18-2-1924
9-11-1921	Società Anonima Fabbrica Telerie, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: zefir.	211-18	22617	14-2-1924
9-11-1921	Società Anonima Fabbrica Telerie, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: zefir.	211-19	22618	14-2-1924
8-12-1920	Società Anonima Meda & Winterbottow, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti ad imitazione pelle, nonchè carte feltrate ad imitazione pellami.	212-57	20693	22-2-1924
22-10-1921	Gustavo Somigli, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti ipodermici.	210-41	22485	9-2-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume o numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso d'ornamento personale, non compresi in altre classi.**			
26-11-1921	Ditta E. Alticozzi & C. di Enrico Alticozzi, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calzature in genere.	212-100	22702	25-2-1924
14-10-1921	Ditta G. B. Borsalino fu Lazzaro & C., ad Alessandria.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cappelli di qualunque genere.	212-89	22462	23-2-1924
19-10-1921	Calzaturificio « Ticino » di Giovanni Bergamo, a Vigevano (Pavia).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calzature di qualsiasi genere.	212-90	22473	23-2-1924
13-10-1921	Ditta Calzaturificio e Sandalificio Italiano Giuseppe Vido, a Mandello Lario (Como).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calzature in genere.	210-26	22461	8-2-1924
6-9-1921	Campbell Achnach e Company, Limited, a Glasgow, Scozia (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vestimenta impermeabili, articoli in gomma e guttaperca.	209-74	22362	6-2-1924
2-11-1921	Aristide Crosti, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: catene d'oro, braccialetti e simili.	211-13	22611	14-2-1924
23-9-1921	Ercole d'Aloisio, a Napoli.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pantofole.	209-49	22359	4-2-1924
8-11-1921	Carlo Esposito, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calzature.	212-44	22738	21-2-1924
12-10-1921	Nicola Bernardo e Francesco Ferrara, residenti il primo ad Arienzo (Caserta), ed il secondo a San Felice a Cancello (Caserta).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calzature di tutti i tipi.	210-67	22556	11-2-1924
5-11-1921	Ditta G. Gallotti & Frattini, a Varese (Como).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calzature per bambini.	211-16	22614	14-2-1924
25-10-1921	Carlo Gambardella, a Napoli.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calzature.	210-68	22557	11-2-1924
12-8-1921	Ambrogio Gerosa, a Monza (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cappelli e berrette per uomo.	212-77	22174	23-2-1924
7-10-1921	Isolina Gorla, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calze.	210-19	22452	8-2-1924
18-6-1921	Francesco Vincenzo Girlando, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calzature di lusso in genere.	210-82	21756	12-2-1924
29-9-1921	« Hermes » Schuhvertriensgesellschaft m. b. H., a Vienna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: scarpe di cuoio d'ogni tipo. (Già registrato in Austria al n. 75719).	212-82	22313	23-2-1924
14-2-1922	Lonofil Spinnstoffwerke m. b. H., a Magdeburg (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calzetterie, maglierie, copricapi, articoli di modisteria, capi di vestario, biancheria da dosso e da tavola, fazzoletti, cravatte, bretelle, guanti, materiali da tenuta stagna e da guarnizione, lana per pulitura, isolanti e coibenti, ecc.	213-53	23308	28-2-1924
25-8-1921	Ditta Ernesto Locher, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: spille per colli, in imitazione oro.	210-84	22183	12-2-1924
29-10-1921	Ditta Serafino Paoletti & Figli, a Signa (Firenze).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cappelli di paglia, di feltro e berretti nonchè fodere e marocchini per i medesimi.	210-93	22566	13-2-1924
9-11-1921	Ditta Ettore Moretti, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: impermeabili per uomo e signora.	211-20	22619	14-2-1924
25 10-1921	Giuseppe Nicola, a Varese.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calzature.	210-62	22534	11-2-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso e destinato a contraddistinguere	Volume o numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
29-10-1921	Ditta Serafino Paoletti & Figli, a Signa (Firenze).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cappelli di paglia, di feltro, berretti, nonchè fodere e marocchini per i medesimi.	210-94	22567	13-2-1924
16-8-1921	Ditta Pirelli & C., a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: impermeabili di seta.	212-78	22177	23-2-1924
26-9-1921	Phoenix Knitting Works, a Milwaukee (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: maglierie d'ogni genere, articoli d'ogni genere fatti a maglia, a rete e tessuti; tessuti a maglia in pezze.	209-42	22340	4-2-1924
6-10-1921	Società Anonima Cappellificio « Cervo » già Cooperativa, a Sagliano Micca (Novara).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cappelli.	210-18	22445	8-2-1924
24-11-1921	Società Aut. Arena & C., a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calzature da uomo e da donna, di qualsiasi tipo e qualità.	211-8	22600	13-2-1924
19-10-1921	John B. Stetson Company, a Philadelphia, Pa. (S. U. d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cappelli flosci e duri e berretti per uomini e per ragazzi. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 137959).	209-100	22412	7-2-1924
10-2-1922	Ditta Varengo & C., a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ghette.	213-85	23375	29-2-1924
27-4-1921	Umberto Vecchietti, a Bologna.	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: penna stilografica.	210-81	21390	12-2-1924
5-11-1921	Giovanni Verde, a Napoli.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calzature.	210-69	22559	11-2-1924
		CLASSE XV. — **Tabacchi e articoli per fumatori.**			
5-5-1920	Joseph Rotschild Jr., a Francoforte s/m. (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pipe per fumare tabacco, nonchè bocchini per sigari e sigarette. (Già registrato in Germania al n. 203986).	212-52	19596	22-2-1924
23-11-1921	Waldorf-Astoria Zigarettenfabrik Aktiengesellschaft, a Stuttgart (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tabacco da fumare, da masticare e da fiuto, sigari e sigerette, pipe, fiammiferi, vino, birra, bevande alcooliche ed acque minerali. (Già registrato in Germania al numero 66099).	212-18	22698	20-2-1924
23-11-1921	Waldorf-Astoria Zigarettenfabrik Aktiengesellschaft, a Stuttgart (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tabacchi. (Già registrato in Germania al n. 94835).	212-19	22699	20-2-1924
		CLASSE XVI. — **Caucciù e guttaperca.**			
31-12-1920	Ditta Candiani & Paladin, a Padova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: coperture o camere d'aria per automobili, cicli e motocicli, articoli in gomma per vestiario, calzature e tacchi in gomma, articoli per sport ed industriali, pezzi staccati per cicli e motocicli.	212-62	20734	22-2-1924
12-11-1921	The India Rubber, Guttaperca and Telegraph Company Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli di caucciù di tutte le specie, compresi cerchioni pneumatici, apparecchi e dispositivi elettrici, cavi e fili a cinghie per macchine e di trasporto.	211-5	22592	13-2-1924
19-3-1921	Charles Lancaster Marshall, a Glasgow (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cerchi, tubi e ammorzatori di urti, in gomma. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 402975).	209-52	21246	5-2-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
3-11-1921	Phillips' Patents Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cuscinetti e guarnizioni di gomma per le suole delle calzature.	212-6	22681	19-2-1924
26-9-1921	Ditta Josef Reithoffer's Söhne, a Pyrach (Austria).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli di gomma.	210-87	22337	12-2-1924
14-12-1921	Sindacato Italiano Gomma Amianto, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tacchi per scarpe, suole da scarpe, tacchi di gomma, oggetti di gomma.	211-84	23035	18-2-1924
15-10-1921	Società Anonima Lavorazione Italiana Gomma ed Affini, a Boviso (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli di gomma in genere.	210-29	23468	8-2-1924
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.**			
21-12-1921	Joseph Dixon Crucible Company, a Jersey, New Jersey (S. U. d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli di gomma per cancellare. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 134929).	211-60	23003	16-2-1924
19-6-1923	Silvio Marsoni, a Venezia.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cartoni vegetali bianchi.	213-17	26197	26-2-1924
3-12-1921	Alberto Liguori, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tele per copialettere.	213-4	23053	25-2-1924
19-6-1923	Silvio Marsoni, a Venezia.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cartoni uso cuoio.	213-16	26196	26-2-1924
30-9-1921	Giuseppe Picollo, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: registri meccanici, montature per registri a fogli mobili, classificatori e articoli analoghi di cancelleria e da studio, meccanismi, oggetti di metallo lavorato, pezzi stampati, giocattoli, apparecchi automatici, ferramenta, chincaglierie di metallo, apparecchi elettrici.	209-43	22342	4-2-1924
27-10-1921	Remington Typewriter Company, a Flion, New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta-carbone.	210-89	22430	12-2-1924
20-10-1921	Società Brown e Bigelow, a St. Paul (S. U. d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: matite automatiche. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 144356).	210-36	22476	9-1-1924
25-4-1923	Società Anonima Cartiere Ambrogio Binda, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: buste contenenti carta da lettere.	210-75	25632	12-2-1924
25-4-1923	Società Anonima Cartiere Ambrogio Binda, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: buste contenenti carta da lettere.	210-74	25631	12-2-1924
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.**			
16-9-1921	Antivenerin, G. m. b. H., a Berlino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti medicinali e disinfettanti. (Già registrato in Germania al n. 240118).	209-36	22331	4-2-1924
17-9-1923	Eugenio Aruch, Nicola Brizzi e Gastone di Nola, il primo a Perugia, gli altri due a Firenze.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico contro il colera dei polli.	210-79	26701	12-2-1924
12-9-1921	Asepsia-Werke Bayer &Kitz, a Francoforte s/m. (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: leghe metalliche per scopi di odontoiatria (Già registrato in Germania al numero 267291).	209-8	22290	1-2-1924
18-9-1923	Eugenio Aruch, Nicola Brizzi e Gastone di Nola, il primo a Perugia, gli altri a Firenze.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico contro il colera dei polli.	210-78	26687	12-2-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedento	NATURA DEL MARCHIO o prodotti ch'esso e destinato a contraddistinguere	Volume o numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
19-9-1921	Riccardo Barcellona, a Catania.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto antimalarico.	209-46	22348	4-2-1924
7-12-1921	Vittorio Basaglia, a Bologna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specifico contro i geloni.	211-53	22990	16-2-1924
6-2-1922	Carlo Bertinelli, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: aromi medicinali in genere.	213-82	23366	29-2-1924
21-7-1921	C. Richard Böhm, a Berlino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale farmaceutico. (Già regstrato in Germania al n. 263548).	210-83	22111	12-2-1924
19-1-1923	Brooks Appliance Company Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cinti erniari ed apparecchi ortopedici, di protesi e chirurgia.	209-60	25203	5-2-1924
19-1-1923	Brooks Appliance Company Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cinti erniari ed apparecchi ortopedici di protesi e chirurgia.	209-59	25202	5-2-1924
3-10-1921	Angelo Cagnola, a Vigevano (Pavia).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sciroppo contro la tosse asinina.	210-13	22440	8-2-1924
29-9-1921	Angelo Cagnola, a Vigevano (Pavia).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato farmaceutico.	209-24	22315	2-2-1924
29-9-1921	Angelo Cagnola, a Vigevano (Pavia).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato farmaceutico contro le affezioni catarrali del naso e della faringe.	209-28	22319	2-2-1924
29-9-1921	Angelo Cagnola, a Vigevano (Pavia).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico ricostituente.	209-27	22318	2-2-1924
29-9-1921	Angelo Cagnola, a Vigevano (Pavia).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato ricostituente.	209-26	22317	2-2-1924
29-9-1921	Angelo Cagnola, a Vigevano (Pavia).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sciroppo contro la tosse asinina.	209-25	22316	2-2-1924
16-11-1921	Giuseppe Cantone e Luigi Salvadori, il primo a Napoli, il secondo a Firenze.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi contensivi (cosiddetti cinti) per ernie unilaterali e bilaterali, nonchè parti di essi, pezzi di ricambio relativi e simili.	212-30	22721	20-2-1924
10-2-1922	Giacomo Castello, a Genova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale del tipo dei cordiali, a base di uova.	211-34	22799	15-2-1924
1-12-1921	Eugenio Centanni & Francesco Maiocco, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto alimentare terapeutico.	213-3	23047	25-2-1924
31-12-1921	Eugenio Centanni, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto terapeutico contro i tumori maligni.	213-30	23096	27-2-1924
16-2-1922	Chemische Fabrik Marienfelde G. m. b. H., a Berlin-Marienfelde.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicine, prodotti chimici per medicina ed igiene, droghe e preparati farmaceutici, cerotti, bendaggi, razzie per animali e vegetali, disinfettanti, sostanze per la conservazione di sostanze alimentari, ecc. (Già registrato in Germania al n. 264891).	213-88	23378	29-2-1924
16-2-1922	Chemische Fabrik Marienfelde G. m. b. H., a Berlin-Marienfelde.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sostanze medicinali per veterinaria. (Già registrato in Germania al n. 269544).	213-87	23377	29-2-1924
1-2-1922	Gabriel Armand Colle-Dendon, a Genova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pomata avente scopo antisettico,	213-78	23403	29-2-1924
6-2-1922	Cooperativa Farmaceutica, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato farmaceutico.	213-70	23330	28-2-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
24-9-1921	Ivo Deiglmayr Chemische Fabrik, a Monaco, Baviera (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparati chimico-farmaceutici e cosmetici. (Già registrato in Germania al numero 259263).	209-38	22335	4-2-1924
2-9-1921	Enrico De Silvestri, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicinale.	209-30	22325	2-2-1924
12-12-1921	Max Elb G. m. b. H., a Dresda (Germania).	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: sostanze medicinali, prodotti chimici per medicine ed igiene, droghe e preparati farmaceutici, cerotti, materiale di medicazione, sostanze per distruggere animali e piante, sostanze disinfettanti, sostanze per conservare generi alimetari; spazzole, spazzolini, pennelli, pettini, spugne, oggetti per toletta; apparecchi medici, ecc. (Già registrato in Germania al n. 121149).	211-36	22965	15-2-1924
16-12-1921	Società W. Evans & C., a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti medicinali in genere.	213-9	23068	25-2-1924
3-2-1922	Ditta W. Evans & C., a Milano ed a Besozzo (Como).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pastiglie per la tosse e le malattie della gola.	213-66	23326	28-2-1924
3-2-1922	Ditta W. Evans & C., a Milano ed a Besozzo (Como).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: antisettico disinfettante cicatrizzante.	213-67	23327	28-2-1924
3-2-1922	Ditta W. Evans & C., a Milano ed a Besozzo (Como).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: confetti lassativi.	213-68	23328	28-2-1924
14-7-1921	Fabbrica Italiana Specialità Medicinali, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti chimici per scopi terapeutici d'uso esterno ed interno.	212-73	22027	23-2-1924
20-12-1921	Farbenfabriken Vorm. Friedr. Bayer & Co., a Leverkusen presso Colonia sul R. (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cerotti, materiali per fasciatura, mezzi per distruggere gl'nsetti e le piante e mezzi disinfettanti. (Già registrato in Germania al n. 270842).	213-23	23071	26-2-1924
20-12-1921	Farbenfabriken Vorm. Friedr. Bayer & Co., a Leverkusen presso Colonia sul R. (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicinali per uomini e animali, prodotti chimici per scopi medicinali ed igienici, droghe e preparati farmaceutici, materiale per fasciature, mezzi per distruggere piante ed insetti e mezzi per conservare le vivande. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 273367).	213-24	23072	26-2-1924
7-9-1921	Farbenfabriken Vorm. Friedr. Bayer & Co., a Leverkusen presso Colonia sul R. (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico. (Già registrato in Germania al n. 264007).	209-1	22282	17-2-1924
21-9-1921	Farbenfabriken Vorm. Friedr. Bayer & Co., a Leverkusen presso Colonia sul R. (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicinali per uomini e animali, prodotti chimici per scopi medicinali ed igienici, droghe e preparati farmaceutici, cerotti, materiale per fasciature, mezzi per distruggere animali e piante, mezzi disinfettanti, mezzi per conservare le vivande. (Già registrato in Germania al n. 267527).	209-11	22295	2-2-1924
17-2-1922	Farbwerke Vorm. Meister Lucius & Brüning, a Höchst a/Main (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparati farmaceutici e terapeutici. (Già registrato in Germania al n. 211358).	213-55	23310	28-2-1924
22-9-1920	Alfredo Ferraioli, a Napoli.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità oftalmica.	209-51	20314	5-2-1924
6-2-1922	Vincenzo Galasso, a Napoli.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti medicinali.	213-76	23400	29-2-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume o numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
23-12-1921	Paul Hartmann A.-G., di Heidenheim a/B. (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparati farmaceutici, cerotti, stoffe per fasciature, calze, oggetti di maglieria, vestiari, busti, guanti, spazzole, pennelli, spugne, oggetti per toletta, coltelleria, aghi, oggetti smaltati e stagnati, oggetti di lana, filati, fibre tessili, caucciù, surrogati di caucciù ed oggetti con preparati per scopi chirurgici, grucce, bastoni, apparecchi, strumenti ed attrezzi medici ed igienici, farmacie tascabili e casalinghe, ecc. (Già registrato in Germania al n. 271226).	421-40	22973	15-2-1924
6-2-1922	Vincenzo Galasso, a Napoli.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti medicinali.	213-75	23390	29-2-1924
1-9-1921	Ditta Istituto Chimico-Farmaceutico Fassi, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: magnesia.	209-29	22324	2-2-1924
28-10-1921	Istituto Nazionale Medico-Farmacologico (Società Anonima), a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto chimico-farmaceutico.	210-8	22434	7-2-1924
20-10-1921	Istituto Nazionale Medico-Farmacologico (Società Anonima), a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto chimico-farmaceutico.	210-4	22419	7-2-1924
15-10-1921	Istituto Nazionale Medico-Farmacologico (Società Anonima), a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pastiglie contro la tosse.	209-96	22407	7-2-1924
15-10-1921	Istituto Nazionale Medico-Farmacologico (Società Anonima), a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicamento contro l'epilessia.	209-97	22408	7-2-1924
15-10-1921	Istituto Nazionale Medico-Farmacologico (Società Anonima), a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pillole antimalariche.	209-98	22409	7-2-1924
28-10-1921	Istituto Nazionale Medico-Farmacologico (Società Anonima), a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto chimico-farmaceutico per uso medico.	210-7	22433	7-2-1924
29-11-1921	H. A. Kaysan G. m. b. H., a Lipsia (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pessari e preservativi. (Già registrato in Germania al n 95279).	212-3	22678	19-2-1924
22-2-1922	Istituto Nazionale Medico-Farmacologico (Società Anonima), a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto chimico-farmaceutico.	213-61	23319	28-2-1924
23-9-1921	Virgilio Giuseppe Ivaldi, ad Albissola Superiore (Genova).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato farmaceutico ricostituente generale e particolarmente del sistema osseo e regolarizzatore della nutrizione.	209-77	22377	6-2-1924
10-12-1921	Laboratorio Chimico Dottor Bettino Delfino, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti medicinali in genere.	212-48	23032	21-2-1924
1-12-1921	Ditta « Laboratorio della Regia Farmacia Schiapparelli di Balduzzi e C. », a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale.	211-67	23013	16-2-1924
1-12-1921	Ditta « Laboratorio della Regia Farmacia Schiapparelli di Balduzzi e C. », a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale.	211-68	23014	16-2-1924
1-12-1921	Ditta « Laboratorio della Regia Farmacia Schiapparelli di Balduzzi e C. », a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale.	211-69	23015	16-2-1924
1-12-1921	Ditta « Laboratorio della Regia Farmacia Schiapparelli di Balduzzi e C. », a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale.	211-70	23016	16-2-1924
1-12-1921	Ditta « Laboratorio della Regia Farmacia Schiapparelli di Balduzzi e C. », a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale.	211-71	23017	18-2-1924
1-12-1921	Ditta « Laboratorio della Regia Farmacia Schiapparelli di Balduzzi e C. », a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale.	211-72	23018	18-2-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO o prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume o numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
1-12-1921	Ditta « Laboratorio della Regia Farmacia Schiapparelli di Balduzzi e C. », a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale.	211-73	23019	18-2-1924
1-12-1921	Ditta « Laboratorio della Regia Farmacia Schiapparelli di Balduzzi e C. », a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale.	211-74	23020	18-2-1924
1-12-1921	Ditta « Laboratorio della Regia Farmacia Schiapparelli di Balduzzi e C. », a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale.	211-75	23021	18-2-1924
1-12-1921	Ditta « Laboratorio della Regia Farmacia Schiapparelli di Balduzzi e C. », a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale.	211-76	23022	18-2-1924
1-12-1921	Ditta « Laboratorio della Regia Farmacia Schiapparelli di Balduzzi e C. », a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale.	211-77	23023	18-2-1924
1-12-1921	Ditta « Laboratorio della Regia Farmacia Schiapparelli di Balduzzi e C. », a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale.	211-78	23024	18-2-1924
1-12-1921	Ditta « Laboratorio della Regia Farmacia Schiapparelli di Balduzzi e C. », a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale.	211-79	23025	18-2-1924
1-12-1921	Ditta « Laboratorio della Regia Farmacia Schiapparelli di Balduzzi e C. », a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale.	211-80	23026	18-2-1924
1-12-1921	Ditta « Laboratorio della Regia Farmacia Schiapparelli di Balduzzi e C. », a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale.	211-66	23012	16-2-1924
1-12-1921	Ditta « Laboratorio della Regia Farmacia Schiapparelli di Balduzzi e C. », a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale.	211-65	23011	16-2-1924
1-12-1921	Ditta « Laboratorio della Regia Farmacia Schiapparelli di Balduzzi e C. », a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale.	211-64	23010	16-2-1924
1-12-1922	Ditta « Laboratorio della Regia Farmacia Schiapparelli di Balduzzi e C. », a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti medicinali in genere.	211-63	23009	16-2-1924
26-11-1921	Ditta Lancerotto, a Bologna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cachets antinevralgici.	212-25	22710	20-2-1924
23-11-1921	Ditta Lancerotto, a Bologna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti chimico-farmaceutici.	212-26	22711	20-2-1924
8-11-1921	Ditta J. e H. Lieberg, a Kassel (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: strumenti ed articoli in vetro, metallo e gomma per uso medico, igienico e chirurgico.	212-10	22685	19-2-1924
24-5-1921	Ditta Ledoga S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti farmaceutici.	212-69	21662	22-2-1924
8-11-1921	Ditta J. e H. Lieberg, a Kassel (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: strumenti ed articoli in vetro, metallo e gomma per uso medico, igienico e chirurgico.	212-9	22684	19-2-1924
21-12-1921	Livino Livini, a Livorno.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: siero mineralizzante.	211-38	22967	15-2-1924
12-12-1921	Bianca Mascambruni vedova Fabbri, a Bologna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato contro i geloni.	211-57	22996	10-2-1924
27-12-1921	Ditta G. L. Mina, a San Remo (Imperia).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: dentifrici.	213-33	23089	27-2-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume o numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
25-11-1921	Ditta L. Molteni e C., a Firenze.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparazione speciale in polvere da sciogliersi in acqua per pulizia, igiene, conservazione dei capelli.	212-31	22723	21-2-1924
8-11-1921	Nuforal Laboratories Inc., a New York.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicinali.	212-8	22683	19-2-1924
28-2-1922	Ditta Dott. Arrigo Piperno e Fratelli, a Spoleto (Perugia).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità dentaria.	213-64	23322	28-2-1924
29-9-1921	Angelo Paltrinieri, a Bologna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: farmaco contro le malattie nervose.	209-45	22347	4-2-1924
29-9-1921	Angelo Paltrinieri, a Bologna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: farmaco contro le malattie delle vie respiratorie.	209-44	22346	4-2-1924
29-11-1921	Milan Francis Pratt, a Parigi.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti farmaceutici in genere, speciali o no, oggetti di medicazione, prodotti veterinari e prodotti chimici in genere. (Già registrato in Francia al n. 205183).	211-91	22606	19-2-1924
5-10-1921	Milan Francis Pratt, a Parigi.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti farmaceutici e chimici. (Già registrato in Francia al n. 169986).	213-14	22390	26-2-1924
21-2-1922	Ditta « Prodotti Farmacoterapici Dott. U. Pellicciotti », a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale.	213-90	23380	29-2-1924
21-11-1921	Giorgio Quenda, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sputacchiere in genere.	212-16	22695	20-2-1924
18-2-1922	Nicola Pulcini, a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale.	213-56	23311	28-2-1924
31-10-1921	Angelica Riccio, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: speciale lozione per capelli.	210-60	22530	11-2-1924
9-12-1921	Guido Rizzi e Ivanhoe Ceruti, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti farmaceutici in genere.	212-47	23031	21-2-1924
8-12-1921	Guido Rizzi e Ivanhoe Ceruti, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti farmaceutici in genere.	212-46	23030	21-2-1924
22-12-1921	Andrea Sanna, Francesco Cannizzo e Pietro Bordoli, a Napoli.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto chimico-medicinale.	211-51	22986	16-2-1924
21-2-1922	Achille Sclavo, a Siena.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicinali.	213-71	23381	29-2-1924
9-11-1921	Cesare Serono, a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto chimico-farmaceutico per uso medico.	211-2	22587	13-2-1924
29-11-1922	Cesare Serono, a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto chimico farmaceutico per uso medico.	211-92	22607	19-2-1924
7-11-1921	Cesare Serono, a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto chimico farmaceutico per uso medico.	211-1	22583	13-2-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume o numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
5-10-1921	Cesare Serono, a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto chimico farmaceutico per uso medico.	209-91	22394	7-2-1924
6-10-1921	Cesare Serono, a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto chimico farmaceutico per uso medico.	209-92	22395	7-2-1924
6-10-1921	Cesare Serono, a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto chimico farmaceutico per uso medico.	209-93	22398	7-2-1924
24-2-1922	Giuseppe Sersale, a Napoli.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicinale.	213-63	23321	28-2-1924
10-11-1921	Società Anonima Italiana Prodotti Chimici « Zodiac », a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto chimico farmaceutico e precisamente un alimento per bambini e adulti.	211-3	22590	13-2-1924
10-11-1921	Società Anonima Italiana Prodotti Chimici « Zodiac », a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto chimico-farmaceutico, e precisamente un lassativo.	211-4	22591	13-2-1924
12-12-1921	Società Anonima « Lunionia », a Genova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicamentoso.	211-52	22988	16-2-1924
11-2-1922	Società Anonima Prodotti Farmaceutici Specializzati G. Coc e A. Panfer, a Bologna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale.	213-73	23391	29-2-1924
14-12-1923	Società Anonima Prodotti Jozzi, a Firenze.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale per uso veterinario atto alla cura dell'afta epizootica.	210-80	26944	12-2-1924
19-12-1921	Società Anonima Prodotti Jozzi, a Firenze.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale per uso veterinario atto alla cura dell'afta epizootica.	213-20	26955	26-2-1924
11-2-1922	Società Anonima Puerofosfina, a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico.	213-52	23307	28-2-1924
26-1-1921	Società in accomandita F.A.S. (Forniture Articoli Sanitari), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli ed apparecchi sanitari medicinali e chirurgici, nonchè profumerie in genere.	212-65	20894	22-2-1924
17-11-1923	Giulio Turrini, a Modena.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti farmaceutici ed affini.	213-18	26941	26-2-1924
17-11-1923	Roberto Turrini, a Modena.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti farmaceutici ed affini.	213-19	26942	26-2-1924
21-11-1921	Ditta Usellini e C., a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparati per l'igiene della testa.	211-96	22659	19-2-1924
27-1-1921	Società Dott. A. Wander S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico.	212-66	20896	22-2-1924
27-1-1921	Società Dott. A. Wander S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico.	212-67	20897	22-2-1924
27-1-1921	Società Dott. A. Wander S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico.	212-68	20898	22-2-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
18-1-1921	Società Dott. A. Wander S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico.	212-64	20866	22-2-1924
3-10-1921	West Laboratorium G. m. b. H., ad Hamburg-Billbrook (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparati chimico-farmaceutici e bendaggi per medicazione. (Già registrato in Germania al n. 178318).	210-48	22501	9-2-1924
9-9-1921	Winox Limited, a Richmond Surrey (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vini medicinali.	209-33	22328	4-2-1924
12-11-1921	Wm. Wrigley Jr. Campany, a Chicago, Illinois (S. U. d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: gomma da masticare.	212-38	22731	21-2-1924
12-11-1921	Wm. Wrigley Jr. Campany, a Chicago, Illinois (S. U. d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: gomma da masticare.	212-39	22732	21-2-1924
12-11-1921	Wm. Wrigley Jr. Campany, a Chicago, Illinois (S. U. d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: gomma da masticare.	212-37	22730	21-2-1924
5-10-1921	Ernesto Zini, a Firenze.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lozione per i capelli.	210-70	22560	11-2-1924
		Classe XIX. — Coloranti e vernici.			
9-9-1921	Alctiengesellschaft für Anilin Fabrikation, a Berlino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: materie coloranti, preparati chimici per scopi scientifici ed industriali, preparati chimico-farmaceutici, medicine, mezzi disinfettanti e materiale per fasciature. (Già registrato in Germania al n. 268755).	210-85	22285	12-2-1924
16-9-1921	Alctiengesellschaft für Anilin Fabrikation, a Berlino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: materie coloranti, preparati chimici e farmaceutici, medicine, mezzi disinfettanti e materiale per fasciature. (Già registrato in Germania al n. 241169).	210-86	22293	12-2-1924
5-11-1921	American Zinc Lead and Smelting Company, a Boston, Mass. (S. U. d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ossido di zinco e miscele contenenti ossido di zinco, come colorante per pittura. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 146678).	210-99	22582	13-2-1924
25-11-1921	Binney e Smith Company, a New York.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: nerofumo di gas e nerofumo di carbone.	211-10	22605	13-2-1924
29-11-1921	Colorificio Valle Scrivia Perosio e C.i, a Genova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: biacca macinata ed altri colori macinati, smalti e vernici.	212-43	22736	21-2-1924
12-11-1921	A. B. Dick Company, a Chicago (S. U. d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: inchiostri di qualunque genere e per qualunque scopo, inchiostro per duplicatori, carta e carte preparate per apparecchi duplicatori, penne e punte per la preparazione di matrici per apparecchi duplicatori, apparecchi duplicatori e riproduttori d'ogni genere, loro parti ed accessori e preparati per il loro uso.	212-12	22688	20-2-1924
21-9-1921	Ausilio Giaconi, a Prato (Firenze).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: composto chimico colorante per tingere stoffe di varie fibre.	209-48	22357	4-2-1924
18-10-1921	Ditta Industria Nazionale « La Sorgente », a Stia (Arezzo).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: creme per calzature, inchiostri da scrivere, pasta per rulli tipografici.	210-90	22563	12-2-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
27-12-1921	Ditta Benjamin Moore e Co., a Brooklyn (S. U. d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pitture, tinte, smalti, vernici e colori ad olio e a pastello.	213-28	23079	26-2-1924
29-9-1921	« Ledoga » (Società Anonima), a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: venici.	212-81	22312	23-2-1924
24-9-1921	Ditta Gustavo Ruth, a Wandsbeck-Hamburg (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sostanze coloranti, colori, metalli in fogli, vernici, lacche, sostanze essiccative, mordenti, resine. (Già registrato in Germania al n. 271751).	208-95	22272	1-2-1924
29-9-1921	Conrad Wm. Schmidt G. m. b. H., a Düsseldorf (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: colori, colori di smalto, vernici, lacche, sostanze essiccanti. (Già registrato in Germania al n. 270424).	208-96	22275	1-2-1924
		CLASSE XX. — Prodotti chimici non compresi in altre classi.			
12-10-1921	Achille Antoniètti, a Cassano d'Adda (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lisciva solida.	212-88	22459	23-2-1924
5-10-1921	Serafino Barocco, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pece speciale per costruzioni navali, fabbricazione di spago, ecc.	210-49	22502	9-2-1924
23-11-1921	Ditta Giuseppe Bottelli, ad Abbiategrasso (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: appretto concentrato per filati e tessuti.	212-55	20584	22-2-1924
29-10-1921	Blakey's Boot Protectors, Limited, a Leeds (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sostanze per lustrare. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 417042).	210-10	22436	7-2-1924
29-10-1921	Blakey's Boot Protectors, Limited, a Leeds (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sostanze per lustrare. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 416500).	210-9	22435	7-2-1924
20-12-1921	Franco Conalbi, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: detersivo per pulire i cuoi e le scarpe colorate.	213-25	23073	26-2-1924
15-10-1921	La Cookson e Campany Limited, a New Castle on Tyne (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: bianco di piombo o biacca (polverizzato o macinato in olio), arancio di piombo, rosso di piombo o minio, minio per vetraio, litargirio in fiocchi e macinato, piombo in fogli, tubi di piombo e tubi di composti metallici, stagnati oppure no, saldatura, colori, ecc. (Già registrato nella Gran Bretagna ai nn. 88063, 326552, 326553, 332241, 350449 e 399987).	210-30	22469	8-2-1924
10-10-1921	Luigi Delù, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: polvere per distruggere scarafaggi.	212-98	22510	25-2-1924
1-10-1921	Farbenfabriken Vorm. Friedr. Bayer e Co., a Leverkusen presso Colonia s/R. (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti chimici usati in tintoria ed in stamperia.	209-80	22438	6-2-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
2-12-1921	Farbwerke Vorm. Meister Lucius e Brüning, a Höchst a/M. Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguer: preparati farmaceutici e terapeutici, disinfettanti, sostanze alimentari dietetiche, sostanze coloranti di catrame compresi indaco e preparati d'indaco, preparati chimici per scopi industriali, scientifici e fotografici, lacche, resine, vernici, mordenti, olii tecnici, gomma e prodotti simili alla gomma, celluloide e prodotti simili alla celluloide, acidi, alcali e sali alcalini, saponi, ecc. (Già registrato in Germania al n. 273200).	211-35	22960	15-2-1924
25-11-1921	Ditta A. M. Fratta, a Bologna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: composto chimico per la distruzione dei topi, dei sorci e delle talpe.	212-27	22712	20-2-1924
15-12-1921	Nelson Gray, a Belfast (Irlanda).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sostanze chimiche usate nelle industrie ed anticorrosivi. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 385268).	211-87	23038	18-2-1924
7-9-1921	Ditta L. e C. Hardtmuth, a Budweis (Ceco-Slovachia).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto adesivo.	209-2	22283	1-2-1924
7-9-1921	Ditta L. e C. Hardtmuth, a Budweis (Ceco-Slovachia).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto adesivo.	209-3	22284	1-2-1924
24-2-1922	Giuseppe La Rosa, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato per pulire i metalli.	213-72	23382	29-2-1924
11-10-1921	Leonardo Micali di Antonino, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: composizioni liquide e in pani per pulire metalli comuni e preziosi, creme per lucidare scarpe, argento fluido o preparato per argentare rame e sue leghe.	210-51	22512	11-2-1924
26-11-1921	Ditta Morini, Busati e Figli, a Massalombarda (Ravenna).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto insetticida.	211-100	22670	19-2-1924
20-12-1921	Gerolamo Mussino, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sostanza atta ad impedire la perforazione dei pneumatici.	211-88	23039	18-2-1924
13-9-1921	Ditta «Negabra», a Fossano (Cuneo).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti chimici in genere ed in particolare medicinali per animali.	209-35	22330	4-2-1924
26-9-1921	Conrad Wm. Schmidt G. m. b. H., a Düsseldorf (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sostanze conservanti per viveri, prodotti chimici per scopi industriali, scientifici e fotografici, sostanze isolanti, sostanze coloranti, colori, metalli in fogli, mastici, vernici, lacche, seccativi, mordenti, resine, sostanze corrosive, solventi per verniciature, ecc. (Già registrato in Germania al numero 270908).	208-97	22276	1-2-1924
12-10-1921	Conrad Wm. Schmidt G. m. b. H., a Düsseldorf (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti chimici per scopi industriali, scientifici e fotografici; materiale di guarnizione e di otturazione; mezzi di protezione contro il calore ed isolanti, prodotti di amianto, ecc. (Già registrato in Germania al numero 97762).	209-78	22404	6-2-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
19-10-1921	Conrad Wm. Schmidt G. m. b. H., a Düsseldorf (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sostanze preservatrici per viveri, prodotti chimici per scopi industriali, scientifici o fotografici, sostanze per impiombare i denti, materiale di guarnizione e di otturazione, mezzi di protezione contro il calore ed isolanti termici, ecc. (Già registrato in Germania al n. 262496).	210-2	22414	7-2-1924
19-5-1921	Schülke e Mayr Nachf. Dr. Raupenstrauch, a Vienna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti ed articoli chimici, farmaceutici, cosmetici ed igienici, specialmente disinfettanti ed antisettici, prodotti per spalmatura, mezzi d'impregnamento e di protezione per le piante. (Già registrato in Austria al n. 25861).	209-56	21575	5-2-1924
19-5-1921	Schülke e Mayr Nachf. Dr. Raupenstrauch, a Vienna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti chimici, farmaceutici ed igienici. (Già registrato in Austria al n. 47260).	209-55	21574	5-2-1924
19-5-1921	Schülke e Mayr Nachf. Dr. Raupenstrauch, a Vienna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti ed articoli chimici, farmaceutici, cosmetici ed igienici, specialmente disinfettanti ed antisettici, prodotti per spalmatura, mezzi d'impregnamento e di protezione per le piante. (Già registrato in Austria al n. 22580).	209-54	21573	5-2-1924
24-9-1921	Società Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato chimico contro i parassiti delle piante da frutto e da giardino.	212-79	22303	23-2-1924
		Classe XXI. — Prodotti diversi non compresi in altre classi.			
21-9-1921	The Butterick Publishing Company, a New York.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: fogli di istruzione per modelli per sartoria; fogli per misure; modelli e figurini per sartoria.	209-37	22334	4-2-1924
15-2-1922	Giuseppe Capri, a Bologna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti editoriali, come: affissi, cartelli, disegni, ecc.	213-74	23392	29-2-1924
24-9-1921	Società « International Trade Developer », a Chicago, Illinois (S. U. d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pubblicazioni mensili, bimensili e annuali.	210-88	22379	12-2-1924
		Classe XXII. — Prodotti compresi in più classi.			
26-11-1921	Biagio Arata, a Precotto Milanese (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli di legno compensato in genere.	212-1	22676	19-2-1924
18-11-1921	Deutsche Maschinenbau und Vertriebsgesellschaft m. b. H., a Berlino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli per ufficio e precisamente tavole, sedie, armadi, leggii, cassette, piatti, calendari, ganci da lettere, morsette d'attacco, apparecchi telefonici, calcalettere, forbici e tagliacarte, calamai, portapenne, lapis e matite, raschini, sopporti, raccattacenere, ascendini, cestini da carta, sputacchiere, attaccapanni, ecc. — (Già registrato in Germania al n. 274182).	211-77	22596	13-2-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
21-11-1921	Drei Maschen-Verlag. A.-G., a Monaco, Baviera (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti di stamperia, riviste, pezzi di musica, disegni, insegne, caratteri da stampa, lettere d'alfabeto, stampi tipografici o oggetti artistici. — (Già registrato in Germania al n. 141175).	211-95	22655	19-2-1924
21-9-1921	E. I. Du Pont de Nemours and Co., a Wilmington (S. U. d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vernici, colori, tinte e pitture d'ogni genere; smalti, lacche, encaustici; prodtti chimici e preparati per tintoria e per smacchiatura; pigmenti, colori secchi; liquidi e polveri per bronzare e metallizzare; prodotti per stuccare e sigillare; mastici, cere, essiccanti, ecc.	212-83	22332	23-2-1924
21-9-1921	E. I. Du Pont de Nemours and Co., a Wilmington (S. U. d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vernici, colori, tinte e pitture d'ogni genere; smalti, lacche, encaustici; prodotti chimici e preparati per tintoria e per smacchiatura; pigmenti, colori secchi; liquidi e polveri per bronzare e metallizzare; prodotti per stuccare e sigillare, ecc.	212-84	22333	23-2-1924
3-11-1921	Holzindustrie Wittkowsky G. m. b. H., a Berlino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: oggetti di legno in fogli collegati o incollati, incrociati ed oggetti abbricati con essi, cioè: lastre, tavole, rivestimenti di pareti, assicelle, rivestimenti di soffitti, pavimenti, tavolette per pavimenti di legno, tavolette per sedie, sedili e cessi, riquadrature per armadi, strumenti musicali, ecc. — (Già registrato in Germania al n. 131160).	210-97	22578	13-2-1924
3-11-1921	Holzindustrie Wittkowsky G. m. b. H., a Berlino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: oggetti in fogli di legno collegati o incollati, incrociati, cioè: lastre, tavole, rivestimenti di pareti, assicelle, rivestimenti di soffitti, pavimenti, tavolette per sedie, sedili e cessi, riquadrature per armadi, armadi completi, piani per tavole, tavole, carrozzini per bambini, ecc. (Già registrato in Germania al n. 144211).	210-96	22577	13-2-1924

Nota. — Presso le Prefetture, Sottoprefetture e Camere di commercio del Regno sono visibili le riproduzioni dei marchi registrati internazionalmente, le quali sono pubblicate nel periodico « Les marques internationales ».

Il direttore: DE SANCTIS.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Domanda di svincolo di cauzione della Compagnia di assicurazioni « La Garantie francaise » di Lione.

Il liquidatore della gestione italiana della Compagnia di assicurazioni « La Garantie francaise » di Lione, ha richiesto lo svincolo totale della cauzione costituita dalla società medesima a garanzia degli assicurati per contratti compresi nel portafoglio italiano.

Si invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire il relativo ricorso al Ministero dell'economia nazionale (Ispettorato generale del credito e delle assicurazioni private) entro il termine massimo di giorni 20 dalla data di pubblicazione del presente avviso.

p. *Il Ministro*: CALAMANI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Modificazioni ai concorsi per 19 posti di ufficiale dell'arma aeronautica del ruolo specializzati, e per 20 posti di ufficiale nel ruolo di amministrazione del corpo di commissariato della Regia aeronautica.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645;
Visti i decreti Commissariali 22 e 24 agosto 1924;
Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;
Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150;
Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513;
Visto il decreto Ministeriale 25 settembre 1925, che approva la notificazione di concorso per n. 19 posti di ufficiale inferiore nella categoria automobilisti dell'arma aeronautica e nella categoria assistenti tecnici nel corpo del Genio aeronautico;
Visto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1926, che apporta modificazioni al precedente;
Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1926 che approva la notificazione di concorso a 20 posti da ufficiale nel ruolo di amministrazione del corpo di commissariato militare della Regia aeronautica;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Alla notificazione di concorso per 19 posti di ufficiale nelle categorie automobilisti dell'arma aeronautica (ruolo specializzati) e assistenti tecnici del Genio aeronautico (ruolo specializzati), sono apportate le seguenti aggiunte:

Dopo il 1° comma dell'art. 3, è aggiunto il seguente:

« Gli ufficiali del grado di capitano, che, pur avendo superato il 32° anno di età, non abbiano compiuto il 39° alla data come sopra stabilita, potranno concorrere ai posti di tenente ».

Al primo comma dell'art. 9, dopo le parole: « verranno assunti col proprio grado » sono aggiunte le altre « (salvo per i capitani di cui al 2° comma dell'art. 3) ».

Art. 2.

Alla notificazione di concorso per 20 posti da ufficiale nel ruolo di amministrazione del corpo di commissariato militare della Regia aeronautica sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, sia in servizio attivo permanente che delle categorie in congedo dal grado di sottotenente incluso al grado di capitano incluso, che, alla data del 1° febbraio 1926, abbiano compiuto il 32° anno od il 39° anno di età rispettivamente se concorrenti ai gradi di subalterno o di capitano e non abbiano superato gli anni 50, salvo le eccezioni di cui al successivo articolo.

« Gli ufficiali del grado di capitano, che, pur avendo superato il 32° anno di età, non abbiano compiuto il 39° alla data come sopra stabilita, potranno concorrere ai posti di tenente ».

Al primo comma dell'art. 9, dopo le parole: « verranno assunti col proprio grado » sono aggiunte le altre « (salvo per i capitani di cui al 2° comma dell'art. 3) ».

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione ad entrambi i predetti concorsi è prorogato a 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Questo decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 aprile 1926.

Il Ministro per le finanze: VOLPI. — p. *Il Ministro per l'aeronautica*: A. BONZANI.

Proroga del concorso per 10 posti di tenente nel corpo di commissariato militare della Regia aeronautica.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 627;
Visto il decreto Ministerale 30 ottobre 1925;
Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1926;
Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

I termini di cui agli articoli n. 2 e n. 6 della notificazione di concorso per 10 posti di tenente nel corpo di commissariato militare della Regia aeronautica (ruolo di commissariato) approvata con decreto Ministeriale 30 ottobre 1925 e già prorogati col decreto Ministeriale 15 febbraio 1926 sono fissati come segue:

« *a*) il termine 10 maggio 1926 stabilito per l'inizio degli esami è prorogato al 10 luglio 1926;

« *b*) il termine 15 aprile 1926 stabilito per la presentazione della domanda di ammissione agli esami è prorogato al 1° giugno 1926 ».

Art. 2.

L'art. 4 della notificazione di concorso approvata col decreto Ministeriale 30 ottobre 1925 è sostituito dal seguente:

« Potranno prendere parte al concorso i laureati presso i Regi istituti superiori di studi commerciali e presso l'Istituto superiore libero di studi commerciali Luigi Bocconi, ed i laureati in giurisprudenza ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 maggio 1926.

Il Ministro per le finanze: VOLPI. — p. *Il Ministro*: BONZANI.

Modificazione al concorso bandito con decreto Ministeriale 30 ottobre 1925.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 627;
Visto il decreto Ministerale 30 ottobre 1925;
Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1926;
Visto il decreto Ministeriale 3 maggio 1926;

Decreta:

Articolo unico.

La lettera *b*) dell'art. 6 della notificazione di concorso approvata col decreto Ministeriale 30 ottobre 1925 è sostituita come segue:

« Certificato di stato libero o copia dell'atto di matrimonio civile tenendo presente che, in quest'ultimo caso, il candidato dovrà aver superato il 25° anno di età ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 maggio 1926.

p. *Il Ministro*: A. BONZANI.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.